



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot DSA – 2009 – 0002547 del 05/02/2009

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44 – 000147 Roma

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione
Integrata Ambientale – IPPC c/o ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Ufficio XII – Produzione di Energia Elettrica
Via Molise, 2 - 00187 Roma

E p. c.:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Via Terme di Traiano - 00053 Civitavecchia

PREFETTURA DI ROMA
Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma

PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145
Roma

REGIONE LAZIO
Assessorato All'ambiente e alla
Cooperazione Tra I Popoli
Viale del Tintoretto 432 – 00145 Roma

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV
Via Tiburtina 691 – 00159 Roma



OGGETTO: Procedimento DSA-RIS-AIA-00 [2008 0022] - Riesame dell'Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 (centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord – Enel produzione S.p.A) limitatamente agli aspetti inerenti la materia dell'autorizzazione integrata ambientale - Osservazioni e rilievi;

I sottoscritti

Simona RICOTTI nata a Civitavecchia (RM) il 05/09/1963 ed ivi residente in Via Terme di Traiano 38 in nome e per conto del Forum Ambientalista, associazione di tutela ambientale, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/86, – sezione di Civitavecchia;

Claudia SACCONI nata a Civitavecchia (RM) il 30/06/1964 ed ivi residente in Via Claudia Braccianese mt. 3950 in nome e per conto del Movimento No Coke Alto Lazio- Civitavecchia;

Ernesto CESARINI nato a Tarquinia (VT) il 23.11.1956 ed ivi residente in V.lo Storto 34 in nome e per conto del Movimento No Coke Alto Lazio – Tarquinia;

Alessandro MANUEDDA nato a Sassari (SS) il 28/09/1971 e residente a Civitavecchia (RM), Via Bramante 3/A, consigliere comunale del Comune di Civitavecchia ;

Carlo AMICI nato a Allumiere (RM) il 06.07.1955 ed ivi residente in Via E. Berlinguer 2, consigliere comunale del comune di Allumiere ;

Marco TOSONI nato a Tarquinia (VT) il 09.01.1977 ed ivi residente in Loc. Farnesiana Snc , consigliere comunale del comune di Tarquinia;

Giovanni DANI nato a Civitavecchia il 26.4.60 e residente a Santa Marinella, Via Selciata 25, consigliere comunale del comune di Santa Marinella;

Paola ROCCHI nata a Civitavecchia il 13.07.1964 e residente a Santa Marinella, Via del Portoncino 5, consigliera comunale del comune di Santa Marinella;

Alessandro PUTERO nato a Roma il 08.02.1966 e residente a Ladispoli (RM), Via Fiume 43, delegato all'ambiente del Comune di Ladispoli;

ai sensi art.5 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

presentano










le allegate osservazioni sul procedimento in oggetto, nei tempi e nei modi indicati nell'Avviso pubblico comparso sul quotidiano La Repubblica in data 23.12.2008 ed ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05.

Si fa presente che il procedimento di riesame in itinere, sollecitato ai sensi dell'art.9, comma 4, D.Lgs. 59/05 con nota MAT – GAB- 2007-7348-b03 del 27 giugno 2007, disposto con provvedimento MSE prot. 0010746 del 13 giugno 2008 ed attivato, con colpevole ritardo, con nota DSA – 2008- 0036561 del 10 dicembre 2008, è da ritenersi superato dagli eventi, in quanto **non assolve all'obbligo normativo di avviare**

un più esaustivo procedimento di rinnovo dell'AIA compresa nell'autorizzazione unica n. 55/02/2003 che, essendo stata rilasciata in data 24 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/05, risulta scaduta a far data dal 25 dicembre 2008, aspetto che gli scriventi denunceranno ai competenti organi giudiziari ed amministrativi.

Si chiede, comunque, "formalmente e sostanzialmente" che nel procedimento di riesame vengano considerate le osservazioni qui presentate e che su di esse ci si esprima singolarmente.

Civitavecchia,

Simona RICOTTI 
Claudia SACCONI 
Ernesto CESARINI 
Alessandro MANUEDDA 
Carlo AMICI 
Marco TOSONI 
Giovanni DANI 
Alessandro PUTERO 
PAOLA ROCCHI 

Per informazione e/o comunicazioni
Simona Ricotti
Via Terme di Traiano 38
00053 Civitavecchia
328/7182629
simona.ricotti@libero.it

Osservazioni e rilievi relativi al procedimento di RIESAME dell'Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 (centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord – Enel produzione S.p.a) limitatamente agli aspetti inerenti la materia dell'autorizzazione integrata ambientale -

Indice

1. Premessa	pag. 2
1.1 Normativa di riferimento.....	pag. 2
1.2 Carenze della richiesta di riesame.....	pag. 3
2. Arsenico.....	pag. 7
2.1 Tabelle Comparative	pag. 10
2.2 Caratteristiche dell'arsenico ed effetti sulla salute umana	pag. 16
3 Quadro ambientale	pag. 17
3.1 Quadro sanitario della popolazione limitrofa a Torrevaldaliga Nord	pag. 19
4. Fluoro e cloro	pag. 19
5. Conclusioni – prima parte.....	pag. 21
6. Il Piano di monitoraggio e controllo	pag. 25
7. Conclusioni finali.....	pag. 31

1. Premessa

Con nota prot. DSA -2008 - 0020249 del 22/07/2008 codesto Ministero dell'Ambiente comunicava a Enel Produzione SpA, gestore dell'impianto in oggetto, l'avvio del RIESAME dell'Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 limitatamente agli aspetti inerenti l'autorizzazione integrata ambientale e contestualmente richiedeva al gestore gli elementi integrativi necessari a consentire il riesame;

Con ulteriore nota DSA-2008-0036561 del 10.12.2008 lo stesso Ministero ribadiva l'avvio della procedimento amministrativo di riesame ed invitava il gestore ad adempiere a quanto previsto dall'art.5, comma 7 del D.lgs. 59/05.

Il procedimento di **RIESAME in itinere costituisce l'esito di apposito procedimento di verifica** condotto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi degli artt. 9, comma 4 e 17, comma 4 (e non art. 17 comma 2, come ripetuto più volte in detta nota prot. DSA -2008 - 0020249 del 22/07/2008) del Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005;

Con nota prot. n.34027 del 19 settembre c.a Enel spa ha trasmesso gli elementi integrativi ai fini del riesame

1.1 Normativa di riferimento

Per quanto attiene agli elementi integrativi necessari a consentire il riesame dell'autorizzazione in oggetto, relativamente alle seguenti richieste:

"approvazione, integrazione ed aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo"

e

"introduzione di valori limite di emissione per le sostanze inquinanti pertinenti (di cui è obbligatorio tener conto ai sensi dell'art.9, paragrafo 3 e dell'allegato III della direttiva IPPC recepito dall'articolo 7 comma 3 e all'allegato III del DLgs. 59/05), non espressamente citate nell'autorizzazione unica n. 55/02/03"

vale tener conto e ribadire che:

- L'intero procedimento è disciplinato nell'ambito DLgs. 59/05, così come rappresentato anche dai vari richiami allo stesso decreto nella comunicazione di avvio al riesame inviata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 22 luglio c.a. ad Enel produzione s.p.a. e per conoscenza ai vari enti interessati.
- La Direttiva 96/61/CE (IPPC), di cui il DLgs. 59/05 è l'attuazione integrale, nel procedimento sopra descritto riveste fondamentale importanza essendo lo strumento che la Comunità Europea si è data per prevenire e ridurre l'inquinamento attraverso la promozione delle attività industriali più pulite, quelle cioè che utilizzano le migliori tecnologie disponibili (BAT), stando che le informazioni tecniche contenute nei documenti di riferimento delle BAT (BREF) **devono essere tenute in debita considerazione dalle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni.**
- Tra le principali fasi procedurali previste dalla Direttiva IPPC vi è l'adozione dei valori limite alle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili (MTD) (in inglese Best Available Techniques, di seguito BAT), senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o tecnologia specifica, ma tenendo conto delle caratteristiche tecniche del singolo impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente interessato al funzionamento dell'impianto sottoposto a riesame.

E proprio da quest'ultimo criterio normativo discende **la prima incongruenza** da porre in rilievo, infatti **negli elementi integrativi** trasmessi ai fini del riesame da Enel con nota prot. n.34027 del 19 settembre, nonostante

sia riportato nell'intestazione che gli stessi sono stati redatti ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n°59, **si fa continuo riferimento a quanto previsto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 mentre la nuova centrale Enel Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia ricade, come già detto, nel regime normativo del d.lgs. 18-2-2005 n. 59.**

Conseguentemente è a tale normativa che si deve fare riferimento sia per gli iter procedurali sia per i limiti emissivi che devono essere basati sulla individuazione di standard rispondenti all'utilizzo delle migliori tecniche a cui tale decreto rimanda; per la centrale Torrevaldaliga Nord, compresa nell'Allegato 1 della direttiva 96/61 (paragrafo 1 - *Attività energetiche*, punto 1.1 - *Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW*) il documento di riferimento, al momento del rilascio del decreto autorizzativo, era la versione (Draft-2) emanata dall'ufficio IPPC di Siviglia della Commissione europea a marzo 2003, nel quale, al capitolo 4 (da pag.151 a pag.268), sono riportate le tecniche di combustione per il carbone e lignite (Combustion techniques for coal and lignite)

1.2 Carenze della richiesta di riesame

Per la definizione di ulteriori valori limite per le sostanze ritenute pertinenti di cui all'Allegato III della normativa nazionale di settore vigente, da una lettura critica della documentazione fornita dal soggetto gestore dell'impianto emerge, in primo luogo, **l'assenza di una valutazione preliminare dei possibili composti inquinanti (tra quelli indicati nell'Allegato) presenti nei fumi in uscita ai camini.**

Valutazione che deve essere mirata all'identificazione delle sostanze pertinenti il processo produttivo in questione, alla luce anche delle caratteristiche chimico-fisiche della materia combustibile utilizzata (carbone), in base alle quali definire, poi, i limiti di emissione.

La documentazione presentata da Enel risulta carente sotto questo aspetto, in quanto finalizzata all'adempimento delle prescrizioni minime relative all'Arsenico, Cloro e Fluoro.

Ciò deriva probabilmente da un'interpretazione arbitrariamente restrittiva di quanto disposto nel provvedimento finale protocollo n.10746 del 13 giugno c.a., emesso ad esito della verifica della conferenza dei servizi, nel quale si afferma che il riesame dovrà avvenire *"con specifico riferimento agli inquinanti ritenuti significativi nell'esercizio della centrale nel suo normale funzionamento con alimentazione a carbone – tra cui certamente l'arsenico, il cloro ed il fluoro.....omissis"*.

Lo specifico riferimento ad arsenico, cloro e fluoro e relativi composti, non esclude, infatti, nel rispetto della normativa di riferimento, che il riesame vada ad analizzare gli ulteriori "inquinanti ritenuti significativi nell'esercizio della centrale nel suo normale funzionamento con alimentazione a carbone".

Il riesame dell'autorizzazione unica deve quindi costituire occasione per sanare le evidenti carenze della stessa che la rendono non coerente e pienamente garante di quanto espresso relativamente agli inquinanti ritenuti significativi **nel documento di riferimento delle migliori tecnologie disponibili (BREF)** versione (Draft-2) emanata dall'ufficio IPPC di Siviglia della Commissione europea a marzo 2003, nel quale, al capitolo 4 (da pag.151 a pag.268), sono riportate le tecniche di combustione per il carbone e lignite (Combustion techniques for coal and lignite).

Infatti, dall'analisi dei documenti autorizzativi, come dettagliato di seguito, si rileva quanto segue:

- **I valori limite in concentrazione prescritti per i metalli autorizzati**, singoli o a gruppi, sono notevolmente superiori a quelli calcolati sulla base dei valori dichiarati dall'ENEL nelle emissioni della futura centrale. In concreto il Ministero dell'Attività Produttive ha autorizzato valori di emissione per i metalli pesanti che sono mediamente superiori di 600 volte per il gruppo As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn,

Ni, V e Sn, di oltre 23.000 volte per il tallio e cadmio e di 6.000 volte per il mercurio.

Tali valori non sono comprensibili tenuto conto anche delle preoccupazioni espresse nella valutazione d'impatto ambientale in merito alla presenza significativa nel suolo e nell'aria dei metalli pesanti nelle zone limitrofe della centrale di TVN accertata dai prelievi effettuati nell'ambito dello studio preliminare del progetto.

- **Il valore autorizzato alle emissioni per il mercurio (0,05 mg/Nm³) è superiore del 40% rispetto a quello associato (0,03 mg/Nm³) agli impianti che utilizzano le migliori tecnologie disponibili (BAT) analoghe a quelle che saranno installate nella futura centrale a carbone, riportato a pagina 257 nel BREF versione marzo 2003, nonché superiore di oltre 60 volte a quello rappresentato e atteso alle emissioni di 0,8 µg/Nm³ della nuova centrale convertita a carbone dall'ENEL a pagina 33 della nota *Chiarimenti ed integrazioni di Enel Produzione alla nota del Ministero dell'Ambiente prot.n.8357/VIA/A.O.13.B del 1° agosto 2003.***

E' appena il caso di evidenziare che il mercurio contenuto nel carbone è maggiore di quello contenuto nell'olio combustibile fino ad un massimo di circa 150 volte. Questa situazione espone la popolazione al rischio d'inquinamento da mercurio. Nello stesso decreto VIA, a pag. 18 riga 16, si legge che "si esprime perplessità riguardo al fatto che le emissioni di mercurio possano essere effettivamente contenute nel valore dichiarato di 0,8µg/Nm³".

Il problema del mercurio, per i gravi effetti sulla salute umana e soprattutto sul sistema nervoso in via di sviluppo (feto, neonato e bambino), **viene recepito dalla Commissione Europea per l'Ambiente come un problema di estrema importanza** (Ambient Air Pollution by Mercury (HG). Position Paper. European Communities, 2001).

La centrale sarà costruita sul mare e, poiché il pericolo per l'essere umano è l'ingestione di mercurio (metilmercurio) presente nel tessuto dei pesci, si comprende la potenziale minaccia per la popolazione del comprensorio (Clean Air Task Force: Casting Doubt : Mercury, Power Plants and the Fish We Eat - http://www.clnatf.org/publications/reports/children_at_risk.html).

- **Non vi sono prescrizioni di valori limite alle emissioni per il monossido di carbonio**, che esattamente come l'acido cloridrico e fluoridrico, è citato nel documento referente (BREF) delle migliori tecnologie disponibili (BAT) nonché **espressamente previsto dall'Allegato IV della direttiva CE 96/91, come anche recepito nell'allegato III del D.lgs 59/0, come inquinante da autorizzare.**
- Non sono stati prescritti valori limite alle emissioni per il **selenio, il palladio, il platino e il berillio**, metalli pesanti dichiarati dall'ENEL.

Infine si evidenzia che, pur non contenendo il decreto del Ministero delle Attività Produttive n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003 autorizzativo della riconversione a carbone in alcuna **parte misure relative alla fase diverse dal normale esercizio**, né la già citata nota prot. DSA -2008 - 0020249 del 22/07/2008 con cui codesto Ministero dell'Ambiente comunicava a Enel Produzione SpA, l'avvio del RIESAME dell'Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 e contestualmente richiedeva al gestore gli elementi integrativi necessari a consentire il riesame, né la nota DSA-2008-0036561 del 10.12.2008 con cui il medesimo Ministero, ribadendo l'avvio del procedimento di riesame, invitava il gestore ad adempiere a quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del D.Lgs 59/05, contemplano tale carenza quale elemento da sanare in fase di riesame.

Carenza che, peraltro, era in precedenza stata evidenziata da ARPA Lazio che nella propria richiesta di riesame del decreto autorizzativo prot. N. 0026019 del 13/11/07 (all.1), affermava testualmente che "**per i malfunzionamenti, avarie e transitori di varia natura degli impianti della centrale non sono prescritti né la procedura per la gestione di tali eventi né eventuali limiti**" nonché ribadita nella nota prot.0019865 del 05.12.2007 a firma del Ministro dello Sviluppo Economico (All.2) nella quale si specificava che " *in virtù della*

diretta applicabilità della direttiva n. 96/61/CE (cosiddetta direttiva IPPC) ...omissis... appare opportuno verificare che le istanze di cui alle leggi 9 aprile 2002, n.55 ...omissis...contengano tutti i requisiti indicati dalla direttiva stessa, tra cui, in particolare, puntuali indicazioni circa la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio...omissis"

Criticità evidentemente sottovalutata dal Ministero dello Sviluppo Economico che non ha inserito tale aspetto tra quelli da prendere prioritariamente in riesame nel procedimento in corso e che ha condotto alcuni cittadini del territorio dell'Alto Lazio a presentare specifico esposto alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per evidenziare il pericolo per l'ambiente e la salute della popolazione derivante dalla già avvenuta, e tuttora in corso, messa in esercizio dell'impianto, come comunicato da Enel Produzione S.p.a al Ministero dello Sviluppo Economico ed altri enti di competenza con note prot. 0018828 del 11/06/2008 (all.3) e prot. .0046690 del 4/12/2008 (all.2) senza alcun limite emissivo in violazione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 59 che prescrive specificatamente che l'autorizzazione integrata ambientale contenga *"... le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto"*.

D'altronde che dal procedimento in itinere siano esclusi alcuni aspetti che l'istruttoria ha ritenuto fondamentali in quanto non contemplati nel decreto autorizzativi MAP n. 55/02/2003 è reso evidente dalla nota 0039976 del 11.11.2008, a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, nella quale si legge *"E' necessario precisare che l'istruttoria condotta dal competente ufficio di questa Direzione Generale ha evidenziato specifiche carenze prescrittive dell'autorizzazione unica in oggetto, circa la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio...omissis...Nelle suddette preistruttorie la scrivente Amministrazione rappresentava l'opportunità di ricomprendere nella generale materia concernente il monitoraggio ed il controllo degli impianti la specificazione delle azioni per la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio."*

Se tali affermazioni confermano "specifiche carenze prescrittive" relative alla gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio, non può però essere ritenuto esaustivo, quale specificazione di dette misure, il successivo riferimento che nella medesima nota, così come nella successiva nota MSE 0049880 del 01.12.2008, viene fatto ai punti 4.2.6, 4.2.7 e 6.4 del Piano di monitoraggio e controllo presentato dal soggetto gestore ai fini del riesame .

Tantomeno può considerarsi corretto il riferimento che il soggetto gestore fa sia nelle citate comunicazioni di entrata in esercizio prot. 0018828 del 11/06/2008 e prot. .0046690 del 4/12/2008, sia in detto punto 4.2.6, al D.lgs 152/06.

Si ribadisce,infatti, che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista da detto decreto all'art. 269, come peraltro esplicitato dal medesimo articolo al comma 1 attraverso il riferimento all'art. 267, comma 3, è da ritenersi, unitamente alle relative disposizioni di cui agli artt. 269-281 del D.lgs 152/2006, a tutti gli effetti sostituita dall'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti, quali la centrale di Torrevaldaliga Nord, soggetti alla disciplina del D.Lgs 59/2005.

Si evidenzia soprattutto che l'esclusione dei *periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti* dall'applicazione dei valori limite di emissione prevista dall'art. 271, comma 14 del D.lgs 152/2006 non solo non è applicabile alla fattispecie in questione ma contrasta nettamente con quanto stabilito dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. 18-2-2005 n. 59 che prescrive specificatamente che l'autorizzazione integrata ambientale contenga *"... le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto"*.

Si rileva, inoltre, come sia del tutto influente rispetto all'applicazione della normativa vigente in materia di AIA la distinzione semantica e di dottrina, a cui si fa riferimento nella nota MSE 0032410 del 22.10.2008, tra "fase di avviamento e collaudo" (o più semplicemente "fase di avviamento") come periodo intercorrente la messa in esercizio e la

messa a regime dell'impianto e i periodi di "avviamento" e di "arresto" riferiti "alle modalità di conduzione delle sezioni termoelettriche, già a regime, da parte del gestore".

Se, infatti, come evidenziato dalla stessa Dr.ssa Romano nella citata nota MSE 0032410, i periodi di "avviamento" e di "arresto" rappresentano condizioni diverse da quelle di normale esercizio e sono soggetti alla disciplina di cui al comma 7 art. 7 del D.lgs n. 59/2005, lo stesso si può affermare con tutta evidenza anche per la "fase di avviamento e collaudo", che, quindi, indipendentemente dal combustibile utilizzato, è una fase a pieno titolo ricadente nelle condizioni diverse dal normale esercizio e conseguentemente soggetta alla medesima disciplina.

Nella medesima nota MSE 0032410 la Dr.ssa Romano fa inoltre rilevare l'"ovvia circostanza che la messa a punto degli impianti e del ciclo produttivo nel suo complesso determina un funzionamento in prova delle varie sezioni termoelettriche incompatibile con le prescrizioni dettate nel documento di autorizzazione".

Orbene è proprio partendo da tale assunto che la ratio della norma - che, come riportato nel "considerando n. 8 della premessa Dir. 96/61/CEE", risiede nella "riduzione al minimo" delle emissioni, "per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso" - fa discendere che le prescrizioni contenute nell'autorizzazione per il normale esercizio dell'impianto non siano riferibili alle fasi diverse dal normale esercizio e che quindi siano previste specifiche misure ad hoc.

Pertanto stante la chiarezza del dettato normativo rappresentato dal D.lgs n. 59/2005 e dagli ambiti di applicazione come individuati all'articolo 267 del d.lgs 152/2006, il procedimento di riesame in itinere non potrà considerarsi compiutamente svolto e l'autorizzazione unica n°55/02/2003 non potrà considerarsi pienamente legittima se tale carenza non sarà sanata e non saranno inserite, tra le altre, le specifiche prescrizioni inerenti le situazioni diverse dal normale esercizio.

Quanto sopra esposto anche in risposta alla nota della Direzione generale per la salvaguardia ambientale a firma Ing. Bruno Agricola Prot DSA-2008-0036930 del 15.12.2008, nella quale si afferma che

"si ritiene opportuno segnalare che tutti i contributi e le segnalazioni relative ad aspetti non oggetto del riesame (quali ad esempio la valutazione d'impatto ambientale dell'opera, la traduzione in prescrizione degli impegni volontariamente assunti da Enel, la definizione, con riferimento a fasi di esercizio non a regime, di prescrizioni e limiti di inquinanti già espressamente citati nell'autorizzazione unica) non potranno essere considerate da questo Ministero nell'ambito del procedimento in avvio".

Peraltro desta notevole perplessità che, pur nella dichiarata consapevolezza di "possibili problemi inerenti la rispondenza dell'autorizzazione unica con la disciplina comunitaria recata dalla citata direttiva IPPC" l'Ing. Agricola giunga a tale conclusioni che si pongono in netta contraddizione con quanto rappresentato dallo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella persona del dott. Giuseppe Lo Presti, nell'ambito della Conferenza dei Servizi svoltasi il 18/03/2008 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e riconfermato con nota prot. DSA-2008-0011263 del 22 aprile 2008 a firma dello stesso Ing. Agricola ovvero che:

"Stante il perdurare del quadro sopra delineato, rimane elevato il rischio di esposizione a possibili procedure di infrazione a livello comunitario e della impugnazione diretta dell'autorizzazione medesima dinanzi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, da parte di qualunque cittadino dopo la messa in esercizio dell'impianto".

Né può essere giustificativa di tali conclusioni l'affermazione che "Il Ministero dello Sviluppo economico...omissis... ha ritenuto piuttosto sufficiente disporre il riesame dell'autorizzazione unica limitatamente ai seguenti due aspetti...omissis..."

In quanto è evidente che il ruolo di detto Ministero si esaurisce, come normato dall'art.17, comma 4, D.lgs n. 59/2005, nel verificare la necessità di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto, e che lo stesso Ministero, nella nota DSA - 2008 - 0032802, a firma della dott.sa

Sara Romano, nell'approfondire i dettagli dell'istruttoria tenutasi, ribadisce "...**la competenza piena ed esclusiva del Ministero dell'Ambiente per il procedimento di riesame dell'AIA e per l'integrazione dell'autorizzazione all'epoca rilasciata su tutti i punti che dovessero risultare carenti nel corso dell'istruttoria**"

2. Arsenico

Per consentire una adeguata comparazione tra i criteri espressi nel DLgs. 59/05 e la presunta applicazione dello stesso, giova ovviamente citare il documento a firma Enel (da pag. 1 a pag. 3 'Elementi integrativi in merito ai valori di emissione della Centrale di TorreValdaliga Nord) nel quale, fin troppo semplicisticamente, si liquida la richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare imputando 'la mancanza dell'arsenico ad un refuso redazionale e pertanto emendabile con una errata corrige', mentre la mancata citazione dei limiti di fluoro e cloro viene addotta '*alla scarsa significatività della loro presenza nelle sostanze in emissione...*'.

Sostenendo la suddetta tesi, il soggetto gestore si limita ad aggiungere l'arsenico ai nove metalli (Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn) le cui emissioni erano state precedentemente autorizzate per un valore di 0,5 mg/Nm³ (valore autorizzato per ciascuna delle tre sezioni) e pertanto le emissioni dichiarate nel documento in analisi diventano facilmente:

AS+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn<=0,5 mg/Nm³.

Inoltre desta particolare perplessità leggere che la società Enel rileva "*che i limiti fissati erano, come a suo tempo dichiarato, 'più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria' dell'ordine di oltre il 50%*", e che ritenga così di aver soddisfatto sia il comma 3 dell'art. 7 del DLgs. 59/05, sia quanto previsto nel DLgs 152/06 che, per i grandi impianti di combustione di potenza termica superiore ai 100 MW, fissa il limite per tale inquinante in 0,5 mg/Nm³ come somma con il cromo esavalente (Cr VI), il cobalto (Co), e la frazione respirabile ed insolubile del nichel (Ni):

- arsenico + cromo (VI) + cobalto + nichel (respirabile) = 0,5 mg/m³.

E' innanzitutto importante osservare che quelli sopra indicati dal DLgs. 152/06, sono valori massimi e non limiti alle emissioni e che i limiti vanno stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale, dovendo essere non superiori ai valori massimi riportati, congruenti con l'adozione delle migliori tecniche disponibili e dovendo tener conto del contesto ambientale in cui l'impianto opera.

Nonostante questa doverosa nota, l'applicazione delle norme comunitarie sui 'grandi impianti di combustione', così come applicata dal DLgs 152/2006 e successive modificazioni, avviene nell'ambito del DLgs. n. 59 del 2005 che disciplina il riesame in questione.

Ciò detto, per meglio comprendere l'infondatezza e la scarsa credibilità di quanto Enel comunque sostiene, prima di esprimere le dovute osservazioni limitatamente ai paragrafi che trattano "arsenico" e "fluoro e cloro" (pag. 1, 2, 3 di Elementi integrativi in merito ai valori limite di emissioni della Centrale di Torrevaldaliga Nord - rif. Lettera MATTM del 22 luglio 2008), è d'obbligo fare alcune ulteriori osservazioni.

Ai sensi della normativa citata, nonché dall'esame dei dati dichiarati in precedenza da Enel e dai limiti autorizzati successivamente con MAP 55/02/2003, appare impossibile che non sia riportata la caratterizzazione della composizione chimica del carbone che sarà utilizzato all'impianto sulla cui base identificare in modo completo dette sostanze.

Tale questione viene anzi liquidata in modo molto sbrigativo e superficiale, affermando che

"i valori limite sopra indicati risultano in linea con i valori attesi di emissione, tenuto conto della variabilità del combustibile utilizzato e delle prestazioni presumibili degli impianti di abbattimento."

Come si vede, non viene riportato alcun dato cardinale (quantitativo) relativo ai valori di emissione attesi all'impianto.

Dovrebbe suscitare particolare allarme che Enel abbia rappresentato i bilanci di materia dei metalli pesanti precisando che 'sono da ritenere come stime previsionali medie a carattere puramente orientativo; esse prendono spunto dai dati sperimentali riportati nel documento IRSA CNR "Sperimentazione Orimulsion"... pertanto costituiscono solo una condizione 'calcolata'...con un carbone ipotetico, 'costruito'...(pag. 37 di Chiarimenti ed integrazioni di Enel Produzione alla nota del Ministero dell'Ambiente prot.n.8357/VIA/A.O.13.B del 1° agosto 2003).

L'Orimulsion ha requisiti completamente diversi dal carbone, pertanto i riferimenti forniti dalla Società non hanno alcuna conseguenza con quelli attesi con il carbone che Enel, pur utilizzando in altre centrali, ha preferito non prendere in considerazione per fornire riferimenti reali e certi.

Dalla comparazione tra i valori medi del carbone di varie provenienze riportati nella tavola 4.33 a pag. 219 nel BREF Draft_2 versione marzo 2003 ed il 'carbone' rappresentato da Enel, emergono:

- notevoli quantità minori di arsenico (oltre a cadmio, manganese, antimonio, stagno e tallio)
- in generale risulta un contenuto complessivo di metalli pesanti del 25% più basso rispetto alla media calcolata da quelli rappresentati nella tavola 4.33 a pag. 219 nel BREF Draft_2 versione marzo 2003.

Ciò nonostante, dall'elaborazione e comparazione tra i *valori teorici* dei metalli pesanti ricavati dal carbone rappresentato da Enel (stima ad opera dei periti del Tribunale di Civitavecchia nel corso della causa n. 521/04 r.g.a.c.), sulla base delle quantità orarie emesse rappresentate a pag. 37 di 'Chiarimenti ed integrazioni di Enel Produzione alla nota del Ministero dell'Ambiente prot. N. 8357/VIA/A.O:13.B. del 1° agosto 2003', e quelli del BREF sopra citato, emergono valori percentuali di arsenico superiori ai limiti massimi consentiti, sia nei fumi che nelle ceneri pesanti e nel gesso.

Per motivi analoghi, pur dovendoci in questa sede esprimere limitatamente alle integrazioni richieste ad Enel, risulta impossibile non far riferimento alle emissioni dei metalli precedentemente autorizzati.

Di fatto il Ministero delle Attività Produttive ha autorizzato valori di emissione per il gruppo 'As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V e Sn' che sono mediamente superiori del 600% a quelli consentiti.

In conclusione, non solo in letteratura non è riscontrabile il contenuto dei metalli pesanti del carbone 'teorico' rappresentato da Enel, ma è sicuramente insostenibile la tesi per cui Enel avrebbe subito criteri restrittivi nei limiti alle emissioni che le sono stati richiesti, così come da decreto MAP 55/02/2003 del 24 dicembre 2003.

Quanto più desta stupore, non che Enel sottovaluti le conseguenze dell'impatto che avrà il funzionamento a carbone di Torrevaldaliga Nord e le ripercussioni negative dirette e indirette sulla salute delle popolazioni limitrofe e sull'ambiente, ma che gli organi preposti non abbiano rilevato tali e tante incongruenze ed abbiano piuttosto autorizzato emissioni per valori non compatibili con la normativa attinente.

I limiti prescritti nel decreto MAP, pari a 0,5 mg/Nm³ per ciascuna delle tre sezioni presenti, non sono comprensibili tenuto conto delle preoccupazioni espresse nella valutazione d'impatto ambientale in merito alla

significativa presenza nel suolo e nell'aria dei metalli pesanti, incluso l'arsenico, nelle zone limitrofe della centrale di TVN, e accertata dai prelievi effettuati nell'ambito dello studio preliminare del progetto.

Ciò a significare che in alcun modo può essere ritenuto soddisfatto il comma 3 dell'art. 7 del DLgs. 59/05 che, in quanto "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", non trova alcun riscontro nei valori autorizzati con Decreto MAP 55/02/2003 del 24 dicembre 2003.

Tanto era dovuto in risposta ad Enel circa l'infondatezza della tesi sostenuta, che la vedrebbe vittima di criteri troppo restrittivi a fronte dei limiti indicati sia dalla normativa italiana, sia da quella europea; a dimostrazione delle infrazioni che si andrebbero ad attuare con la messa in esercizio di Torrevaldaliga Nord con alimentazione a carbone, alleghiamo le seguenti tabelle relative alle emissioni in atmosfera redatte dai periti del Tribunale di Civitavecchia nel corso della causa n. 521/04 r.g.a.c. contenenti:

- Comparazione tra arsenico calcolato con i valori dichiarati nel bilancio di materia nella nota "Chiarimenti ed integrazioni di Enel Produzione alla nota del Ministero dell'Ambiente prot.n.8357/VIA/A.O.13.B del 1° agosto 2003" (pag.37) e i valori medi calcolati con quelli riportati per le varie provenienze del carbone nella tavola 4.33 nel BREF versione marzo 2003 pag.219. (tab. 1)
- Comparazione delle percentuali calcolate con i valori dichiarati dall'ENEL (1) e quelle riportate al BREF di riferimenti (versione marzo 2003) Tavola 4.40 (pag.228). (tab. 2)
- Comparazione tra i valori autorizzati dal Decreto M.A.P. n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 e i valori associati alle BAT per la combustione riportati al BREF draft 2 (versione marzo 2003) pag. 255-257-260-261. (tab. 3)
- Flussi di massa e valori specifici dei metalli pesanti –comparazione dati rappresentati da Enel s.p.a. in 'Chiarimenti ed integrazioni di Enel Produzione alla nota del Ministero dell'Ambiente prot. N. 8357/VIA/A.O.13.B. del 1° agosto 2003 (tab. 4)
- Calcolo dei flussi di massa dei metalli pesanti (tab. 5)
- Comparazione dei flussi di massa e relative emissioni specifiche tra i valori rappresentati da Enel Produzione e quelli autorizzati dal decreto MAP n. 55/02/2003 (tab. 6)

Dalle seguenti tabelle sono rilevabili conseguentemente:

1. valori arsenico presente nelle emissioni (da autorizzare)
2. valori relativi al gruppo dei nove metalli presenti nelle emissioni e già autorizzati
3. valori relativi a selenio, palladio, platino e berillio presenti nelle emissioni e non ancora autorizzati come invece previsto dal DLgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 nell'allegato III (articolo 2, comma 1, lettera g).

2.2 Tabelle comparative

Tabella 1
- Metalli pesanti -

Comparazione del contenuto dei metalli pesanti calcolato con i valori dichiarati nel bilancio di materia nella nota "Chiarimenti ed integrazioni di Enel Produzione alla nota del Ministero dell'Ambiente prot.n.8357/VIA/A.O.13.B del 1° agosto 2003" (pag.37) e i valori medi calcolati con quelli riportati per le varie provenienze del carbone nella tavola 4.33 nel BREF versione marzo 2003 pag.219.

Metalli pesanti	Australia	Canada	US	Contenuto medio dei carboni	Quantità calcolate con i dati Enel	DIFFERENZE
	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	%
Ceneri %	12,5	12,9	9,9	11,77	(10-13) 11,5	-
As	1,4	2,9	8,7	4,33	2	-117
Be	1,4	0,8	1,9	1,37	1,5	+ 9
Cd	0,06	0,3	0,24	0,20	0,1	- 100
Co	-	-	6,2	6,20	5	- 24
Cr	7,4	7,4	13,9	9,57	25	+ 62
Cu	13,3	16,9	16,6	15,60	13	- 20
Hg	0,04	0,05	0,11	0,07	0,1	+ 33
Mn	132	149	19	100,00	33	- 203
Ni	9,5	7,3	10,7	9,17	21	+ 56
Pb	4,8	6,8	8,6	6,73	19	+ 65
Pd	-	-	-	-	0,05	-
Pt	-	-	-	-	0,08	-
Sb	-	-	1,15	1,15	0,3	- 283
Se	0,8	1,1	3,9	1,93	1,5	- 29
Sn	-	-	25,9	25,90	1,5	- 1627
Tl	0,15	0,1	0,5	0,25	0,1	- 150
V	14,8	30	23,3	22,70	41	+ 45
totali	185,65	222,65	142,40	205,73	164,23	- 25

Note: - Dal calcolo sono esclusi i carboni, provenienti da altre località nel mondo, aventi ceneri superiori al 13%

Tabella 2
Metalli pesanti

Bilanci di materia per l'arsenico, il cadmio, il mercurio e il piombo.

Comparazione delle percentuali calcolate con i valori dichiarati dall'ENEL (1) e quelle riportate al BREF
(versione marzo 2003) Tavola 4.40 (pag.228)

Inquinanti	Valori in percentuale calcolati in base a quelli rappresentati dall'Enel (1)	Valori in percentuale riportati nel BREF versione marzo 2003 Tavola 4.40 (2)	Differenze tra i valori rappresentati dall'Enel e quelli riportati nel BREF (versione marzo 2003)
(*) Percentuali nelle ceneri pesanti (fondo caldaia)			
Arsenico	10,9	1,6 + 7,5	+ 85,3 + + 31,2
Piombo	12,4	3,1 + 11,3	+ 75,0 + + 8,9
Cadmio	11,5	1,8 + 8,9	+ 84,3 + + 22,6
Mercurio	6,9	2	+71
(*) Percentuali nelle ceneri leggere o volanti			
Arsenico	76,3	88 + 91,2	- 15,3 + - 19,5
Piombo	© 87,0	81 + 94	+ 6,9 + - 8,05
Cadmio	80,5	89,8 + 95	- 11,5 + - 18,01
Mercurio	48,1	17 + 39	+ 64,7 + + 18,9
Percentuali nel gesso e nei sali			
Arsenico	9,0	0,4 + 1,19	+ 95,5 + + 86,8
Piombo	0,2	0,9 + 1	- 350 + - 400
Cadmio	5,5	1,1 + 3,5	+ 80 + + 36,4
Mercurio	© 35,0	27 + 41	+ 22,8 + - 17,1
Percentuali nei fumi (camino)			
Arsenico	3,8	0,18	+ 95,3
Piombo	0,3	0,17	+ 43,3
Cadmio	2,5	0,19	+ 92,4
Mercurio	10,0	18 + 32	- 80 + - 220

-(*) Le percentuali sono state ricavate tenendo presente, quanto riportato nel SIA dell'Enel (pag.127), che la frazione pesante delle ceneri prodotte dalla combustione del carbone è del 12,5% (10-15%)

- (1) Chiarimenti ed integrazioni di Enel Produzione alla nota del Ministero dell'Ambiente prot.n.8357/VIA/A.O.13.B del 1° agosto 2003 (pag.37).

- (2) per la comparazione sono state scelte caratteristiche impiantistiche analoghe a quelle che saranno installate nella futura centrale a carbone (Hard coal, dry bottom boiler -DBB-) con caldaia a fondo asciutto; per quanto concerne l'abbattimento delle polveri nel documento referente cita i precipitatori elettrostatici (ESP) rispetto ai filtri a tessuto (FF) che saranno installati nella centrale di TVN.

- © valore compatibile

Tabella 3
Emissioni in atmosfera -

Comparazione tra i valori autorizzati dal Decreto M.A.P. n.55/02/2003 del 24 dicembre 2003 con i valori associati alle BAT per la combustione del carbone riportati al BREF draft 2 (versione marzo 2003) pag.255-257-260-261.

Inquinanti	Unità di Misura	Decreto n.55/02/2003 Valori in concentrazione al camino autorizzati x sezione	Valori in concentrazione associati alle BAT x impianti > 300 MWh riportati nel Draft 2 versione marzo 2003	Differenze tra i valori autorizzati e quelli associati alle BAT %
NO _x	mg/Nm ³	100	90 + 150	(+ 10) + (- 50)
SO ₂	mg/Nm ³	100	20 + 100	(+ 80) + (0)
Polveri	mg/Nm ³	15	5 + 10	(+ 66.7) + (+ 33.3)
CO	mg/Nm ³	n.a.	30	-
HCl	mg/Nm ³	n.a.	1 + 5	-
HF	mg/Nm ³	n.a.	1 + 5	-
NH ₃	mg/Nm ³	5	5	0
Mercurio	mg/Nm ³	0,05	0,03	+ 40
Cd, Tl	mg/Nm ³	0,05	(1)	-
(As), Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V e Sn	mg/Nm ³	0,50	(1)	-
IPA	mg/Nm ³	0,01	n.c.	-
Diossine	ng/Nm ³	0,10	n.c.	-

n.a.: inquinante non autorizzato

(As) nel Decreto M.A.P. n. 55/02/2003 l'arsenico non è stato autorizzato

n.c.: inquinanti non citati

Tabella 4
Emissioni in atmosfera
- Flussi di massa e Valori specifici dei Metalli Pesanti -
Comparazione dati rappresentati dall'Enel Produzione nell'Allegato 2 (*)

Metalli pesanti	Valori in concentrazione dichiarati (1)	Flussi di massa calcolati		Emissioni specifiche calcolate		Differenze tra i valori %
	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	Kg/anno (tre sezioni)		mg/kwh (tre sezioni)		
		1 sezione	Colonna A (1)	Colonna B (2)	Colonna A (1)	
As	7,5	307,13	292,50	23,86	22,73	- 5
Be	0,3	12,29	19,50	0,95	1,52	+ 37
Cd	0,1	4,10	9,75	0,32	0,76	+ 58
Co	0,5	20,48	19,50	1,59	1,52	- 5
Cr	9,5	389,03	390,00	30,23	30,30	0
Cu	2,5	102,38	97,50	7,95	7,58	- 5
Hg	0,8	32,76	39,00	2,55	3,03	+ 16
Mn	3,5	143,33	195,00	11,14	15,15	+ 26
Ni	6	245,70	292,50	19,09	22,73	+ 16
Pb	4,2	171,99	195,00	13,36	15,15	+ 12
Pd	0,3	12,29	9,75	0,95	0,76	- 26
Pt	0,1	4,10	3,90	0,32	0,30	- 5
Sb	0,3	12,29	19,50	0,95	1,52	+ 37
Se	4,1	167,90	195,00	13,05	15,15	+ 14
Sn	4,2	171,99	156,00	13,36	12,12	- 10
Tl	0,1	4,10	3,90	0,32	0,30	- 5
V	31,5	1289,93	1170,00	100,23	90,91	- 10
totali	75,5	3091,79	3108,30	240,22	241,52	+ 1

Nota: (*) Allegato 2 Chiarimenti ed integrazioni di Enel Produzione alla nota del Ministero dell'Ambiente prot.n.8357/VIA/A.O.13.B del 1° agosto 2003

(1) Colonna A - Valori elaborati con i dati riportati in concentrazione a pag. 33 (colonna - Valori attesi) dell'Allegato 2

(2) Colonna B - Valori elaborati con i dati riportati nel bilancio di materia a pag. 37 (colonna - fumi) dell'Allegato 2

Tabella 5

Emissioni in atmosfera
Calcolo dei flussi di massa dei metalli pesanti

Metalli pesanti		valori dichiarati nelle emissioni dall'Enel per tre sezioni (1)		(2) elaborati per classi secondo quanto previsto nell'autorizzazione	flussi di massa calcolati in base alle concentrazioni autorizzate	fattori di emissione definiti dalla energia di 12.870 GWh/anno
(4)	Conc. aut.	g/h	(a) %	(b) %	(c) Kg/anno	mg/kwh
Se	n.a.	30,0	6,27	85,47	-	-
Be	n.a.	3,0	0,63	8,55	-	-
Pd	n.a.	1,5	0,31	4,27	-	-
Pt	n.a.	0,6	0,13	1,71	-	-
totali	-	35,1	7	100	-	-
As	(3) autorizzati come somma 0,5 mg/Nm ³ x sezione	45,0	9,41	10,34	2069	161
Co		3,0	0,63	0,69	138	11
Cr		60,0	12,55	13,79	2759	214
Cu		15,0	3,14	3,45	690	54
Mn		30,0	6,27	6,90	1379	107
Ni		45,0	9,41	10,34	2069	161
Pb		30,0	6,27	6,90	1379	107
Sb		3,0	0,63	0,69	138	11
Sn		24,0	5,02	5,52	1103	86
V		180,0	37,64	41,38	8276	643
totali	-	435	91	100	20000	1554
Cd	0,05 mg/Nm ³	1,5	0,31	71,43	1429	111
Tl	x sezione	0,6	0,13	28,57	571	44
totali	-	2,1	0,44	100	2000	155
Hg	0,05 mg/Nm ³	6,0	1,25	1,38	2000	155
tot gen.	-	478,2	100	100	-	-

Tabella 6
Emissioni in atmosfera - Metalli Pesanti -

Comparazione dei flussi di massa e relative emissioni specifiche tra i valori rappresentati dall'Enel Produzione con quelli autorizzati dal decreto MAP n.55/02/2003 (Tabella 11)

Note: (1) Chiarimenti ed integrazioni di Enel Produzione alla nota del Ministero dell'Ambiente prot.n.8357/VIA/A.O.13.B del 1° agosto 2003 (pag. 33).

Metalli pesanti	Flussi di massa		Emissioni specifiche		Percentuali
	calcolati in base ai valori dichiarati in concentrazione dall'Enel (1)	calcolati in base alle concentrazioni autorizzate (2)	calcolati in base ai valori dichiarati in concentrazione dall'Enel (1)	calcolati in base alle concentrazioni autorizzate (2)	Differenze per i flussi di massa e per le emissioni specifiche
	Kg/anno	Kg/anno	mg/kwh	mg/kwh	%
Se	167,90	n.a.	13,05	-	-
Pd	12,29	n.a.	0,95	-	-
Pt	4,10	n.a.	0,32	-	-
Be	12,29	n.a.	0,95	-	-
V	1289,93	8276	100,23	643	+ 542
Cr	389,03	2759	30,23	214	+ 608
Mn	143,33	1379	11,14	107	+ 861
Ni	245,70	2069	19,09	161	+ 743
Co	20,48	138	1,59	11	+ 592
Cu	102,38	690	7,95	54	+ 579
Sn	171,99	1103	13,36	86	+ 544
Sb	12,29	138	0,95	11	+ 1058
Pb	171,99	1379	13,36	107	+ 701
As	307,13	2069	23,86	161	+ 575
totali	2854,25	20000	221,76	1554	+ 601
Tl	4,10	571	0,32	44	+ 13650
Cd	4,10	1429	0,32	111	+ 34588
totali	8,40	2000	0,64	155	+ 24119
Hg	32,76	2000	2,55	155	+ 5978

2.2 Caratteristiche dell'arsenico ed effetti sulla salute umana.

L'arsenico è stato dichiarato cancerogeno per l'uomo dal Department of Health and Human Services (DHHS), dall'International Agency for Research on Cancer (IARC) e dall'EPA (il dipartimento USA per la protezione dell'ambiente). L'assorbimento di quantità specifiche di arsenico intensifica le probabilità di sviluppo di cancro della pelle, di cancro polmonare, di cancro al fegato, alla vescica, al rene e di cancro linfatico.

Causa inoltre l'aumento della pressione arteriosa, malattie del sistema cardiovascolare, del sistema nervoso e compromette l'efficacia dell'insulina aumentando l'incidenza del diabete.

E', tra gli elementi in traccia, uno dei più mobili sia nell'idrosfera che nell'atmosfera e nella crosta terrestre è presente naturalmente in concentrazioni relativamente basse (2 ppm), ma i livelli nel terreno oscillano anche a seconda della presenza di contaminazioni industriali. L'arsenico può essere poi facilmente veicolato nelle altre sfere geochimiche attraverso polveri trasportate dal vento.

Problemi ambientali da rilascio di Arsenico nelle acque naturali sono stati segnalati grazie a risultati che indicano la presenza di estese ed intense anomalie di questo elemento nei mezzi superficiali (acque, sedimenti fluviali e marini, suoli) del Lazio e della Campania (Dall'Aglio; 1996).

Attività antropiche, come la combustione del carbone interferiscono sul ciclo dell'arsenico, immettendo nell'ambiente ulteriori pericolose quantità di questo elemento. L'arsenico è tra gli elementi tossici più noti e non sembra svolgere alcuna funzione essenziale per lo sviluppo e la crescita delle specie viventi. Anzi, può invece causare danni gravi ed irreversibili se supera determinati limiti nell'ambiente in generale e in particolare nei mezzi capaci di essere assorbiti (come cibi, acque potabili, atmosfera).

Ciò che rende ancora più pericoloso questo elemento come altri, è la tendenza a dar luogo a naturali processi di accumulo lungo la catena alimentare. L'arsenico infatti viene facilmente assimilato dalle piante e da queste può essere trasferito agli animali superiori; ogni volta che si passa poi da un livello trofico ad uno superiore le biomasse diminuiscono e la concentrazione dell'elemento nei tessuti aumenta enormemente, mettendo in serio rischio la salute degli animali superiori, uomo compreso.

Il carbone arriva a contenere fino a 35 grammi di arsenico per ogni 1.000 grammi di sostanza a secondo della provenienza (Jack C. coll, 2003).

L'attività umana è responsabile del rilascio in atmosfera di 80.000 tonnellate di arsenico all'anno liberate dalla combustione dei combustibili fossili e, per comprenderne la pericolosità, basti sapere che il rischio incrementale di tumore corrisponde ad 1 caso su un milione per ogni 0,4 ng/m³ (Risk based concentration tables, U.S. EPA 2003).

E' bene specificare che non esistono livelli di arsenico non dannosi.

La combustione del carbone emette nell'aria soprattutto polveri di diametro compreso tra 0.1 - 0.5 µm e l'efficacia dei filtri a manica, tecnologia definita d'avanguardia nella limitazione delle emissioni di materiale corpuscolato, si riduce sensibilmente per le polveri di diametro < 1 µm.

Inoltre, la maggior parte del PM prodotto dalla combustione del carbone si forma successivamente alla emissione dei fumi (PM secondario), come conseguenza della condensazione di altri inquinanti emessi in forma gassosa. I metalli come l'arsenico sono veicolati soprattutto da polveri dello stesso diametro di quelle prodotte dalla combustione del carbone (Review of the U.S. Department of Energy Office of Fossil).

La presenza di composti metallici nei fumi di combustione è conseguenza diretta del contenuto di metalli presente inizialmente nel combustibile. Di norma i metalli tendono ad evaporare durante la fase di combustione e a ricondensare in fase di raffreddamento, andando ad adsorbirsi sulle particelle di polveri presenti nei fumi.

Ne consegue che le MTD per la riduzione dei metalli 'consisterebbero' in una rimozione delle polveri tramite filtri a maniche (riduzione stimata >99,99%) o filtri elettrostatici ad elevata efficienza (riduzione stimata >99,95%).

L'ulteriore dubbio che permane riguarda, oltre l'efficacia, l'efficienza dei filtri, inclusi quelli a manica durante il normale esercizio; è un problema comune a tutte le tecniche normalmente adottate ed attiene alla capacità di manutenzione costante delle apparecchiature, unica garanzia di funzionamento nel tempo nel rispetto delle caratteristiche del progetto. Dubbio sostanziato del fatto che non necessariamente si rileva una soluzione tempestiva in casi di disfunzione.

In sede di procedimento relativo alla centrale di Polesine Camerini, a pag. 126 si legge: "...Egidio Beltrame, tecnico di esercizio ENEL, ausiliario del capo sezione Padoan, ha affermato all'udienza del 26.10.05 che gli elettrofiltri a volte si bloccavano; si interveniva per il loro ripristino mentre la centrale funzionava; a volte si attendeva la fermata complessiva del gruppo, in genere il fine settimana. Guasti agli elettrofiltri avvenivano una o due volte al mese per gruppo..."

Anche i filtri a manica sono soggetti a possibili inconvenienti di esercizio e sarebbe stato utile un passaggio più esplicito in merito alla gestione d'esercizio e alla manutenzione programmata per il dispositivo di particolare criticità.

In qualsiasi caso, la prevista emissione in atmosfera di 6,3 milioni di Nm³ di fumi ogni ora per 6.500 ore/anno (pari a 40.950.000 di m³/anno), garantisce l'emissione dalla ciminiera di un'enorme quantità di polveri molto fini e, conseguentemente, di arsenico.

3. Quadro ambientale

L'arsenico che verrà immesso nell'aria, nell'acqua e nel suolo ambiente dalla centrale di Torrevaldaliga Nord va ad inserirsi in un contesto territoriale gravemente compromesso sia a livello ambientale che a livello sanitario.

Lo stesso decreto V.I.A n.0680/2003, mette in evidenza che nella zona di Sant'Agostino, un'area rurale a ridosso della centrale di T.V.N. dove risiedono centinaia di famiglie, la rilevazione di "elevati valori di arsenico" (+ 10 rispetto a quanto consentito dalla legge con picchi di + 40) e nichel costituisce un segnale di allarme da considerare con grande attenzione [pag. 21, riga 28; pag. 16, riga 32], "...sebbene le stime attese relative ai metalli pesanti siano molto basse..."

Malgrado esistano problemi rilevanti circa l'affidabilità della campagna di misurazione svolta da Enel, il commento della commissione di valutazione delle procedure VIA è il seguente:

'Arsenico. Analizzando i valori delle due campagne di indagine, Enel dichiara che "si riscontrano superamenti dei valori proposti nella direttiva comunitaria in fase di preparazione".

Ma in realtà il problema va ben oltre il superamento di una normativa che all'epoca era in fase di preparazione (Direttiva 2004/107/CE).

I valori rilevati da Enel e riportati in forma grafica nello Studio di Impatto Ambientale vanno da un minimo di 1ng/m³ (Aurelia, inverno 2001) ad un massimo di **200 ng/m³** (S.Agostino, inverno 2001). Nella stazione di campionamento di S.Agostino (non influenzata significativamente dal traffico) il valore medio delle misure di questo inquinante, calcolato **sulla base dei dati presentati da Enel in forma grafica, risulta pari a circa 50ng/m³**; dati ancor più preoccupanti se consideriamo che la centrale di Torrevaldaliga Nord, nel 2001, ha funzionato a circa il 40% della sua potenzialità.

La Direttiva europea del 15 dicembre 2004 n.107 fissa i valori limite per gli inquinanti atmosferici presenti nell'aria delle nostre città che il Parlamento Europeo ha ritenuto pericolosi per la salute delle popolazioni. Tra questi, oltre a nichel e cadmio, c'è l'arsenico.

Tale direttiva costituisce un punto di riferimento obbligatorio per i responsabili della salute pubblica e fissa il valore limite per l'arsenico in 6 ng/m³ (media annuale), valore ben lontano da quelli risultanti dai rilevamenti effettuati.

La direttiva europea sulla qualità dell'aria è stata recepita nel 2007 anche in Italia e modificata nel 2008, prescrivendo proprio il monitoraggio dell'arsenico.

Ma il ritardo e le difficoltà della giurisdizione italiana nel recepire completamente la direttiva comunitaria, nulla tolgono alla validità dei limiti indicati, né alle aspettative del Parlamento Europeo teso a legiferare in prospettiva di un miglioramento della qualità ambientale e dello stato sanitario pubblico.

Citiamo dalla nota di trasmissione 'Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali', del Consiglio dell'Unione Europea, Bruxelles 14 gennaio 2008(all.5):

'Azione 1. Garantire il recepimento integrale della legislazione sulle emissioni industriali

La legislazione volta a limitare le emissioni industriali è stata concepita per la tutela e il miglioramento dell'ambiente in Europa e per la tutela della salute e del benessere dei cittadini europei. Il successo di una normativa dipende, in primo luogo, da un recepimento efficace nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri. Vari Stati non hanno provveduto a recepire integralmente la direttiva IPPC e la normativa connessa sulle emissioni industriali entro le scadenze previste. La Commissione prenderà pertanto tutti i provvedimenti necessari, compresi i procedimenti d'infrazione, per garantirne il recepimento integrale e corretto.'

L'arsenico rilasciato dagli impianti di produzione di energia e da tutti i processi di combustione, viaggia in atmosfera attaccato alle polveri sottili (Pm10 e frazioni inferiori) e gli effetti dell'inquinamento derivante dalla combustione del carbone saranno sentiti per aree molto estese grazie alla veicolazione dei venti.

L'ambito delle ricadute non può limitarsi alla superficie di 25 * 31 Km come è stato rappresentato da Enel. E' noto dal punto di vista scientifico che le particelle più fini (PM_{2.5}) vengono trasportate a lunga distanza, anche a centinaia di Km in poche ore. Tale capacità è ben riconosciuta nelle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2000, Air Quality Guidelines). L'ambito di interesse delle ricadute delle emissioni dalla centrale è un ambito regionale (e nazionale) e non può limitarsi ai pochi Km² in prossimità dell'impianto. Dal momento che le emissioni del nuovo impianto sono caratterizzate da particelle la cui frazione granulometrica è molto piccola (più piccola delle frazioni attualmente emessa, come indicato dalla relazione istruttoria VIA), sarebbe pertinente conoscere il contributo delle emissioni primarie in aree altamente urbanizzate come quella di Roma.

E non a caso, tenuto conto delle problematiche collegate anche alla centrale Enel di Brindisi Sud alimentata a carbone, con riferimento all'ordinanza del sindaco di Brindisi che ha vietato l'utilizzo delle colture per inquinamento dei terreni circostanti gli impianti, c'è legittima preoccupazione anche nei comuni limitrofi a Civitavecchia, dove l'attività economica è improntata prevalentemente sull'agricoltura (vedi Tarquinia).

Il notevole superamento dei livelli di arsenico rilevato in aria, rispetto ai livelli indicati dagli organismi internazionali, impone che al fine di una adeguata indicazione dei limiti da prescrivere per il suddetto metallo, si tenga presente che l'impianto andrà ad operare in una zona in cui insistono anche:

- la centrale di Torrevaldaliga Sud,
- la centrale di Montalto

- il porto, la cui attività è in notevole espansione sia dal lato crocieristico, ma anche commerciale, proprio in virtù dell'incremento del traffico che si avrà per il trasporto del carbone.

La popolazione civitavecchiese in particolar modo dunque, come la stessa città, andrebbero a subire l'effetto sommatorio di più attività altamente inquinanti che si svolgono in un contesto già fortemente critico in quanto penalizzato anche dai decenni di insediamento di Enel s.p.a. per produzione energetica ad olii combustibili.

3.1 Quadro sanitario della popolazione limitrofa a Torrevaldaliga nord.

Le tabelle esposte al paragrafo 2.2 riguardanti le stime sulle emissioni atmosferiche e l'analisi più aggiornata del quadro sanitario, indicano che nella popolazione di Civitavecchia sono presenti malattie di origine occupazionale ed ambientale in eccesso rispetto alla popolazione regionale.

E infatti, nonostante nello studio SIA e nei suoi approfondimenti sia stata ignorata la letteratura scientifica disponibile circa le caratteristiche sanitarie dell'area (es. documento del Dipartimento di Epidemiologia della ASL RME, i dati forniti da ASP Lazio, il Registro Regionale Dialisi, etc.), proprio lo studio commissionato da Enel che si limita a prendere in esame le statistiche di mortalità in un raggio di 100 km e 70 km avendo come centroide il comune di Tarquinia, sottolinea un eccesso di mortalità per tumore polmonare tra i residenti di sesso maschile del comune di Civitavecchia, pari al 24% nello studio dell'ASP e al 21% nello studio di SMA.

Particolarmente preoccupanti sono i risultati contenuti nello studio "Mortalità e ricoveri ospedalieri nell'area industriale di Civitavecchia" (V.Fano, F.Forastiere, P.Papini, V.Tancioni, A.Di Napoli, C.A.Pertucci) del dipartimento epidemiologico della ASL RM E e della Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, relativi al tumore polmonare e alla patologia respiratorio infantile, così come le malattie renali che indicano la necessità di un attento monitoraggio. Tutte patologie, queste, riconducibili alla presenza di quantità intollerabili di arsenico nell'ambiente.

La diagnosi epidemiologica della comunità indica un eccesso di morbosità e mortalità rilevante da un punto di vista di sanità pubblica e l'ampia variabilità degli indicatori di mortalità nel quadro regionale in presumibile rapporto con i molteplici fattori responsabili delle malattie, nulla tolgono al fatto che gli specifici indici di morbosità e mortalità sono in eccesso nell'area interessata, come, peraltro, chiaramente evidenziato nel "Documento di sintesi sulla conversione a carbone della centrale ENEL TVN di Civitavecchia" redatto dal Ministero della Salute in data 7 giugno 2007(all.6).

Questo è sufficiente per fornire il quadro epidemiologico sul quale si inserisce la centrale di Torrevaldaliga Nord, ma è comunque utile la lettura della seguente tabella (tab. 7) elaborata sulla base dei dati riportati nel documento <http://www.euro.who.int/document/eehc/ebakdoc08.pdf>, che fornisce una rapida indicazione dell'impatto del carbone sulle altre fonti energetiche, dimostrando come la scelta dell'utilizzo di questo combustibile influirà in senso peggiorativo in un contesto già altamente critico e compromesso.

Tabella 7

Indicatore	Carbone	Olio combust.	Gas	Biomasse	Idrolettrica
N. decessi	21.7	15.6	2.8	4.5	0
Anni vita persi	216.9	155.7	27.7	45.3	0

4. Fluoro e Cloro -

Le emissioni atmosferiche contengono gli inquinanti tipicamente prodotti dal processo di combustione, vale a dire ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri; tre tipologie dette macro-inquinanti per indicarne la prevalenza in termini di contenuto.

In quantità inferiore troviamo i micro-inquinanti, sostanze organiche ed inorganiche aventi un particolare interesse dal punto di vista igienico sanitario.

Il numero di micro-inquinanti presenti nei fumi è elevato e di natura molto varia; tra le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore troviamo anche il cloro ed il fluoro.

Sia l'acido cloridrico che quello fluoridrico hanno un elevato potere irritante e per esposizione acuta possono provocare irritazioni di congiuntive e mucose.

Secondo Enel (pag. 2) la mancanza di una esplicita evidenza nel Decreto autorizzativo dei due elementi in questione, è da riportare alla scarsa significatività della loro presenza nelle sostanze in emissione; approccio che le *'sembra conforme alla Direttiva dell'epoca, più avanti ripreso dal comma 3 dell'art. 7 del DLgs. 59/05 che prescrive ...valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa...'*

Come individuare la quantità significativa?

Ci appare del tutto legittimo e condivisibile il richiamo che l'S.p.A. fa sia alla Direttiva CE 96/91, nonché all'allegato IV della stessa, sia al DLgs. 59/2005 che ne è l'attuazione integrale; vogliamo dunque evidenziare che stando a quanto indicato dalle BAT per impianti >300 MWh riportati nel Draft 2 versione marzo 2003, le indicazioni dei valori massimi per acido cloridrico e acido fluoridrico sono le seguenti:

HCl mg/Nm^3 1 ÷ 5

HF mg/Nm^3 1 ÷ 5

Dalla comparazione tra i valori attesi da Enel e quelli associati alle BAT, sembra troppo semplicistico e riduttivo che Enel definisca la propria stima attesa di HCl e HF *'poco significativa'*.

(tab. 8)

Tabella 8

- Emissioni in atmosfera -

Comparazione tra i valori autorizzati dal Decreto M.A.P. n.55/02/2003 del 24 dicembre 2003 (allegato 2) con i valori associati alle BAT per la combustione del carbone riportati al BREF draft 2 (versione marzo 2003) pag.255-257-260-261.

Inquinanti	Unità di misura	Decreto n.55/02/2003 Valori in concentrazione al camino autorizzati x sezione	Valori in concentrazione associati alle BAT per impianti >300 MWh riportati nel Draft 2, versione marzo 2003	Valori attesi da Enel negli elementi integrativi ... pag. 3	Differenze tra i valori attesi e quelli associati alle BAT
HF	mg/Nm^3	n.a.	1 ÷ 5	<5	0 > + 5
HCl	mg/Nm^3	n.a.	1 ÷ 5	<25	+ 20 > + 25

Note: n.a.: inquinante non autorizzato

Tesi, quella della presenza poco significativa, così insostenibile che Enel ricorre ancora una volta all'ausilio DLgs. 152/06 che fissa un limite più elastico per l'acido cloridrico, tale da consentirle che la stima attesa rientri nei limiti massimi consentiti anche se, come anticipato a pag. 8 del paragrafo 2, quelli indicati dal DLgs. 152/06, sono valori **massimi e non limiti alle emissioni** ed i limiti vanno stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale, dovendo essere non superiori ai valori massimi riportati e congruenti con l'adozione delle migliori tecniche disponibili e dovendo tener conto del contesto ambientale in cui l'impianto opera.

Come espresso nella premessa, ribadito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e rilevato più volte dalla stessa Enel, l'intero procedimento ricade nell'ambito del DLgs. 59/05 in quanto recepimento della Direttiva 96/61/CE, pertanto i valori 'attesi' da Enel non sono conformi a quanto previsto dalla normativa così come non trova riscontro, nell'attuale contesto, l'applicazione della 152/06.

Altrettanto illegittimo che Enel consideri Torrevaldaliga Nord un 'impianto esistente' ai sensi del DLgs. 152/06 per poter giovare di limiti alle emissioni ancora più flessibili; difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto 59/05, unica normativa di riferimento per il procedimento in itinere, la centrale di Torrevaldaliga Nord è classificabile come 'impianto nuovo' e pertanto non individuabile nella definizione usata da Enel.

Anche prendendo in esame il documento BREF 2006, che Enel assicura essere stato di riferimento per il rispetto dei limiti di HCl e HF e di tutti gli altri limiti prescritti alle emissioni, i valori attesi non risultano comunque conformi a quelli indicati dalle migliori tecniche disponibili. (tabella 9)

Si legge nel documento Large Combustion Plant, Luglio 2006 (all.7), nella parte IV dedicata alle centrali alimentate a carbone, par. 4.5.11 (pag 279) relativo alle BAT associate alle emissioni ed in particolare a HCl e HF, che con la tecnica dello **scrubber** utilizzata per la riduzione di SO₂, il livello associato di emissioni è:

HCl = 1-10 mg/Nm³

HF = 1-5 mg/Nm³

Con la tecnica delle iniezioni di calcare per CFBC, invece, considerate come BAT per la riduzione di emissioni di SO₂ alternative al lavaggio, il livello associato di HCl è tra 15/30 mg/Nm³.

Ebbene, altrettanto significativa è la condizione posta dalla Regione Lazio ai fini del rilascio del parere favorevole nella VIA (pag. 26):

*"4. Si dovranno adattare le previste tecnologie di abbattimento dei fumi con l'inserimento di un sistema di lavaggio (**scrubber**) che catturi le particelle fini in uscita dal sistema DeSO_x. Tale soluzione impiantistica congiuntamente alla riduzione della potenza installata, dovrà garantire un tetto massimo annuo per le polveri pari a 585 tonnellate"*

Pertanto non solo i valori attesi da Enel non sono associabili alle Bat, ma vengono meno conseguentemente ad una delle condizioni poste dalla Regione Lazio ai fini del rilascio del parere favorevole all'intero progetto di riconversione a carbone.

Tabella 9
Comparazione tra i valori limite attesi da Enel ed i valori associati alle BAT nel BREF 2006

Inquinanti	Unità di misura	Decreto n.55/02/2003 Valori in concentrazione al camino autorizzati x sezione	Valori in concentrazione associati alle BAT per impianti >300 MWh riportati nel BREF 2006	Valori attesi da Enel negli elementi integrativi ..? pag. 3	Differenze tra i valori attesi e quelli associati alle BAT
HF	mg/Nm ³	n.a.	1 ÷ 5	<5	0 > + 5
HCl	mg/Nm ³	n.a.	1 ÷ 10	<25	+ 15 > + 25

5. Conclusioni – prima parte

Riassumendo quanto sinora esposto circa i valori limite di arsenico, cloro, fluoro e relativi composti attesi da Enel, stando a quanto previsto dal DLgs.59/05, dalla Direttiva IPPC, dal documento BREF di riferimento versione marzo 2003 in vigore al momento del rilascio del Decreto Autorizzativo 55/02/2003 e al documento BREF 2006 :

- **i valori attesi di arsenico pari a 0,5 mg/Nm³** dichiarati negli 'Elementi integrativi in merito ai valori limite di emissione della Centrale di Torrevaldaliga Nord' non sono compatibili con i valori relativi ai flussi di massa dichiarati e autorizzati nel Decreto MAP 55/02/2003 che **risultano essere nettamente superiori ai limiti massimi consentiti, nonché alle migliori tecnologie disponibili.**
- Nel caso si includesse l'arsenico tra i metalli già autorizzati con Decreto MAP 55/02/2003, il cui limite di emissione è pari a 0,5 mg/Nm³ per ciascuna delle tre sezioni, sia i flussi di massa dichiarati, sia i limiti autorizzati nello stesso decreto, risulterebbero essere comunque nettamente superiori ai valori massimi consentiti, nonché incompatibili con le migliori tecnologie disponibili.
- **i valori attesi di HCl** dichiarati da Enel negli 'Elementi integrativi in merito ai valori limite di emissione della Centrale di Torrevaldaliga Nord' **sono superiori ai limiti massimi consentiti** ai sensi della normativa che disciplina l'intero procedimento (DLgs. 59/05, Direttiva IPPC e BREF di riferimento versione marzo 2003 in vigore al momento del rilascio del Decreto MAP, nonché BREF 2006)
- i valori attesi di HF dichiarati da Enel sembrano compatibili con i valori massimi indicati nel BREF di riferimento e nel BREF 2006, salvo ulteriore comparazione da eseguire con i flussi di massa autorizzati da Decreto MAP 55/02/2003 o ulteriori restrizioni da applicare ai valori massimi consentiti, da parte degli Organi preposti.

Dall'analisi dei valori di emissioni di arsenico, cloro, fluoro e relativi composti e dalla stima delle emissioni dichiarate da Enel e successivamente approvate con Decreto 55/02/2003, le emissioni prevedibili non sono compatibili con l'ambiente naturale in cui si colloca l'impianto e con il contesto socio economico.

Ma il quesito che vogliamo sintetizzare è:

' il progetto di riconversione a carbone prevede l'adozione impiantistica delle migliori tecnologie disponibili?'

Come detto in precedenza, la normativa ambientale specifica di settore, tutta di derivazione comunitaria, ha già da tempo recepito il concetto di "migliore tecnologia disponibile" (MTD).

Una definizione più moderna di migliore tecnica disponibile si può ricavare dal decreto legislativo n. 59 del 2005 che attua in Italia la direttiva comunitaria 96/61/CE sulla "prevenzione e limitazione dell'inquinamento" (nota come IPPC) e che introduce nell'ordinamento l'autorizzazione integrata ambientale assieme a misure atte a garantire la prevenzione dell'inquinamento.

Il decreto legislativo n. 59 del 2005 definisce il concetto di migliore tecnica disponibile spiegando che si tratta

"... della più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinare tecniche a costruire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso... in particolare si intende per:

- a) "tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- b) "disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- c) "migliori", le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso ..."

Il decreto legislativo 59/05 parla di "tecniche" superando il concetto di "sistema tecnologico" ed **introducendo invece il concetto di insieme delle modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto.**

Inoltre dice esplicitamente che la migliore tecnica disponibile deve essere la base per la fissazione dei limiti di emissione ed introduce il criterio di valutazione dei costi e dei benefici che supera il concetto espresso dal DPR n. 203 (citato più volte da Enel nei vari documenti presentati e/o su richiesta del ministero dell'Ambiente) nell'inciso "sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi".

A tale proposito va rilevato che mentre Enel Produzione nella pag. 1 sulle "Osservazioni alle tabelle dei periti..." ha ritenuto opportuno precisare che "i carboni da utilizzare nelle centrali vengono sceltitenendo inoltre conto delle tecnologie di abbattimento disponibili e delle limitazioni fissate dai singoli decreti autorizzativi" e ancora "le tipologie dei carboni impiegati nella Centrale termoelettrica di TVN, saranno tipiche dei mercati di approvvigionamento dell'Enel e proverranno dai migliori bacini carboniferi mondiali... I carboni saranno esclusivamente di altissima qualità, con un tenore di zolfo all'1%" (paragrafo 2.3.0 Approvvigionamento, pag. 23 e 24 del documento P12TN03471 presentato al MAP in risposta alle prescrizioni del decreto n. 55/02/2003), nei recenti 'Elementi integrativi in merito ai valori limite di emissione della Centrale di Torrevaldaliga Nord', a pagina 3, sostiene: 'Si evidenzia che valori limite più bassi di quelli indicati comporterebbero onerose limitazioni di approvvigionamento del combustibile, che implicherebbero l'impossibilità di accesso ad importanti aree di fornitura del mercato.'

Dovendo valutare questi assunti occorre partire da una osservazione generale che è applicabile a questo caso particolare e più in generale a tutti i progetti di costruzioni di impianti energetici.

Può la scelta sull'utilizzo delle fonti energetiche in una nazione essere riportata, anche solo marginalmente, alla scelta di un singolo gestore che opta per l'utilizzo del carbone perché, come egli stesso afferma, è economicamente più competitivo? Gestore che peraltro non opera più in regime di monopolio, ma in un contesto di mercato.

Appare singolare che il peso delle singole fonti energetiche utilizzate nel nostro paese possa essere valutato e influenzato da un privato che, difendendo interessi privati e non collettivi, sceglie come bilanciare l'utilizzo delle fonti energetiche in Italia.

L'utilizzo del carbone a TVN, oltre ad essere in contro tendenza con quanto raccomandano i vari organismi internazionali, non può essere limitatamente interpretato quale cambiamento nell'utilizzo del combustibile.

Difatti, oltre alle modifiche sostanziali nell'impianto e all'esecuzione delle opere a mare per lo scarico, comporterà:

- per il trasporto materiali (dati Enel), un aumento del 235% di materie prime trasportate via terra
- un aumento del 25% di materiali trasportati via mare (dati Enel)

con conseguente aumento annuale degli inquinanti stimabile in 530 tonnellate per anidride solforosa, 400 tonnellate per ossidi di azoto, 12 tonnellate per le polveri, 80 tonnellate per ossidi di carbonio.

Il quesito iniziale circa le motivazioni alla base di un progetto di riconversione così ampio che opta per la scelta del carbone, non trova una risposta tecnicamente ragionevole, ma di puro vantaggio economico per il soggetto gestore.

Nonostante il progetto di Enel sia redatto facendo vari richiami alle soluzioni impiantistiche più avanzate, ai buoni propositi non fanno seguito scelte e proposte convincenti.

A maggior ragione, anche dopo la lettura delle integrazioni in relazione alla componente atmosfera, si consolida il convincimento che le prestazioni attese siano improponibili in termini di emissioni totali annue e di concentrazioni degli inquinanti principali nei fumi in uscita dal camino e che la stessa soluzione della modifica impiantistica atta all'utilizzo del carbone non possa corrispondere, per quanto comporta nell'interezza del suo ciclo produttivo, all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

A titolo puramente dimostrativo delle motivazioni tecniche che dovrebbero indurre a rilevare l'irragionevole utilizzo della definizione di 'miglior tecnica disponibile' nel passaggio dall'alimentazione ad olio a quella a carbone, riportiamo uno stralcio dall'allegato di:

GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE - LINEE GUIDA PER LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI D.Lgs. 59/2005

redatto dal:

GRUPPO TECNICO RISTRETTO - Livio de Santoli, coordinatore, Università di Roma "La Sapienza", Marcello Capra del Ministero delle Attività Produttive, Pasquale De Stefanis di ENEA CR Casaccia, Luigi Napoli di Assoelettrica, Paolo Pittiglio di ISPESL, Lino Giovanni Ricci di ENEL Produzione, Vincent Spinelli di EDISON, Giuseppe Viviano di Istituto Superiore di Sanità.

A pagina 88/164 del paragrafo:

5.9 Parametri inquinanti caratteristici e relativo monitoraggio 5.9.1 Combustibili ed emissioni inquinanti in atmosfera

si legge:

'...A titolo di esempio si riportano i fattori di emissione...omissis... derivati dalla rielaborazione dei risultati di campagne di misura delle emissioni condotte su impianti di grandi dimensioni. L'utilizzo di fattori di emissione, quale quello che rappresenta l'emissione di inquinanti rispetto al prodotto dell'impianto (MWe), consente una corretta comparazione tra diverse tecnologie e diverse tipologie di combustibili.'

Tabella.a:

Fattori di emissione calcolati in un impianto termoelettrico policombustibile, gruppo da 660 MWe, munito di elettrofiltro, desolforatore e denitrificatore (rielaborata da M. Rotatori et al 2004 e GdL MATT 1999).

SOSTANZA		COMBUSTIBILE		
		CARBONE	OLIO ATZ	ORIMULSION
polveri	g/MWe	90,4	51,4	66,1
	g/t comb	224	242	214
ossidi di zolfo (SO ₂)	g/MWe	1030	879	810
	g/t comb	2610	3330	2510
ossidi di azoto (NO ₂)	g/MWe	613	436	461
	g/t comb	1560	980	430
arsenico (As)	mg/MWe	19,0	9,35	6,33
	mg/t comb	47,1	35,8	20,2
cadmio (Cd)	mg/MWe	11,3	17,6	8,02
	mg/t comb	28,0	71,9	25,1
cromo (Cr)	mg/MWe	185	56,4	17,1
	mg/t comb	464	239	55,5
rame (Cu)	mg/MWe	13,3	13,1	8,7
	mg/t comb	34,1	51,4	28,4
mercurio (Hg)	mg/MWe	7,33	7,28	11,2
	mg/t comb	18,5	29,2	36,1
manganese (Mn)	mg/MWe	356	150	125
	mg/t comb	898	585	403
nicel (Ni)	mg/MWe	449	247	328
	mg/t comb	1140	964	1060
piombo (Pb)	mg/MWe	31,3	19,7	14,8
	mg/t comb	77,5	83,4	48,6
tallio (Tl)	mg/MWe	47,2	27,1	19,9
	mg/t comb	117	114	64,9
vanadio (V)	mg/MWe	645	488	3660
	mg/t comb	163	1970	1180
idroc. policiclici aromatici IPA	mg/MWe	0,223	0,153	0,0780
	mg/t comb	0,560	0,692	0,252
PCDD + PCDDF	ngTEQ/MWe	8,00	7,00	5,49
	ngTEQ/t comb.	0,0203	0,0353	0,0193

(pag. 89/164)

6. Il Piano di monitoraggio e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59

Dall'analisi del documento di "Piano di Monitoraggio e Controllo" pur rilevando generalmente rispettate le indicazioni dei contenuti minimi fornite dal gruppo di lavoro APAT – ARPA – APPA nel documento elaborato, nel febbraio 2007, nell'ambito della tematica IPPC – Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento relativo al "Contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo"- in termini più strettamente tecnico – contenutistici sono state individuate le seguenti lacune:

Nel paragrafo 3.7 "Accesso ai punti di campionamento" **risulta del tutto omesso l'accesso ai punti di emissioni sonore nel sito.** Elemento che risulta invece richiesto nelle Linee Guida sopra citate;

Nel paragrafo 4.1.3 "Consumo di energia" **non viene fatto riferimento all'elaborazione di un programma di audit, che il gestore dell'impianto deve sviluppare con lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse.** Nella documentazione presentata viene, infatti, affermato che " (...) in talune situazioni di esercizio sarà necessario importare dell'energia elettrica nell'impianto da rete esterna";

Al capitolo 4.1.4 concernente il consumo di combustibili, **non viene riportata la qualità delle materie utilizzate, con particolare riferimento ai principali parametri chimici**, come ad esempio il tenore di Zolfo, di Cloro, contenuto in idrocarburi pesanti e leggeri e altri composti carboniosi,... . A questo proposito viene solamente accennato che le qualità di tutti i combustibili saranno certificate annualmente da ente accreditato;

In particolare per le **caratteristiche di riferimento del carbone** da utilizzare come combustibile nella futura centrale termoelettrica, come già sopra evidenziato, nel decreto autorizzativo MAP n. 55/02/2003 **non è prescritto né la tipologia né le caratteristiche di riferimento principali.**

Tale carenza era stata già evidenziata nel corso dell'istruttoria del Collegio peritale istituita dal Tribunale di Civitavecchia nell'ambito del procedimento 521/04 r.g.a.c.

L'Azienda energetica formulò risposta a tale quesito con la presentazione del documento "Osservazioni alla tabelle dei periti di Civitavecchia sul procedimento riguardante la conversione a carbone delle centrale di TVN da parte dell'ENEL del 22 settembre 2004" nel quale, a pagina 1, si precisava *che i carboni da utilizzare nelle centrali vengono scelti in stretta osservanza delle caratteristiche individuate dal DPCM 8 marzo 2002.*

L'ENEL ha rappresentato a pag.123 del SIA, in una tabella, i valori di riferimento tra i quali: il potere calorifico inferiore PCI di 6.025 Kcal/Kg, l'umidità 8,0%, le ceneri 11,0% e le materie volatili 26%. Tali valori non sono però corrispondenti a quelli previsti nell'Allegato 1 punto 4 del DPCM 8 marzo 2002 che prevede per l'Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele il potere calorifico inferiore PCI 7.000 Kcal/Kg, l'umidità 5%, le ceneri 10% e le materie volatili 13%. Questo combustibile solido è quello che ha le caratteristiche più simili a quanto previsto dall'ENEL, le quali però non sono comunque adeguate a quelle prospettate.

Inoltre **non è dichiarato nemmeno il contenuto dei metalli pesanti nel carbone impiegato nella futura centrale.**

Su esplicita richiesta della Commissione VIA, nella nota "Chiarimenti ed integrazioni di Enel Produzione alla nota del Ministero dell'Ambiente prot.n.8357/VIA/A.O.13.B del 1° agosto 2003", ENEL ha fornito, una stima previsionale media del bilancio di materia dei metalli pesanti calcolata con dati sperimentali riportati nel documento IRSA CNR "Sperimentazione Orimulsion" e fattori correttivi tratti in letteratura e dall'esperienza. **Tali valori non hanno riscontro con quelli riportati nella tavola 4.33 nel BREF, versione marzo 2003, relativi a carboni reali di varie provenienze geografiche.**

La discordanza è evidente sia nella comparazione tra i valori dichiarati dall'ENEL ed i valori medi relativi al carbone di varie provenienze nella suddetta tavola 4.33 come rappresentato nella Tabella 1 – par 2.2 –Tabelle comparative sia dalla comparazione tra le percentuali per l'arsenico, il cadmio, il mercurio e il piombo calcolate dai valori dichiarati nei bilanci di materia dall'ENEL e quelle riportate al BREF draft 2 di marzo 2003 tavola 4.40, come rappresentato nella Tabella 2 - par 2.2 –Tabelle comparative

Nel paragrafo 4.2.1 "Sostanze e parametri oggetto di monitoraggio", nella Tabella C6 – A – Inquinanti monitorati in continuo nel fare riferimento alle polveri totali e all'anidride solforosa si forniscono i dati rispettivamente di 390 t/a e 3750 t/a. senza riferimento alcuno né al Decreto Ministero dello Sviluppo economico n. 55/13/2006 RT del 3 agosto 2006 con il quale, a parziale rettifica delle prescrizioni fissate nel decreto di autorizzazione, veniva fissato il valore massico delle emissioni di ossidi di zolfo in 3.150 t/a, peraltro dalla stessa Enel richiamato a pag. 1 degli Elementi integrativi presentati ai fini del riesame, né alla ulteriore riduzione del 30% dei limiti di emissioni, in flusso di massa annuo, degli ossidi di zolfo e delle polveri .

L'impegno a "ridurre di un terzo le emissioni complessive annue di polveri e di anidride solforosa (SO₂), dell'impianto di Torrevaldaliga Nord, grazie ai miglioramenti resi disponibili dalla innovazione tecnologica che intesseranno i componenti interni dei sistemi di filtrazione e trattamento fumi " e "comunque a limitare la produzione qualora il risultato operativo delle nuove tecnologie non si rivelasse sufficiente a garantire i **nuovi e più stringenti limiti di emissioni annua**" (vedi sito Enel <http://www.carbonepulito.it/carbone/?p=122>) era stato formalmente assunto dall'A.D. di Enel, Fulvio Conti, nell'incontro tenutosi con il titolare pro tempore del Ministero dello Sviluppo Economico in data 10 ottobre 2007 nonché ribadito al punto 1/3 dell' "Accordo quadro relativo alle iniziative per la tutela della salute, dell'ambiente e lo sviluppo territoriale nell'area della centrale Enel di Torrevaldaliga nord" stipulato in data 4 luglio 2008 tra Enel, Regione Lazio, Provincia di Roma, e i comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella e Tarquinia e nelle premesse dei vari accordi bilaterali stipulati tra i Comuni e l'ente energetico.

Lo stesso provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n.10746 del 13 giugno c.a., da cui origina il procedimento in itinere presso codesto Ministero, ribadiva che "la società (ENEL ndr) è tenuta inoltre a dare seguito agli impegni formalmente assunti nei confronti del Ministro dello Sviluppo Economico in merito alla riduzione del 30% dei limiti di emissione, in flusso di massa annuo, degli ossidi di zolfo e delle polveri, **rilevando tale aspetto anche sotto il profilo dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili**";

Infine nella nota prot. n. DSA-2008-0020249 del 22 luglio c.a. con cui la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente comunicava l'avvio del procedimento di riesame si legge testualmente che "...nelle more della conclusione del procedimento di riesame, l'esercizio dell'impianto in oggetto dovrà in ogni caso rispettare ...omissis... le seguenti ulteriori condizioni ...omissismantenere il flusso di massa annuo degli ossidi di zolfo e delle polveri entro il 70% dei valori limite di emissione riportati nell'autorizzazione".

Si fa presente che, peraltro, a seguito di un ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali dei comuni del comprensorio che chiedevano il rispetto del sopraccitato impegno, in data 19.11.2008 l'ENEL a mezzo stampa (all. 9) ha confermato che le emissioni di polveri ed anidride solforosa verranno ridotti del 30% all'anno dichiarando che i nuovi tetti che l'impianto si impegnerà a non oltrepassare consisteranno in **2.100 tonnellate all'anno di anidride solforosa e 260 tonnellate di polveri sottili** in un anno..., precisando, inoltre che per essere conformi con gli indirizzi del decreto legislativo 59/05 di Autorizzazione Integrata Ambientale nella struttura civitavecchiese sono state introdotte miglione tecniche attualmente disponibili sul mercato.

Impegno formalmente citato dallo stesso soggetto gestore nel documento prot. 0007121.del 16 aprile 2008 (all.10) che ne sintetizza i risultati nella tabella sotto riportata ed inserita a pag.30 dello stesso documento

	Autorizzati da DM 55/02/2003	Garantiti dopo ulteriori interventi	Riduzioni
	[ton/anno]	[ton/anno]	[%]
SO ₂	3.150	2.100	-33%
NO _x	3.450	3.450	-
polveri	390	260	-33%

Confronto tra i valori massici di emissione

ma che di fatto non viene poi né ribadito né tanto meno dettagliatamente illustrato, nelle carte ufficiali, ovvero negli "Elementi integrativi in merito ai valori limite di emissioni della Centrale di Torrevaldaliga Nord" trasmessi con nota 0034027 del 19.09.2008, sulla base delle quali è in corso la procedura di riesame; documenti che, invece, forniscono dati completamente diversi come evidente nella "Tabella C6 - A - inquinanti monitorati in continuo", a pag. 11 degli stessi:

Tabella C6 – A – Inquinanti monitorati in continuo

Punto di emissione	Inquinante	Metodo di misura	Frequenza acquisizione	Valore medio derivato	Limiti ex autorizzazione D.M.55/2003		Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di APAT/ARPA
					Concentrazioni	Massa		
Canna gruppo 2	Polveri totali	Diffrazione di luce in situ	5 sec.	orario	15 Mg/Nm ³	35 t/mese	Informatizzata (db SME) reporting mensile	Verifiche annuali (paragrafo 5.1)
Canna gruppo 3						390 t/anno		
Canna gruppo 4						3750 t/anno		
	NO _x (come NO ₂)	Non dispersive I.R. Estrattivo	5 sec.	orario	100 Mg/Nm ³	3450 t/anno	Informatizzata (db SME) reporting mensile	

E' superfluo evidenziare che i limiti emissivi a cui è sottoposto un impianto, e sulla base del quale vengono effettuati i controlli, (intesi secondo la dottrina giuridica, quale forma di verifica della conformità di un dato oggetto -impianto, apparato, attività, prodotto- ad un paradigma normativo predeterminato) sono solo quelli prescritti nel decreto autorizzativo dell'impianto in questione e nel relativo piano di monitoraggio e controllo; ne consegue che **per essere fattivo e concreto, l'impegno alla riduzione delle emissioni di ossido di zolfo e di polveri i relativi limiti devono essere inseriti in tali documenti.**

Non ha pertanto alcun valore, ai fini della procedura di riesame nonché dell'approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, che tale impegno sia riportato nel sopraccitato documento prot. 0007121 del 16 aprile 2008 se di tali limiti emissivi non vi è traccia nell'istruttoria di riesame, né è da ritenersi esaustivo il mero riferimento a tale riduzione, peraltro non sostanziato, contenuto nella Tabella D2 – "Sintesi delle attività previste dal piano distinte per soggetto esecutore" contenuta a pag 45 dei citati Elementi integrativi.

A ciò si aggiunge che il **valore di 15 mg/Nm³ (per sezione) per le polveri emesse**, autorizzato dal decreto n.55/02/2003 e riportato nella detta Tabella C6 –A – Inquinanti monitorati in continuo, **non è coerente con i valori riportati nel BREF versione marzo 2003.** Tale differenza è ancora più rilevante se si considera che esso non riguarda solo una sezione bensì tre sezioni; infatti, la potenza elettrica lorda della centrale è di 1980 MWe e la portata teorica complessiva delle tre sezioni della centrale ammonta complessivamente a 6.300.000 Nm³/h.

In particolare il valore in concentrazione di **15 mg/Nm³ autorizzato per le polveri per sezione è superiore per una percentuale che oscilla dal 26% all'80% in più rispetto ai valori di 3÷11 mg/Nm³, misurati nelle centrali termoelettriche in esercizio (con le migliori tecniche disponibili) analoghe a quella che sarà costruita dall'ENEL**, riportati a pag. 224 nel BREF versione marzo 2003 (Tabella 8 capitolo 3.5) e dal 33% al 67% in più rispetto ai valori previsti di 5÷10 mg/Nm³ associati alle migliori tecniche disponibili (BAT) installate in centrali termoelettriche analoghe a quella che sarà costruita dall'ENEL, riportati a pagina 255 nel BREF versione marzo 2003 (Tabella 7 capitolo 3.5).

La tecnologia della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord (T.V.N.), con filtri a manica, desolficatori e denitrificatori, viene asserito che possa ridurre le emissioni delle particelle di dimensioni più grandi (PM 10) e parte delle polveri fini (PM 2.5).

In realtà le polveri ultrafini prodotte dalla combustione del carbone non possono essere filtrate per le loro dimensioni (\varnothing dia. 0.1 - 0.001 μm , 500 – 50.000 volte il diametro della sezione di un capello) ed addirittura in presenza di filtri efficienti le emissioni di polveri ultrafini potrebbero aumentare.

Questo fenomeno è dovuto al fatto che le polveri di dimensioni più grandi (PM 10) vengono emesse in quantità enormi quando non sono filtrate e le polveri ultrafini aderiscono alla loro superficie. Quando invece il PM 10 viene filtrato si riduce il fenomeno descritto di adesione e le polveri ultrafini vengono liberate nell'aria in quantità maggiori.

E' appena il caso di evidenziare che, in studi recenti, è stato dimostrato che le polveri ultrafini sono capaci di raggiungere ed accumularsi in determinate aree del cervello (lobo olfattorio), risalendo direttamente dalle terminazioni nervose della mucosa nasale. L'effetto patologico è al momento sconosciuto e la popolazione che è esposta a questo tipo di polveri, non essendoci al momento delle leggi che regolano l'emissione di questi micidiali inquinanti, risulta fare da "cavia".

Le polveri di dimensioni maggiori, PM 10, come evidenziato anche in un Comunicato Stampa APAT-OMS 15 giugno 2006, sono, invece, responsabili di mortalità acuta per infarto cardiaco, polmonite, ictus ecc.; mortalità cronica per cancro polmonare, scompenso cardiaco ecc.; morte in anticipo per malati allo stadio terminale; riduzione della vita media.

Nella tabella C6 - B – "Inquinanti monitorati in discontinuo" in cui vengono riportate le caratteristiche dei monitoraggi e la frequenza degli stessi, viene riportata per l'ammoniaca (NH_3) una frequenza semestrale per i primi due anni, e quindi annuale.

Tale frequenza contrasta con quanto riportato nel DEC-VIA -680-2003 nel quale come condizione al parere positivo della Regione Lazio viene richiesto "...un sistema di monitoraggio e registrazione delle emissioni dell'ammoniaca, secondo le migliori tecnologie possibili. Le singole misure dovranno essere effettuate non meno di quattro volte al giorno (una misura ogni sei ore) ed i relativi risultati dovranno essere registrati".

Infine, sempre con riferimento al medesimo paragrafo 4.2.1, si ritengono non esaustive le tipologie di composti monitorati come, peraltro, già parzialmente illustrato al precedente paragrafo 1.3

In particolare, **data la natura del processo produttivo in esame, si ritiene una grave lacuna il fatto che relativamente alle polveri venga monitorata la sola frazione granulometrica più grossolana, ovvero le Polveri Totali Sospese, trascurando completamente il controllo sulle frazioni più sottili che da dati di letteratura risultano, tra l'altro, le più rappresentative sotto il profilo quantitativo. Si ritiene, inoltre, altrettanto grave il fatto che non venga previsto il monitoraggio di Composti Organici Volatili (Benzene), sicuramente prodotti dal tipo di impianto in questione e di recente oggetto di particolare attenzione dagli strumenti normativi di settore.**

Alla luce di quanto sopra argomentato si ritiene doveroso che il Piano di Monitoraggio previsto dalla Società proponente l'impianto venga rivisto e implementato con il controllo dei seguenti parametri:

- **Particolato Sottile: PM 10**
- **Particolato Ultrafine: PM 2,5**
- **Composti Organici Volatili: COV.**

Nell'ambito del capitolo 4.2.3 – Sistema di trattamento dei fumi concernente i sistemi di abbattimento degli inquinanti adottati presso l'impianto, si sottolinea come **venga del tutto omessa la descrizione degli interventi di manutenzione necessari al fine di garantire nel tempo la massima efficacia di abbattimento.**

Nel paragrafo 4.2.5 "Emissioni secondarie", ovvero le emissioni provenienti da punti di emissioni diversi dai camini principali, si specifica che si tratta di emissioni da macchinario ed apparecchiature ricadenti nelle

tipologie previste dal comma 14 dell'art. 269 e dai commi 1 e 2 dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 ovvero impianti non sottoposti ad autorizzazione o in deroga.

Tale riferimento è fondato su un errato presupposto legislativo in quanto la centrale di Torvaldaliga Nord ricade, come già detto, nel regime normativo del D.lgs. 18-2-2005 n. 59, come ben specificato anche dallo stesso D.Lgs 152/06 all'art. 267, ed è sulla base di tale normativa che si deve svolgere la procedura di riesame del decreto autorizzativo nonché l'approvazione del piano di monitoraggio e controllo.

Orbene i macchinari per le cui emissioni, secondo ENEL, non devono necessariamente essere definiti limiti emissivi, in realtà ricadono nella definizione di cui all'art. 2 del DLgs 59/05 che definisce

c) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; ed

f) **emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;**

ovvero esattamente quelle a cui si fa riferimento al paragrafo 4.2.5. Ne consegue che tali emissioni, quindi, non devono essere prese in conto al piano di monitoraggio per buona volontà del gestore, ma essere considerate concorrenti al raggiungimento dei limiti emissivi prescritti nel decreto autorizzativo e sottoposti a controllo successivamente.

Per i capitoli 4.2.6 "Emissioni in avviamento ed in condizioni particolari" e 4.2.7 "Emissioni eccezionali in aria" si vedano le osservazioni al successivo capitolo 6.1.

Nel capitolo 6.1 "Emissioni in aria monitorate in continuo ed espresse in concentrazione" si afferma che "in rispondenza ai disposti generali del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (articolo 271, comma 14) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi"

Concetto già precedentemente espresso nel paragrafo 4.2.6 "Emissioni in avviamento ed in condizioni particolari" e dal quale il Gestore fa discendere che "Pertanto, il sistema di monitoraggio delle emissioni inizierà ad acquisire le misure di concentrazione degli inquinanti successivamente alle fasi di avviamento a, al raggiungimento stabile del minimo tecnico...omissis..." affermando quindi che "Al fine di valutare le emissioni massiche, che anche in queste condizioni concorrono all'ammontare annuo da confrontare con i limiti massici prescritti, si caratterizzerà lo stato emissivo in tale transitorio e si definirà un algoritmo di calcolo. Le emissioni di fase di avviamento e di fermata saranno pertanto calcolate mediante l'esecuzione una -tantum di curve di carico per i diversi tipi di avviamento e fermata possibile"

Come già articolato nel paragrafo 1.2 "Carenze della richiesta di riesame" (pagg. 4/5), al quale si rimanda, tali affermazioni sono da ritenersi fondate su un errato presupposto normativo anche, e soprattutto, a fronte della chiarezza del dettato normativo rappresentato dal D.lgs n. 59/2005 e dagli ambiti di applicazione come individuati all'articolo 267 del d.lgs 152/2006.

E' da ritenersi irresponsabile quanto illegittimo, che le "fasi di avviamento e collaudo", in cui maggiore è la probabilità che avvengano situazioni eccezionali come quella testimoniata dall'articolo e dalla foto che si allegano alla presente (all.10 a/b), si svolgano svincolate da qualsiasi forma di controllo delle emissioni, come

ammesso dallo stesso soggetto gestore che, al già citato punto 4.2.6 "Emissioni in avviamento ed in condizioni particolari", si ritiene esentato dal dover effettuare azioni di monitoraggio in fase di avviamento, senza mettere a rischio la salute delle popolazione

Si ribadisce quindi che, a parere degli scriventi, la già iniziata, e tutt'ora in corso, "fase di avviamento e collaudo" non contenendo il decreto del Ministero delle Attività Produttive n°55/02/2003 del 24 dicembre 2003 autorizzativo della riconversione a carbone, in alcuna parte le *misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio* di cui al comma 7, art.7 del D.lgs n. 59/2005, si configura come avvenuta in assenza di autorizzazione.

Nel successivo 4.2.7 Emissioni eccezionali in aria non possono essere ritenute quale "specificazione delle azioni per la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio." la semplice redazione di un "rapporto dettagliato ad ARPA Lazio e la compilazione di un apposito registro"; né alcuna misura viene descritta nel paragrafo 6.4 "Gestione dei guasti" dove vengono solo illustrati gli obblighi e i tempi di comunicazione alle autorità competenti in caso di guasto.

Di conseguenza si ritiene sia necessario un passaggio più esplicito sia in merito alla manutenzione programmata che alle eventuali misure di intervento in caso di malfunzionamento e/o guasto e relative emissioni eccezionali di cui, di fatto, non vi è alcuna descrizione nel piano di monitoraggio in esame.

In relazione a quanto previsto nel paragrafo 6.4 "Gestione dei guasti" nel quale si quantifica in otto ore il tempo entro il quale, in caso di guasto, si dovrà provvedere ad informare l'autorità competente al controllo si ritiene tale tempo eccessivo per garantire adeguatamente l'incolumità della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente circostante

A tal proposito si fa presente, a titolo esemplificativo, che nell'AIA relativa alla Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato di Aprilia espressa con atto GAB/DEC/2006/144 del 16/05/2006 all'art.4, comma 2, si prescrive

"la comunicazione in tempo reale agli enti territorialmente competenti dell'occorrenza di eventi relativi alla gestione dei fuori servizio e/o fermo totale dell'impianto, unitamente ai provvedimenti adottati per la salvaguardia ambientale"

Tale celerità nell'informazione si rende maggiormente necessaria per la centrale di Torvaldaliga Nord a causa sia della maggiore potenza installata della stessa, sia per il pericolo rappresentato dall'enorme accumulo di materiale altamente infiammabile quale è il carbone, stoccato in due carbonili circolari da 150.000 ton ciascuno, ed infine perché **il sito in esame ricade nell'area di rispetto di impianti iscritti nell'"Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Decreto Legislativo 17 agosto 1994, N. 334" (Legge Seveso)**, ovvero i Depositi costieri PRAOIL (cod. NN065) e SODECO (cod.NN016), che distano dalla ciminiera di TVN Km.2,67 e i depositi costieri Compagnia Italiana ITALPETROLI (cod.DN014) e SIPIC (cod. DN031) che distano dalla ciminiera di TVN Km. 2,87

7. Conclusioni finali

Alla luce della rilevanza delle lacune sopra argomentate, si ritiene opportuna/necessaria l'implementazione del piano di monitoraggio e controllo con lo sviluppo di quelle tematiche riscontrate, non adeguatamente approfondite e, nei casi peggiori, del tutto trascurate nell'attuale versione elaborata, che comportano gravi lacune sotto il profilo sanitario (principio di precauzione)

Tematiche che si ritiene acquisiscano ulteriore notevole importanza data la complessità delle problematiche ambientali presenti nel territorio oggetto di localizzazione dell'impianto, il quale risulta caratterizzato dalla presenza di una realtà industriale molto complessa e conseguentemente da un'elevata concentrazione di fonti emissive tra loro diversificate

Si evidenzia, in tal senso, quanto riportato nel documento "IPPC – Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento – il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo" redatto dal gruppo di lavoro APAT – ARPA – APPA nel febbraio 2007

"L'azione di controllo effettuata a fronte di un piano carente, ...omissis... inevitabilmente introduce arbitrarietà nelle scelte, disomogeneità delle azioni, che si traducono in inefficienze del sistema ed in perdite per l'amministrazione e per l'azienda.

In sintesi: un buon piano di monitoraggio conviene a tutti, all'autorità competente che ha l'interesse di garantire l'osservanza delle prescrizioni autorizzative, al gestore che ha l'interesse di aumentare l'efficacia della produzione riducendo al massimo possibile l'impatto dei controlli sul normale esercizio (tanto in termini di tempo quanto di risorse impegnate) e di poter oggettivamente dimostrare la propria conformità alle prescrizioni, alle agenzie ambientali che hanno l'interesse di effettuare compiutamente il proprio compito istituzionale utilizzando al meglio possibile le risorse, sempre molto ridotte."

Inoltre, nel ribadire quanto espresso nel paragrafo 5 in relazione ai valori limite di arsenico, acido cloridrico, acido fluoridrico e relativi composti, si sintetizza, di seguito, quanto ritenuto necessario al fine di colmare le gravi lacune autorizzative e procedurali

- al fine di garantire sia la ratio, ovvero la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, che il rispetto di quanto normato dal D.Lgs 59/2005 **dovranno essere inserite nel decreto autorizzativo puntuali prescrizioni per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto nonché la comunicazione in tempo reale agli enti di competenza di ogni guasto che si venisse a verificare nell'area del sito di Torvaldaliga Nord;**
- venga **documentato e ratificato l'impegno relativo alla riduzione del 30% dei limiti di emissioni, in flusso di massa annuo, degli ossidi di zolfo e delle polveri**, assunto dall'Enel nell'ottobre 2007 con l'allora Ministro dello Sviluppo Economico, prescritto con nota prot. 0010746 del 13 giugno 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente ribadito negli accordi con la Regione Lazio, la Provincia di Roma e i Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere e Tarquinia tenuto conto, peraltro, che tale aspetto viene individuato dallo stesso MSE, nella citata nota 10746 del 13 giugno 2008, come **"utilizzo delle migliori tecnologie disponibili"**
- La definizione di **ulteriori valori limite per le sostanze ritenute pertinenti di cui all'Allegato III** della normativa nazionale di settore vigente, deve essere basata sulle caratteristiche chimico-fisiche della materia combustibile utilizzata (carbone)
- In particolare vengano prescritti valori limite alle emissioni per il **monossido di carbonio**, che esattamente come l'acido cloridrico e fluoridrico, è **espressamente previsto dall'Allegato IV della direttiva CE 96/91, come anche recepito nell'allegato III del Dlgs 59/0, come inquinante da autorizzare.**
- Vengano prescritti valori limite alle emissioni per il selenio, il palladio, il platino e il berillio, metalli pesanti dichiarati dall'ENEL.
- **I valori limite in concentrazione prescritti per i metalli autorizzati**, singoli o a gruppi, notevolmente superiori a quelli calcolati sulla base dei valori dichiarati dall'ENEL nelle emissioni della futura centrale, devono essere resi coerenti con quest'ultimi anche alla luce delle preoccupazioni espresse nella valutazione d'impatto ambientale in merito alla presenza significativa nel suolo e nell'aria dei metalli pesanti nelle zone limitrofe della centrale di TVN.



- Il valore autorizzato alle emissioni per il mercurio (0,05 mg/Nm³) deve essere reso coerente con quello associato (0,03 mg/Nm³) agli impianti che utilizzano le migliori tecnologie disponibili (BAT) analoghe a quelle che saranno installate nella futura centrale a carbone, riportato a pagina 257 nel BREF versione marzo 2003.

Si evidenzia, infine, come emerso durante la preistruttoria per la verifica della necessità di sottoporre a riesame l'autorizzazione unica n. 55/02/2003 e confermato nel provvedimento finale protocollo n.10746 del 13 giugno c.a., emesso ad esito della conferenza dei servizi **"che l'aggiornamento dovrebbe intervenire ed avere efficacia ...omissis....entro la fase di avviamento degli impianti, nel nuovo assetto a carbone"**.

Con nota 0046690 del 4/12/2008 l'Enel, contravvenendo oltre a quanto nei precedenti paragrafi illustrato, anche a tale raccomandazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato la messa in esercizio a carbone della sezione n.4 della centrale di Torrevaldaliga Nord a far data dal 22/12/2008 di fatto ponendo in esercizio un impianto la cui Autorizzazione all'esercizio risulta carente di misure e limiti obbligatoriamente previsti dalla normativa vigente, come d'altronde la decisione di sottoporre a riesame il decreto autorizzativo ha posto in innegabile evidenza.

Concludiamo ricordando che, come rappresentato dallo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito della Conferenza dei Servizi svoltasi il 18/03/2008 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e riconfermato con nota prot. DSA-2008-0011263 del 22 aprile 2008:

"Stante il perdurare del quadro sopra delineato, rimane elevato il rischio di esposizione a possibili procedure di infrazione a livello comunitario e della impugnazione diretta dell'autorizzazione medesima dinanzi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, da parte di qualunque cittadino dopo la messa in esercizio dell'impianto".

Ricorso a cui gli scriventi si riservano di dare corso in tutte le sedi competenti, giudiziarie ed amministrative, nazionali ed europee, qualora perdurassero le evidenti carenze autorizzative e procedurali sopra descritte.

Simona RICOTTI

Claudia SACCONI

Ernesto CESARINI

Alessandro MANUEDDA

Carlo AMICI

Marco TOSONI

Giovanni DANI

Paola ROCCHI

Alessandro PUTERO

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for a systematic approach to data collection and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document describes the process of interpreting the data and drawing conclusions from it. It stresses the importance of being objective and unbiased in the analysis and of considering all relevant factors.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and the steps that should be taken to address any issues identified. It emphasizes the need for a proactive approach to problem-solving and for regular communication and collaboration between all stakeholders.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key points and offers some final thoughts on the importance of data-driven decision-making in the modern business environment.

6. The sixth part of the document discusses the challenges and limitations of data analysis and provides some suggestions for how to overcome them. It emphasizes the need for a clear understanding of the data and the importance of using appropriate statistical methods.

7. The seventh part of the document discusses the future of data analysis and the potential for new technologies to revolutionize the field. It highlights the importance of staying up-to-date on the latest developments and of being open to new ideas and approaches.

8. The eighth part of the document provides a conclusion and offers some final thoughts on the importance of data analysis in the modern business environment. It emphasizes the need for a data-driven culture and for regular communication and collaboration between all stakeholders.

Documenti allegati:

1. richiesta di riesame di ARPA Lazio prot. N. 0026019 del 13/11/07;
2. nota prot.0019865 del 05.12.2007 a firma del Ministro dello Sviluppo Economico;
3. Comunicazione ENEL messa in esercizio note prot. 0018828 del 11/06/2008
4. Comunicazione ENEL messa in esercizio 0046690 del 4/12/2008;
5. nota di trasmissione "Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali", del Consiglio dell'Unione Europea, Bruxelles 14 gennaio 2008;
6. "Documento di sintesi sulla conversione a carbone della centrale ENEL TVN di Civitavecchia" redatto dal Ministero della Salute in data 7 giugno 2007;
7. Large Combustion Plant, Luglio 2006 - parte IV - par. 4.5.11, pag 279;
8. articolo Civonline del 19.11.2008;
9. documento Enel prot. 0007121 del 16 aprile 2008;
10. a) articolo Civonline.it del 06.10.2008
b) foto del 04.10.2008

ALL. 1



ARPALAZIO - Direzione Regionale

Prot n 0026019 del 13/11/2007

ARPALAZIO

USCITA

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Direzione Tecnica

Tel.: 0746/267202 Fax: 0746/267379
e-mail: dir.tec@arpalazio.it

Rif. decreto MAP n. 55/02/2003
del 24/12/2003
Riesame

Referente per quanto comunicato:
Dr. Rina Felletti
Responsabile Staff A.L.A.
Tel.: 06/7223343

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l'energia e le risorse minerali
Via Molise, 00187 Roma

c.p.c.: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione generale per la salvaguardia ambientale
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i
popoli della Regione Lazio
Via del Tintoretto 432 - 00145 Roma

Provincia di Roma
Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale
Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma

Comune di Civitavecchia
Piazza Pietro Guglielmotti, 7 - 00053 Civitavecchia

Enel Produzione S.p.A.
Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma

Sezione provinciale di Roma di Arpalazio

Oggetto: Autorizzazione alla riconversione a carbone della Centrale termoelettrica di Torre
Valdaliga Nord di Civitavecchia. (decreto MAP n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003).
Riesame ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettere a) e d) del D. Lgs. 59/05.

In riferimento all'autorizzazione citata in oggetto, rilasciata all'Enel Produzione per la
riconversione a carbone della Centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia e in
considerazione dello stato di avanzamento dei lavori effettuati per la riconversione la scrivente
Direzione, con la presente nota, intende evidenziare che le prescrizioni stabilite nel decreto
autorizzativo M.A.P. del 24 dicembre 2003 non sono congrue né alle condizioni poste
dall'autorizzazione integrata ambientale così come previsto dall'art. 9 della direttiva 96/61/CE del
Consiglio del 24 settembre 1996, né conformi a quanto previsto all'art. 7 del D. Lgs. 59/05.
Conseguentemente ritiene che tale carenza possa pregiudicare i controlli previsti e demandati
all'APAT e all'ARPA dal comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 59/05 e contribuire ad aumentare le
problematiche ambientali connesse al progetto di riconversione della Centrale.

SEDE LEGALE

01000 RITI - VIA GARIBOLDI 114
TEL. +39 0746 491143 - 0746 491147 - FAX +39 0746 273112
E-MAIL: DIR.GEN@ARPALAZIO.IT
CA. INTESA 01040 - RIVA 0061500075

SEDE DI RAPPRESENTANZA
00197 ROMA - VIA CONCORDIA 101
TEL. +39 06 48381201 / 02
FAX +39 06 48381200



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Si riportano sinteticamente le carenze prescrittive del decreto autorizzativo MAP n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003, rispetto a quanto previsto dalla direttiva 96/61 CE (IPPC) recepita integralmente con il D.Lgs 18 febbraio 2005 n.59:

- a) non è stato definito, contestualmente all'atto autorizzativo, il piano di monitoraggio e controllo delle emissioni per le matrici ambientali interessate;
- b) per i malfunzionamenti, avarie e transitori di varia natura degli impianti della centrale non sono prescritti né la procedura per la gestione di tali eventi né eventuali limiti;
- c) non sono stati definiti i punti di controllo, i valori limite alle emissioni per le acque reflue e i valori commessi agli scarichi a mare delle acque industriali e di processo;
- d) per le emissioni in atmosfera i valori di flusso di massa prescritti all'intera centrale per gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e le polveri non sono congruenti con quanto autorizzato per sezione e inoltre non sono stati stabiliti i valori limite per una serie di macro e micro inquinanti.

Altre criticità del decreto autorizzativo riguardano da una parte l'utilizzo di una norma (comma 2 dell'art. 8 del DPR 203/88) di fatto sostituita con la normativa IPPC per la comunicazione della data di entrata in esercizio delle sezioni della centrale, dall'altra l'assenza della norma legislativa da utilizzare sia per contestare al gestore eventuali inadempienze da parte dell'organo di controllo sia per erogare provvedimenti (diffide e/o sanzioni) da parte dell'autorità competente.

Inoltre, si sottolinea che il suddetto decreto non individua l'organo di controllo per verificare le prescrizioni imposte alla ditta, poiché i compiti demandati ad ARPA Lazio dall'atto sono quelli di concordare con la ditta i protocolli per i monitoraggi che, secondo quanto previsto dalla direttiva 96/91 CE, dovevano essere già contenuti nel decreto emanato o eventualmente essere predisposti nella fase istruttoria del procedimento autorizzatorio.

Per quanto sopra esposto, questa Direzione ritiene che sussistano le condizioni previste dall'art. 9 comma 4 lettere a) e d) del D. Lgs. n. 59/05 per un riesame dell'atto autorizzativo dal momento che è opportuno revisionare e/o integrare i valori limite e le prescrizioni, o perché lo esigono nuove disposizioni legislative nazionali, derivanti dal recepimento integrale della direttiva 96/61 CE (IPPC) avvenuto in data 22 aprile 2005 con la pubblicazione nel S.O. alla G.U. n. 93 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

La scrivente Direzione, ai fini dei controlli previsti dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 59/05 peraltro di competenza dell'APAT, per gli effetti del comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 59/05 richiede e sottopone a Codesta Spettabile Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie di verificare, in relazione a quanto evidenziato con la presente nota, se sia necessario procedere al riesame del decreto MAP n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003.

Restando in attesa di riscontro e a disposizione per eventuali chiarimenti si inviamo distinti saluti.

Il direttore tecnico

Dr. Gianfranco Bielli

2

SEDE LEGALE
02100 RUSTI - VIA CARIBALDI, 114
TEL. +39 0746 461143 / 0746 461107 - FAX +39 0746 753211
EMAIL DIR.GEN@ARPALAZIO.IT
C.A. 91173140430 - R.I.V.A. 00419000578

SEDE DI RAPPRESENTANZA
CURIA ROMA - VIA BONCUMPAUNI, 101
TEL. +39 06 46054601 / 02
FAX +39 06 46054630



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 05/12/2007 - 0019866

Ufficio: Gabinetto

On.le Alfonso

Mi riferisco alla Tua nota del 27 giugno 2007, con cui veniva sottoposta la questione del riesame delle autorizzazioni "uniche" rilasciate da questa Amministrazione precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Gli uffici di questo Ministero hanno condotto un approfondimento tecnico-giuridico degli elementi addotti a fondamento della Tua richiesta, anche con la collaborazione degli uffici competenti del tuo Dicastero.

Tale approfondimento ha portato alle seguenti considerazioni.

La richiesta di riesame attiene esclusivamente alle condizioni di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica autorizzati tra il 10 novembre 1999 e il 7 maggio 2005, data di entrata in vigore del D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59, ed è stata avanzata ai sensi dell'art. 9, comma 4 dello stesso decreto legislativo e con le modalità della disciplina transitoria dettata dall'art. 17, comma 4 del medesimo decreto, il quale prevede che sulla necessità di procedere al riesame deve pronunciarsi la medesima autorità che ha emanato l'autorizzazione (nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico).

In virtù della diretta applicabilità della direttiva n. 96/61/CE (cosiddetta direttiva IPPC) ai procedimenti autorizzativi conclusi tra l'entrata in vigore della direttiva stessa e l'emanazione dell'atto normativo nazionale di integrale recepimento, appare opportuno verificare che le istanze di cui alle leggi 9 aprile 2002, n. 55 e 8 luglio 1986, n. 349 contengano tutti i requisiti indicati dalla direttiva stessa, tra cui, in particolare, puntuali indicazioni circa la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio e in relazione alla programmazione di monitoraggi e controlli.

Alla luce di tali considerazioni e, in particolare, della circostanza che le autorizzazioni rilasciate nel predetto periodo transitorio appaiono ad un primo esame suscettibili di aggiornamenti, ferma restando la piena legittimità dei procedimenti all'epoca seguiti dal mio e Tuo Dicastero, i competenti uffici del mio Ministero provvederanno a breve ad avviare, ai sensi della L. n. 241/1990, i procedimenti amministrativi necessari a rilevare per ciascuna delle suddette autorizzazioni la sussistenza degli elementi idonei a giustificare la necessità di procedere al riesame.

Nell'ambito di tali procedimenti amministrativi potrà ovviamente essere necessaria la collaborazione della Tua amministrazione, al pari di quella di tutte le altre amministrazioni competenti in materia.

(Pier Luigi Bersani)


On.le Alfonso Pecoraro Scanio
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
AREA TECNICA SVILUPPO E REALIZZAZIONE IMPIANTI
INGEGNERIA

00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
T +39 0683054401 - F +39 0683054406




Ministero dell'Economia
D.G. Energia e Risorse
Ufficio C2 - Merca
Via Molise, 2
00187 - ROMA

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
D. G. Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA

Regione Lazio
Assessorato all'Ambiente
Via C. Colombo, 212
00147 - ROMA

Provincia di Roma
Assessorato all'Ambiente
Via 4 Novembre, 119/A
00184 - ROMA

Comune di Civitavecchia
Largo Plebiscito
00053 - CIVITAVECCHIA (RM)



APAT
Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia
Ambientale
Via Vitagliano Brancati, 48
00144 - ROMA

ARPA Lazio
Direzione Tecnica
Via Boncompagni, 101
00187 - ROMA

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Ufficio Protocollo
17 GIU 2008
PROT. IN ARRIVO
N. 2859

SINDACO
AMBIENTE

OGGETTO: Progetto di conversione a carbone della Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord - Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 - Comunicazione di messa in esercizio Sezione 4.

In ottemperanza ai disposti del comma 5 dell'articolo 269 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., si comunica, per quanto di competenza, la messa in esercizio a gas dell'unità 4 della Centrale di Torrevaldaliga Nord presumibilmente a far data dal 26 giugno 2008.

RICEVUTO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO
in data 17 GIU. 2008 Prot. N. 2859

2859

L'alimentazione iniziale a metano è tecnicamente necessaria per l'esecuzione delle attività di attivazione e collaudo di tutti i sistemi di impianto prima della messa in esercizio a carbone, e in particolare dei sistemi di combustione e di abbattimento delle emissioni.

Sarà nostra cura comunicare con il dovuto anticipo le date effettive di esercizio a carbone e di messa a regime dell'unità.

A disposizione per ulteriori informazioni si porgono distinti saluti.

Leonardo Arrighi
IL RESPONSABILE






L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
AREA TECNICA SVILUPPO E ASSISTENZA IMPIANTI

00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
T +39 0683054401 - F +39 0683054406



Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. Energia e Risorse Minerarie
Ufficio C2 – Mercato Elettrico
Via Molise, 2
00187 – ROMA

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
D. G. Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44
00147 – ROMA

Regione Lazio
Assessorato all'Ambiente e alla
Cooperazione dei Polipi
Via del Tintoretto, 432
00145 – ROMA

Provincia di Roma
Dipartimento IV
Servizio di Tutela Ambientale
Via Tiburtina, 691
00159 – ROMA

Comune di Civitavecchia
Ufficio Sig Sindaco
Piazzale Guglielmotti, 7
00053 - CIVITAVECCHIA (RM)

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 - ROMA

ARPA Lazio
Direzione Tecnica
Via Boncompagni, 101
00187 - ROMA

OGGETTO: Progetto di conversione a carbone della Centrale termoelettrica di Torvaldaliga Nord - Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 – Comunicazione di messa in esercizio a carbone Sezione 4.

Con riferimento alla comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/11/2008 Prot.00489887 di pari oggetto e in ottemperanza ai disposti del comma 5 dell'articolo 269 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., si comunica, per quanto di competenza, la messa in esercizio a carbone dell'unità 4 della Centrale di Torrevaldaliga Nord a far data dal 22 dicembre 2008.

Sarà nostra cura comunicare con il dovuto anticipo la data di messa a regime dell'unità, come indicato nel Decreto Autorizzativo 55/2003

A disposizione per ulteriori informazioni si porgono distinti saluti.

Leonardo Arrighi
IL RESPONSABILE


AAM

ALL. 3



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 gennaio 2008 (23.01)
(OR. en)**

5223/08

ENV 17

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 dicembre 2007
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 843 definitivo.

All.: COM(2007) 843 definitivo

5223/08

am

DGI

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.12.2007
COM(2007) 843 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali

{COM(2007)844 definitivo}
{SEC(2007)1679}
{SEC(2007)1682}

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali

1. INTRODUZIONE

Le attività industriali svolgono un ruolo importante per il benessere economico dell'Europa perché contribuiscono alla crescita sostenibile e garantiscono un'elevata qualità dell'occupazione, ma possono avere anche un notevole impatto sull'ambiente.

I più grandi impianti industriali sono tra i principali responsabili delle emissioni complessive dei più importanti inquinanti presenti in atmosfera (rappresentano infatti l'83% del biossido di zolfo (SO₂), il 34% degli ossidi di azoto (NO_x), il 43% delle polveri e il 55% dei composti organici volatili (COV) emessi). Ma le loro ripercussioni ambientali non si limitano all'atmosfera e comprendono anche le emissioni nelle acque e nel suolo, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.

Da tempo, pertanto, gli impianti industriali sono soggetti alla legislazione dell'UE. Dagli anni '70 sono state elaborate varie direttive che hanno portato all'adozione dei seguenti testi legislativi principali:

- la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)¹, che definisce i principi di base per la concessione delle autorizzazioni e il controllo degli impianti sulla base di un approccio integrato e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), cioè le tecniche più efficaci a disposizione per raggiungere un livello elevato di tutela ambientale, alla luce dei rispettivi costi e benefici;
- le cosiddette direttive settoriali, che istituiscono disposizioni particolari, ad esempio i valori limite di emissione minimi per alcune attività industriali (grandi impianti di combustione, incenerimento dei rifiuti, attività che comportano l'impiego di solventi organici e produzione di biossido di titanio).

A prescindere dai valori limite di emissione minimi fissati dalle direttive settoriali, tutti gli impianti industriali disciplinati dai testi legislativi citati sono chiamati a improntare i rispettivi sistemi di autorizzazione all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Le tecnologie innovative possono ridurre i costi connessi all'adempimento della legislazione sulle emissioni industriali; l'innovazione offre inoltre all'industria la possibilità di trarre vantaggi dalla nascita di nuovi mercati per le tecnologie ambientali. La stessa strategia di Lisbona considera lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente dei cardini della politica europea attuale e futura e sottolinea il ruolo

¹ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

delle tecnologie ambientali, che *“hanno grandi potenzialità economiche, ambientali e occupazionali”*². La legislazione sulle emissioni industriali può dunque svolgere un ruolo attivo e incentivare lo sviluppo e la diffusione di questo tipo di tecnologie.

La direttiva IPPC e tutta la normativa sulle emissioni industriali possono essere strumenti utili anche per rispondere agli inviti degli Stati membri, del Parlamento europeo e di altri soggetti interessati a *“legiferare meglio”*. Partendo da queste considerazioni nel 2005 la Commissione ha avviato un riesame³ della normativa sulle emissioni industriali per garantirne l'efficacia sotto il profilo ambientale ed economico e favorire l'innovazione tecnologica.

In base ad un'analisi approfondita della situazione attuale e all'esito dell'esercizio di riesame, la Commissione propone di razionalizzare e rafforzare la propria politica in materia di emissioni industriali. Se si prendono in considerazione solo i grandi impianti di combustione, le proposte dovrebbero garantire dei benefici ambientali e sanitari netti calcolabili almeno tra 7 e 28 miliardi di euro l'anno, considerata anche la riduzione delle morti premature/degli anni di vita persi (-13 000 e -125 000, rispettivamente). Notevoli vantaggi a livello di ambiente e di salute potrebbero essere raggiunti anche in altri settori. Inoltre, con la collaborazione degli Stati membri, le proposte dovrebbero portare a una riduzione netta dell'onere amministrativo, quantificabile tra 105 e 255 milioni di euro l'anno.

La presente comunicazione illustra anche i risultati dei riesami previsti dall'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva IPPC⁴ (compreso un riesame del piano d'azione della Commissione per l'IPPC del 2005, contenuto nell'allegato I) e dall'articolo 14 della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti⁵ (si veda l'allegato II).

2. SITUAZIONE ATTUALE

La direttiva IPPC doveva essere attuata nella sua interezza entro il 30 ottobre 2007. Sono circa 52 000 gli impianti di tutti gli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione della direttiva e alla metà del 2006 quasi la metà di essi aveva ottenuto un'autorizzazione ai sensi della direttiva IPPC. Nonostante i progressi realizzati, nel frattempo è risultato evidente che l'impegno profuso non era sufficiente e che non tutti gli Stati membri sarebbero riusciti a conformarsi alla direttiva.

La Commissione ha inoltre svolto un'analisi approfondita sulla qualità delle autorizzazioni concesse e sui regimi di concessione delle autorizzazioni, adempimento e controllo dell'applicazione adottati dagli Stati membri. Dopo un lavoro di rilevamento dei dati durato due anni e condotto attraverso un ampio

² Azioni comuni per la crescita e l'occupazione: il programma comunitario di Lisbona. COM(2005)330 definitivo.

³ COM(2005)540 definitivo.

⁴ La seconda relazione degli Stati membri alla Commissione sull'attuazione della direttiva IPPC riguarda il periodo 2003-2005; le varie relazioni sono state esaminate nell'ambito di uno studio esterno svolto dalla LDK-ECO dal titolo *Analysis of Member States' second implementation reports on the IPPC Directive*.

⁵ La valutazione dell'attuazione della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti è stata inserita in uno studio esterno, *Assessment of the application and possible development of Community legislation for the control of waste incineration and co-incineration* (Ökopol, 2007).

programma comprendente dieci studi e concertazioni continue con le parti interessate, la Commissione è giunta alla conclusione che l'approccio integrato fondato sulle "migliori tecniche disponibili" è ancora una base valida per il futuro sviluppo della legislazione UE in materia di emissioni industriali.

Attualmente, tuttavia, l'attuazione della legislazione in vigore è ancora caratterizzata da alcune lacune significative, che impediscono di sfruttare al meglio le migliori tecniche disponibili, come la direttiva prevedeva in origine, rendono difficoltoso il controllo dell'applicazione della direttiva a livello comunitario e non contribuiscono a prevenire o ridurre l'onere amministrativo superfluo.

A questo riguardo sono state individuate cinque problematiche principali.

- Insufficiente applicazione delle BAT. In particolare, l'analisi ha messo in evidenza che, in assenza di ulteriori riduzioni delle emissioni da parte degli impianti IPPC, non si avranno gli effetti positivi su ambiente e salute connessi agli obiettivi definiti nella Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico. Si rileva inoltre la presenza di distorsioni della concorrenza all'interno dell'UE dovute alla presenza di norme ambientali notevolmente diverse.
- Limitazioni circa l'adempimento, il controllo dell'applicazione e le migliorie ambientali, che ostacolano la tutela dell'ambiente.
- Oneri amministrativi superflui, dovuti alla complessità e incoerenza tra alcune parti della legislazione attualmente in vigore.
- Inadeguatezza del campo di applicazione della direttiva IPPC e mancanza di chiarezza di alcune sue disposizioni che potrebbero frenare il conseguimento degli obiettivi fissati nelle strategie tematiche della Commissione.
- Vincoli al ricorso a strumenti più flessibili, come i sistemi di scambio dei diritti di emissione per NO_x ed SO₂, ad esempio.

Tutti questi problemi sono stati dibattuti e valutati con attenzione nell'ambito della valutazione d'impatto che la Commissione ha realizzato in occasione del riesame della direttiva IPPC.

3. MIGLIORARE LA LEGISLAZIONE SULL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E LA RELATIVA ATTUAZIONE

Al fine di trovare una soluzione agli ostacoli rilevati e descritti in precedenza, dopo aver proceduto ad una valutazione approfondita dell'impatto, la Commissione presenta un pacchetto di provvedimenti destinati ad affrontare alcuni settori problematici specifici che, nel tempo, dovrebbero contribuire a migliorare la situazione.

In quest'ambito sono previste due iniziative principali:

- revisione della legislazione in vigore in materia di emissioni industriali al fine di semplificarla, chiarirne le ambiguità e rafforzarla;

- potenziamento del piano d'azione della Commissione sull'attuazione della normativa in questione.

Oltre a queste due iniziative, la Commissione continuerà a studiare la possibilità di elaborare regole UE per un eventuale sistema di scambio dei diritti di emissione per NO_x ed SO₂.

3.1. Revisione della legislazione in vigore

Dalla valutazione d'impatto svolta nell'ambito di questa iniziativa è emerso che i problemi messi in luce non possono essere affrontati senza modificare la legislazione. Di seguito segnaliamo alcune delle principali modifiche necessarie.

- (1) Rifusione delle normative in vigore (sette⁶) in un'unica direttiva sulle emissioni industriali. Questa operazione renderà il testo più chiaro e coerente sia per gli Stati membri che per i gestori e potrà consentire di ridurre gli oneri amministrativi superflui con l'introduzione di autorizzazioni cumulative e obblighi di relazione semplificati; si otterranno inoltre alcuni benefici per l'ambiente.
- (2) Miglioramento e chiarimento del concetto di BAT al fine di un'applicazione più coerente della direttiva IPPC in vigore, prevedendo inoltre che le decisioni che definiscono le condizioni dell'autorizzazione esulando dalle BAT siano motivate e documentate. In alcuni settori, inoltre, come ad esempio i grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione minimi oggi in vigore sono inaspriti per garantire i passi avanti necessari per la realizzazione degli obiettivi della Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico.
- (3) Introduzione di prescrizioni minime in materia di ispezione, riesame delle condizioni di autorizzazione e relazione in materia di adempimento. Si prende anche in esame la possibilità di garantire incentivi a favore dell'innovazione eco-compatibile e il sostegno alla creazione di mercati di punta.
- (4) Estensione dell'ambito di applicazione della direttiva IPPC per ricomprendervi alcune attività (come gli impianti di combustione di potenza termica compresa tra 20 e 50 MW) e chiarimento dell'ambito di applicazione di alcuni settori (ad esempio il trattamento dei rifiuti), per una maggiore uniformità e coerenza delle prassi di autorizzazione attualmente in vigore.
- (5) Nei casi in cui la Commissione sia chiamata ad adottare misure per modificare elementi non essenziali della direttiva dopo la rifusione, sarà coadiuvata da un comitato nell'ambito della procedura di comitato e garantirà un'ampia partecipazione di soggetti interessati.

⁶ Direttiva IPPC e direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici, direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti, direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione e direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative al biossido di titanio.

3.2. Piano d'azione 2008-2010 sull'attuazione della legislazione in materia di emissioni industriali

Poiché la nuova legislazione, riveduta, non entrerà in vigore prima di alcuni anni, la Commissione dovrà far sì che gli Stati membri applichino comunque al massimo la normativa in vigore e punterà pertanto a rafforzare i meccanismi di monitoraggio e di supporto di cui dispone rivedendo e definendo obiettivi più mirati per l'attuale piano d'azione sull'attuazione dell'IPPC (si veda la valutazione dei progressi all'allegato I) per il periodo 2008-2010 secondo le linee indicate di seguito.

Azione 1. Garantire il recepimento integrale della legislazione sulle emissioni industriali

La legislazione volta a limitare le emissioni industriali è stata concepita per la tutela e il miglioramento dell'ambiente in Europa e per la tutela della salute e del benessere dei cittadini europei. Il successo di una normativa dipende, in primo luogo, da un recepimento efficace nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri. Vari Stati non hanno provveduto a recepire integralmente la direttiva IPPC e la normativa connessa sulle emissioni industriali entro le scadenze previste. La Commissione prenderà pertanto tutti i provvedimenti necessari, compresi i procedimenti d'infrazione, per garantire il recepimento integrale e corretto.

Azione 2. Sostenere gli Stati membri nello sforzo di ridurre l'onere amministrativo superfluo

La Commissione è consapevole che oneri amministrativi superflui e sproporzionati possono avere un impatto concreto sotto il profilo economico, senza contare che rappresenta un fattore di irritazione e di distrazione per le attività economiche; per questo si è impegnata a ridurre l'onere amministrativo che la legislazione attuale sulle emissioni industriali comporta a livello di UE. Si ricorda inoltre che a livello di Stati membri vi sono molte possibilità di tagliare le spese amministrative, oltre alle economie realizzabili in ambito comunitario.

La Commissione intende trattare questi aspetti nel contesto di uno scambio di informazioni che organizzerà con gli Stati membri in merito all'istituzione di programmi d'azione specifici finalizzati a ridurre l'onere amministrativo superfluo a livello di Stati membri per quanto riguarda due punti: la concessione delle autorizzazioni per gli impianti IPPC e il controllo degli stessi.

Questi programmi d'azione specifici si fonderanno su un esercizio di quantificazione dei costi amministrativi, che la Commissione sta conducendo in collaborazione con gli Stati membri nel contesto del Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea⁷.

Azione 3. Sostenere gli Stati membri nell'attuazione della legislazione

La Commissione riconosce che l'attuazione efficiente della legislazione sulle emissioni industriali comporta uno scambio d'informazioni efficace tra Stati membri per garantire un approccio coerente e promuovere le buone prassi.

⁷ COM(2007)23.

La Commissione s'impegnerà maggiormente a sostenere gli Stati membri e le autorità competenti in tutta l'UE, ad esempio potenziando lo scambio di informazioni, preparando orientamenti, organizzando incontri presso le autorità e attività di formazione. Tale sostegno proseguirà durante tutto il periodo di introduzione e attuazione della nuova legislazione.

Azione 4. Rafforzare il monitoraggio e le verifiche dell'adempimento ai fini dell'applicazione della legislazione sulle emissioni industriali

Per attuare con efficacia la legislazione sulle emissioni industriali occorre un valido sistema di monitoraggio e di verifica dell'adempimento, in grado di accertare che l'industria rispetti le disposizioni ambientali e di rassicurare i cittadini sul fatto che la loro salute e l'ambiente in cui vivono sono adeguatamente protetti.

La Commissione continuerà a monitorare il numero di autorizzazioni IPPC rilasciate e aggiornate e, se necessario, esaminerà il sistema di monitoraggio e ispezione presso gli impianti IPPC. L'esame riguarderà impianti e settori industriali specifici, l'adozione di norme generali vincolanti e l'analisi delle denunce.

Azione 5. Migliorare il rilevamento dei dati ai fini del riesame dei BREF e creare sinergie più strette con il programma quadro di ricerca

Le condizioni delle autorizzazioni, compresi i valori limite di emissione, applicate nelle autorizzazioni ai sensi della direttiva IPPC devono fare riferimento alle BAT, come indicato nella direttiva medesima. Per aiutare le autorità incaricate del rilascio e le imprese a determinare le BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra esperti provenienti dagli Stati membri dell'UE, dall'industria e dalle organizzazioni ambientaliste, alla fine del quale adotta e pubblica i documenti di riferimento sulle BAT (i cosiddetti BREF).

L'esercizio di riesame dei BREF proseguirà, secondo il programma di lavoro concordato e in stretta collaborazione con le parti interessate. Verranno inoltre messe in atto le linee guida finalizzate ad un migliore rilevamento dei dati nell'ambito dei BREF. Infine, onde garantire un'informazione più completa e un supporto per quanto riguarda le tecniche emergenti, la Commissione garantirà contatti sempre più stretti tra il processo di elaborazione dei BREF, il programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo e il programma su competitività e innovazione.

Monitoraggio e riesame del piano d'azione

A scadenze periodiche verranno pubblicate su internet le relazioni sull'attuazione del piano d'azione, che saranno discusse con gli interessati; il piano sarà probabilmente riesaminato ulteriormente verso la fine del 2010.

3.3. Norme UE per un sistema di scambio delle quote di emissione per NO_x ed SO₂

La Commissione intende esaminare più approfonditamente la possibilità di ricorrere a strumenti di mercato, compatibili con la direttiva IPPC – ad esempio un sistema di scambio delle emissioni di NO_x/SO₂ – al fine di predisporre eventualmente uno strumento giuridico per definire norme comunitarie in questo campo. Si tratterà, in particolare, di analizzare approfonditamente le opzioni possibili, ad esempio l'ambito di applicazione e l'assegnazione delle quote di emissione, e di studiare i possibili

L	Azione 1. Assicurazione	Azione 2. Maggiore nell'attuazione del ottobre 2007	Azione 3. Verifiche	Azione 4. Messa a della revisione	Azione 5. Necessità di un riesame tecnici	Azione 6. Esame con normativa vigente contesto della migl	Azione 7. Valutazioni mercato e ad altri i
---	-------------------------	---	---------------------	-----------------------------------	---	---	--

impatti diretti e indiretti per i settori economici, basandosi sull'esperienza acquisita con il sistema di scambio delle emissioni di gas serra.

4. IMPATTI ATTESI

La valutazione d'impatto svolta nel corso del processo di riesame della direttiva IPPC e della legislazione connessa ha esaminato le ripercussioni del pacchetto di misure proposto.

Dalla valutazione si evince che i benefici in termini di ambiente e di salute derivanti dalle misure presentate sono consistenti. Basti pensare, ad esempio, che una maggiore diffusione delle BAT potrebbe contribuire in maniera significativa a ridurre (dal 30 al 70%) il divario esistente tra il valore di riferimento previsto per il 2020⁸ per SO₂ ed NO_x e gli obiettivi fissati nella Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, con benefici ambientali netti quantificabili tra 7 e 28 miliardi di euro l'anno per il solo settore dei grandi impianti di combustione. I benefici delle proposte superano di gran lunga le ripercussioni economiche (di un fattore compreso tra 3 e 14). A ciò si aggiunge il fatto che si attendono incidenze positive, anche se più difficili da quantificare, rispetto ad altre strategie tematiche, come quelle sul suolo, sulle acque e sui rifiuti.

Le proposte serviranno anche a dare attuazione alle iniziative su come legiferare meglio e a semplificare la normativa. Infine, l'inclusione di vari strumenti legislativi in una direttiva unica dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi netti: si calcola che il risparmio potrà variare tra 105 e 255 milioni di euro l'anno.

La maggiore diffusione delle BAT e gli altri miglioramenti proposti non dovrebbero avere un'incidenza rilevante sul lungo termine a livello di competitività né effetti negativi in ambito sociale o sulla crescita economica. L'analisi dimostra invece che un'applicazione più uniforme delle BAT consentirebbe di creare condizioni più eque, riducendo le distorsioni della concorrenza all'interno dell'UE nei settori disciplinati dalla direttiva IPPC. Le proposte contribuiranno infine a incentivare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative.

5. CONCLUSIONI

Il pacchetto di interventi illustrato in precedenza e la proposta della Commissione che lo correda relativa ad una nuova direttiva, più coerente, sulle emissioni industriali renderanno la legislazione più efficace ed efficiente realizzando un livello elevato di tutela dell'ambiente, riducendo gli oneri amministrativi e limitando al minimo le distorsioni della concorrenza all'interno dell'UE, senza per questo danneggiare la posizione competitiva dell'industria europea.

⁸ Proiezione dell'attuazione della legislazione in vigore da parte degli Stati membri.

ALLEGATO II: Relazione sintetica sull'attuazione della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti

Contesto

La direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti è stata adottata il 4 dicembre 2000 e doveva essere recepita nell'ordinamento degli Stati membri entro il 28 dicembre 2002. Da quest'ultima data tutti gli impianti di incenerimento e coincenerimento nuovi devono essere conformi alla direttiva. Il 28 dicembre 2005 era la data ultima per rendere conformi gli impianti esistenti.

Come previsto dall'articolo 14 della direttiva, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva entro la fine del 2008. Gli Stati membri devono presentare la prima relazione, relativa al periodo 2006-2008, nel 2009. Durante il periodo di riferimento i dati e le informazioni⁹ sono stati rilevati anche ai fini del riesame della direttiva IPPC e della legislazione connessa sulle emissioni industriali, in modo da garantire una stretta sinergia tra queste iniziative. Il presente allegato illustra una sintesi dei risultati principali al fine di ottemperare all'obbligo di relazione della Commissione.

Nell'esercizio di rilevamento dei dati si è provveduto a raccogliere, presso le organizzazioni industriali interessate, dati sugli inceneritori di rifiuti dedicati e sui forni per calce e cemento adibiti al coincenerimento dei rifiuti. I dati sugli impianti di coincenerimento di altro genere sono stati invece ottenuti dagli Stati membri.

Numero di impianti e autorizzazioni

Nell'UE esistono circa 1 400 impianti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti: poco meno della metà (39%) è dedicata esclusivamente ai rifiuti. Il coincenerimento interessa vari settori, in particolare il settore energetico (che rappresenta il 15% dei casi) e quello del cemento (10%). I flussi di rifiuti che confluiscono o interessano altri settori sono relativamente ridotti. Gran parte degli impianti (96%) sono impianti "esistenti"¹⁰.

Al 28 dicembre 2005 circa il 20% degli impianti non aveva ancora presentato domanda di autorizzazione; tuttavia, poiché questo dato riguarda principalmente uno Stato membro, non si tratta di un problema connesso alla direttiva in sé. Si può pertanto affermare che, globalmente, l'adempimento per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate è buono e la Commissione farà il possibile per garantire che tutti gli Stati membri si conformino a questo obbligo.

Più del 90% degli impianti disciplinati dalla direttiva sull'incenerimento dei rifiuti rientra anche nella direttiva IPPC, ma solo tre Stati membri hanno comunicato di applicare una strategia di autorizzazione unica per l'attuazione delle due direttive.

⁹ *Assessment of the application and possible development of Community legislation for the control of waste incineration and co-incineration* (Ökopol, 2007).

¹⁰ Ai sensi della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti, gli impianti esistenti sono quelli la cui autorizzazione sia stata rilasciata o richiesta prima del 28 dicembre 2002.

Conformità alle disposizioni ambientali

Dalla valutazione della conformità alle disposizioni ambientali è emerso che, in generale, gli impianti di incenerimento rispettano i valori limite di emissione in atmosfera definiti nella direttiva sull'incenerimento. In circa la metà degli Stati membri le autorizzazioni prevedono valori limite ancora più rigorosi di quelli fissati dalla direttiva (ad esempio nel caso delle emissioni atmosferiche di polveri, CO, HCl, HF, NO_x, SO₂ ed Hg) oppure contemplano disposizioni supplementari, ad esempio in materia di efficienza energetica, abbattimento del rumore e prevenzione degli incidenti. Solo poche autorizzazioni prevedono valori limite di emissione per parametri diversi da quelli obbligatori (come gli IPA, i PCB o lo zinco).

In molti casi si è sfruttata la possibilità di derogare ad alcune disposizioni: nel complesso sono state concesse circa 1 000 deroghe al monitoraggio delle emissioni atmosferiche. D'altro canto, alcuni Stati membri applicano un monitoraggio più ampio di quello richiesto dalla direttiva.

Tecniche per la limitazione delle emissioni

Il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per l'incenerimento dei rifiuti, redatto a norma della direttiva IPPC e pubblicato nell'agosto del 2006, indica che si assiste ad uno sviluppo costante di tecniche che limitano i costi e mantengono, o addirittura migliorano, le prestazioni ambientali. Il BREF elenca le tecniche attualmente ritenute migliori per l'incenerimento dei rifiuti e una serie di tecnologie cosiddette "emergenti", che finora sono oggetto di dimostrazione a livello sperimentale o di progetti pilota. In generale, i valori limite di emissione istituiti dalla direttiva sull'incenerimento dei rifiuti sono relativamente vicini alle emissioni che si ottengono applicando le migliori tecniche disponibili presentate nel BREF.

Altri sviluppi

La valutazione dell'attuazione della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti ha messo in evidenza che la direttiva ha migliorato notevolmente il controllo degli inceneritori di rifiuti in tutta l'UE, ma che vi sono ancora vari aspetti che richiedono un intervento, come indicato di seguito.

- È stato sottolineato che gli obblighi di misura previsti dalla direttiva sull'incenerimento hanno a volte rappresentato un peso inutile per i gestori. In questo contesto la valutazione d'impatto relativa al processo di riesame ha considerato la possibilità che le autorità competenti possano concedere altre deroghe per alcuni requisiti di misura a determinate condizioni; questa possibilità è ora contenuta nella nuova proposta di direttiva unica sulle emissioni industriali.
- La clausola di riesame della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti prevede espressamente che si verifichi se i forni per cemento esistenti utilizzati per il coincenerimento dei rifiuti possono rispettare il valore limite di emissione dei NO_x previsto per i forni per cemento nuovi. Nella valutazione d'impatto della proposta di direttiva sulle emissioni industriali viene presentata un'analisi costi-benefici; su questa base è stata presentata la proposta di applicare un valore limite inferiore a tutti i forni per cemento adibiti al coincenerimento dei rifiuti. Tale valore limite sarà anche più coerente con i livelli di emissione associati alle BAT

presentati nel documento BREF per il settore del cemento e della calce e figura ora nella nuova proposta di direttiva.

Infine, gli Stati membri e altri interessati hanno messo in evidenza che l'attuazione della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti ha comportato delle difficoltà che non devono essere necessariamente risolte con una modifica della direttiva: un intervento di chiarificazione e orientamento sull'interpretazione e sull'attuazione del testo potrebbe essere sufficiente. Nell'ambito del piano d'azione riveduto sull'attuazione, la Commissione si impegnerà pertanto ad elaborare i documenti di orientamento necessari, in stretta concertazione con gli Stati membri.



Ministero della Salute

DOCUMENTO DI SINTESI SULLA CONVERSIONE A CARBONE DELLA CENTRALE ENEL TVN DI CIVITAVECCHIA

Premessa

Il presente documento evidenzia i principali aspetti delle conoscenze e delle attività che hanno condotto le competenti Amministrazioni alla autorizzazione della conversione della centrale ENEL di Torre Vandalica Nord di Civitavecchia, sulla base della documentazione in possesso del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio IV, nonché sulla base di quanto emerso durante le riunioni convocate dal Sottosegretario Gian Paolo Patta.

Stato dell'arte

Nel territorio dell'alto Lazio insiste la più grande concentrazione di potenza termoelettrica d'Europa, data dalla presenza di tre centrali termoelettriche per circa 7100 megawatt elettrici complessivi.

A Civitavecchia l'Enel Produzione Spa è proprietaria della centrale elettrica in località denominata Torre Valdaliga Nord (TVN), costituita da 4 gruppi termoelettrici da 660 MW cadauno, ultimati nel 1986; nel dicembre del 2000 l'Enel presentò alle Autorità locali una proposta di riconversione di detta centrale da olio combustibile a carbone; nella zona vi era già una fortissima opposizione popolare alla presenza di massicce fonti energetiche nel territorio, ciò dimostrato dai risultati di un referendum svoltosi nel giugno 1989 in occasione del quale l'80% della popolazione optò per il metano, chiedendo che vi fosse una riconversione a metano delle centrali.

Di fronte alla proposta dell'ENEL relativa alla riconversione a carbone, i Comuni di Civitavecchia (Roma) e di Tarquinia (Viterbo) deliberarono l'effettuazione di un referendum consultivo per il 6 ottobre 2002; l'ENEL è ricorso al Consiglio di Stato, sostenuto da un intervento *ad adiuvandum* del Ministero delle attività produttive, ottenendo l'annullamento del referendum.

In data 22 aprile 2002, l'ENEL produzione S.p.A. presentò domanda per la conversione a carbone della centrale di TVN; 4 sezioni da 660 MW attualmente alimentate a olio combustibile. Il progetto non prevedeva un aumento della potenza installata complessiva, che rimaneva pari a 2.640 MW, ma determinava un aumento del rendimento che raggiungeva il 45% circa, contro l'attuale 41% circa.

La proposta di conversione a carbone della centrale di TVN, elaborata da ENEL, andava nella direzione dei due fondamentali obiettivi della politica energetica dell'allora Governo e cioè:

- -diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti;
- -riduzione del costo dell'energia elettrica;
- -la conversione della centrale avrebbe prodotto, secondo l'ENEL, effetti positivi sia in termini di emissioni di inquinanti sia in termini di occupazione locale.

A seguito della domanda di autorizzazione dell'Enel Produzione, il Ministero delle attività produttive attivò il procedimento di cui alla legge n. 55 del 2002 che, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare il cosiddetto «rischio di *black-out*», dichiarò tali interventi «di pubblica utilità».

Il rilascio da parte del Ministero delle attività produttive dell'autorizzazione unica, sostitutiva anche delle autorizzazioni urbanistiche e locali, fu effettuato a seguito di un'istruttoria che si concluse entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e del progetto preliminare, posta la necessità di esito favorevole della valutazione d'impatto ambientale (VIA).

Il 28 maggio 2002 si svolse la prima delle tre conferenze di servizi per l'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni partecipanti previste dal procedimento autorizzativo; a seguito delle integrazioni progettuali presentate dall'Enel Produzione, in data 4 novembre 2003, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, esprimeva il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto ENEL di riconversione a carbone dell'esistente centrale termoelettrica di TVN.

Tale parere favorevole era condizionato all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, tra cui si segnalano:

1. piano di campagne di monitoraggio e biomonitoraggio;
2. piano gestione rifiuti;
3. razionalizzazione linee elettriche;

4. limiti restrittivi per le emissioni in atmosfera, ed in particolare limiti individuati dal Ministero della Salute per microinquinanti quali ammoniaca, IPA, diossine, metalli pesanti, particolato totale sospeso
5. l'abbattimento delle emissioni tramite l'impiego delle migliori tecniche disponibili.

La procedura autorizzativa, oltre che alla positiva conclusione della valutazione di impatto ambientale, è subordinata all'intesa con la Regione interessata che, nello specifico rappresentata dalla Regione Lazio, condizionò il proprio parere alla riduzione della potenza installata da 4 a 3 gruppi, ad ottimizzazione del funzionamento ed esercizio ed a garanzia di emissioni di ossidi di azoto e di zolfo non superiore rispettivamente a 3.450 e 3.150 tonnellate annue e di polveri totali non superiori alle 390 tonnellate annue.

Nella Conferenza di servizi conclusiva del 29 ottobre 2003 vennero acquisiti i pareri motivati delle Amministrazioni coinvolte; tutti positivi tranne quello della Provincia, non vincolante.

Il rappresentante del Ministero della Salute, coadiuvato da un rappresentante dell'ISS, espresse parere positivo non vincolante e fece richiesta di prescrizioni (risultanti dal verbale) aggiuntive rispetto a quelle già contenute nella dichiarazione di compatibilità ambientale; dette prescrizioni, che risultarono parte integrante della autorizzazione finale, possono così riassumersi:

- un monitoraggio permanente dei dati sanitari del territorio ed una sistematica diffusione delle informazioni ambientali;
- monitoraggio e rispetto di valori limite alle emissioni di microinquinanti più restrittivi considerando anche la direttiva europea sugli inceneritori;
- richiesta all'ENEL di produrre una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori, anche nel merito degli accordi con ARPA ed Autorità sanitarie locali, per intraprendere quei monitoraggi sanitari ed ambientali prescritti;
- richiesta di inserimento di un proprio rappresentante all'interno del Comitato di controllo, la cui istituzione era prevista nel parere della VIA.

In data 24 dicembre 2003 il decreto n.55/02/2003, autorizzava l'Enel Produzione, ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 2002, n.55, anche per quanto concerne l'AIA (autorizzazione integrata ambientale), di cui alla direttiva 96/61/CE (IPPC), alla costruzione ed esercizio della esistente centrale termoelettrica di TVN nella configurazione alimentata a carbone,

costituita da tre sezioni della potenza elettrica complessiva di circa 1.980 MW e delle opere infrastrutturali connesse, ivi comprese quelle marittime e portuali.

In data 26 aprile 2007 il Comitato NOCOKE ha prodotto, tra l'altro, una lettera del Ministro dell'Ambiente inviata al Ministro dello Sviluppo economico in cui, dopo aver condiviso le preoccupazioni avanzate dal Comitato di lotta ed aver ravvisato elementi di dubbio circa la correttezza della conduzione VIA, della composizione delle varie Conferenze dei servizi e del coinvolgimento di alcuni Enti interessati agli aspetti progettuali coinvolgenti le opere portuali necessarie per l'approvvigionamento della materia prima da utilizzarsi quale combustibile, il Ministro dell'Ambiente richiede al Ministro dell'Sviluppo economico di *"...convocare una conferenza di servizi di tipo istruttorio come già avvenuto, per comune decisione, per il caso del terminale GNL di Brindisi"*.

Tale lettera risulta essere stata inviata anche al Ministro della Salute con una nota nella quale, alla luce del fatto che il Ministro della Salute ha *"aperto sull'argomento un tavolo di confronto con le Autorità locali"*, al medesimo Ministro della Salute viene sottolineata l'opportunità di avanzare analoga richiesta al Ministro dello Sviluppo economico.

Gli studi epidemiologici

Gli studi epidemiologici condotti sulla popolazione di Civitavecchia a partire dagli anni '80 mostrano una elevata frequenza di malattie dell'apparato respiratorio, in particolare tumori polmonari e manifestazioni asmatiche, queste ultime soprattutto nella popolazione infantile. Studi successivi condotti dal Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma E, la struttura del servizio sanitario della Regione Lazio responsabile della valutazione epidemiologica, hanno confermato tali dati. In particolare uno studio retrospettivo su mortalità e ricoveri ospedalieri nell'area industriale di Civitavecchia relativamente al periodo 1997-2004, metteva in evidenza *"un aumento della mortalità per tutti i tumori negli uomini e di ricoveri per le stesse patologie in entrambi i periodi in studio ed in entrambi i generi. In particolare è presente un aumento di tumore polmonare negli uomini adulti residenti, confermato dall'eccesso osservato nei ricoveri per questa causa nei periodi di osservazione più recente; nella stessa popolazione si osserva inoltre un elevato rischio di tumori nella pleura. I ricoveri per asma bronchiale nei bambini sono risultati più frequenti nei residenti nell'area in studio rispetto all'atteso regionale ...Non si può escludere un ruolo della contaminazione ambientale a Civitavecchia sulle patologie"*

renali." La possibile origine ambientale ed occupazionale degli aumenti osservati per le varie patologie era giustificata dal complesso delle nozioni scientifiche disponibili sugli effetti nocivi delle emissioni ambientali che nel passato hanno caratterizzato questa località.

Il medesimo studio, tuttavia, pur fotografando la situazione epidemiologica appena descritta, per quanto attiene il nesso di causalità, conclude che "... gli studi ecologici come quello presentato non sono in grado di mettere in evidenza relazioni di causa ed effetto" pur avendo evidenziato una serie di patologie in eccesso per le quali viene ritenuto indispensabile un accurato monitoraggio epidemiologico utilizzando anche studi *ad hoc*.

Nel quadro attuale, tuttavia, deve essere distinta la valutazione degli effetti nella popolazione di Civitavecchia associata alle esposizioni ambientali del passato, dalla valutazione dell'impatto sanitario futuro, cioè sulla previsione degli effetti sulla salute della popolazioni di future esposizioni ambientali. Tale valutazione deve tenere conto delle prove scientifiche disponibili sugli effetti sulla salute di specifici inquinanti e su una affidabile caratterizzazione delle possibili future esposizioni, dei loro livelli, estensione e delle popolazioni potenzialmente esposte.

Le richieste avanzate

Le richieste avanzate da No Coke sono:

- una nuova indagine epidemiologica sullo stato di salute e sui livelli di inquinamento di tutta l'area interessata, con un raggio di Km 48 dalla centrale TVN;
- una riapertura della Conferenza dei servizi con l'interessamento delle popolazioni (Comuni) non coinvolti in precedenza;
- la partecipazione, a livello di organismi di controllo, delle popolazioni interessate nella programmazione, gestione ed analisi dei dati scaturenti dal monitoraggio ambientale;
- l'istituzione di un registro tumori di area;
- una nuova valutazione di impatto ambientale alla luce delle intervenute nuove conoscenze tecnologiche e scientifiche sull'argomento;
- la partecipazione, quali uditori, di due Rappresentanti dei Comitati alle prossime riunioni del Gruppo di lavoro del Ministero della Salute.

Considerazioni conclusive

Per quanto dato conoscere dagli elementi più sopra illustrati, considerato che la competenza primaria alla valutazione dei dati prodotti ai fini della dichiarazione di compatibilità ambientale è del Ministero dell'Ambiente e che l'autorizzazione finale è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, a valle di un esito positivo della fase istruttoria in Conferenza dei servizi allo stato attuale si può affermare che:

1. tutte le procedure previste dalla normativa sono state adempiute;
2. tutti i pareri vincolanti espressi nelle varie Conferenze dei servizi sono stati favorevoli ;
3. tutte le prescrizioni formulate per esprimere il parere favorevole sono state inserite nella autorizzazione
4. la VIA è stata condotta seguendo le procedure d'urgenza previste dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, e pertanto, sotto il profilo sanitario, non può essere considerata totalmente esaustiva ;
5. la VIA è stata effettuata, considerando l'assetto della centrale con 4 gruppi, dei quali ne sono stati autorizzati solo 3; infatti la Regione, competente per territorio, il cui parere è vincolante ai fini autorizzativi, espresse parere favorevole condizionandolo alla richiesta che l'assetto impiantistico del progetto fosse per tre gruppi;
6. gli studi epidemiologici recentemente condotti indicano un eccesso di alcune patologie riconducibili a esposizioni di natura professionale e/o ambientale del passato anche con effetto sinergico . Esiste, dunque la necessità di condurre indagini prospettiche finalizzate a definire il nesso di causalità ;
7. esiste unanimità di pareri circa la necessità di un monitoraggio, sulle diverse matrici ambientali, con priorità di programmi di misura delle esposizioni ambientali correlate alle fonti di inquinamento, esistenti ed eventuali, da realizzare e che abbiano soprattutto la caratteristica di essere gestiti, ove possibile, da autorità istituzionali e comunque non dipendenti dai soggetti gestori degli impianti;
8. esiste la necessità di avviare uno specifico monitoraggio epidemiologico ed ambientale, ed individuare fenomeni "sentinella" che consentano di rilevare precocemente situazioni "a rischio sanitario" al fine di consentire interventi correttivi immediati;


9. sino ad ora gli Organismi deputati al monitoraggio ambientale e sanitario, tra cui il locale Osservatorio ambientale previsto dal decreto autorizzativo non hanno operato sufficientemente e con la necessaria continuità;
10. l'esperienza di TVN indica come nel futuro sia opportuno e necessario che il Ministero della Salute sia più direttamente ed attivamente coinvolto nel disegno e nella valutazione degli aspetti di impatto sanitario (SIA e VIS), nonché durante l'iter di svolgimento della valutazione di impatto ambientale (VIA) e che, pertanto, deve essere colta l'occasione della revisione in atto della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 per rendere strutturale il suo ruolo.

Roma, 7 giugno 2007

Dr. Roberto Battista POLILLO




Prof. Giuseppe VIVIANO




Dr. Salvatore SQUARCIONE



Dr. Francesco FORASTIERE




D.ssa Emma QUARESIMA



Sig. Fabio LUPI





EUROPEAN COMMISSION

Integrated Pollution Prevention and Control

Reference Document on
Best Available Techniques for

Large Combustion Plants

July 2006

4.1.4.1	Condensing power plants.....	167
4.1.4.2	Fluidised bed combustion (FBC).....	170
4.1.4.3	Pressurised fluidised bed combustion.....	174
4.1.4.4	Grate firing (GF).....	175
4.1.5	Integrated gasification combined cycle.....	176
4.1.6	Co-generation (CHP).....	177
4.1.7	Combined cycle combustion (repowering).....	178
4.1.8	Efficiency of coal and lignite fired LCP.....	179
4.1.8.1	Boiler efficiency.....	179
4.1.8.2	Techniques to increase coal-fired boiler efficiency.....	179
4.1.9	Control of emissions to air from coal- and lignite-fired LCPs.....	179
4.1.9.1	Control of emissions from pulverised fuel combustion.....	180
4.1.9.2	Control of emissions from fluidised bed combustion.....	187
4.1.9.3	Control of emissions from grate firing.....	188
4.1.10	Water and waste water treatment.....	189
4.1.11	Combustion residues and by-products treatment.....	189
4.2	Examples of applied processes and techniques.....	192
4.2.1	Examples of individual applied techniques.....	192
4.2.2	Examples of applied techniques to improve the environmental performance of existing coal- and lignite-fired large combustion plants.....	214
4.2.3	Examples of techniques applied to new coal- and lignite-fired large combustion plants.....	220
4.3	Current consumption and emission levels.....	229
4.3.1	Coal and lignite used in LCPs.....	229
4.3.2	The efficiency of coal- and lignite-fired combustion plants.....	232
4.3.3	Emissions to air.....	235
4.3.3.1	Emissions to air from hard coal-fired combustion plants.....	236
4.3.3.2	Emissions to air from lignite-fired combustion plants.....	238
4.3.3.3	Heavy metal emissions.....	240
4.3.4	Emissions to water from hard coal-fired combustion plants.....	244
4.3.5	Emissions to water from lignite-fired combustion plants.....	248
4.3.6	Combustion residues and by-products.....	249
4.3.7	Noise emissions.....	253
4.4	Techniques to consider in the determination of BAT for the combustion of coal and lignite.....	254
4.4.1	Techniques for the unloading, storage and handling of fuel.....	255
4.4.2	Techniques for fuel pretreatment.....	256
4.4.3	Techniques to increase efficiency and fuel utilisation.....	257
4.4.4	Techniques for the prevention and control of dust and particle-bound heavy metal emissions.....	259
4.4.5	Techniques for the prevention and control of SO ₂ emissions.....	260
4.4.6	Techniques for the prevention and control of NO _x and N ₂ O emissions.....	262
4.4.7	Techniques for the prevention and control of water pollution.....	264
4.5	Best available techniques (BAT) for the combustion of coal and lignite.....	265
4.5.1	Introduction.....	265
4.5.2	Unloading, storage and handling of fuel and additives.....	267
4.5.3	Fuel pretreatment.....	267
4.5.4	Combustion.....	268
4.5.5	Thermal efficiency.....	268
4.5.6	Dust.....	270
4.5.7	Heavy metals.....	271
4.5.8	SO ₂ emissions.....	272
4.5.9	NO _x emissions.....	275
4.5.10	Carbon monoxide (CO).....	279
4.5.11	Hydrogen fluoride (HF) and hydrogen chloride (HCl).....	279
4.5.12	Ammonia (NH ₃).....	279
4.5.13	Water pollution.....	279
4.5.14	Combustion residues.....	281
4.6	Emerging techniques for the combustion of coal and lignite.....	282
4.6.1	Pilot plant for a pre-dryer of lignite with low temperature heat.....	282
4.6.2	Simultaneous control of SO _x , NO _x and mercury.....	282
5	COMBUSTION TECHNIQUES FOR BIOMASS AND PEAT.....	285
5.1	Applied processes and techniques.....	285

4.5.10 Carbon monoxide (CO)

BAT for the minimisation of CO emissions is complete combustion, which goes along with good furnace design, the use of high performance monitoring and process control techniques, and maintenance of the combustion system. Because of the negative effect of NO_x reduction on CO, a well-optimised system to reduce emissions of NO_x will also keep the CO levels down to (30 – 50 mg/Nm³ for pulverised combustion, and below 100 mg/Nm³ in the case of FBC). For lignite-fired combustion plants where mainly primary measures are regarded as BAT for the reduction of NO_x emissions, the CO levels can be higher (100 – 200 mg/Nm³).

4.5.11 Hydrogen fluoride (HF) and hydrogen chloride (HCl)

For combustion plants, the wet scrubber process (especially for plants with a capacity of over 100 MW_{th}) and the spray dryer have been considered as BAT for the reduction of SO₂. These techniques also give a high reduction rate for HF and HCl (98 – 99 %). By using the wet scrubber or a spray dryer, the associated emission level for HCl is 1 – 10 mg/Nm³ and for HF 1 – 5 mg/Nm³. If an FGD is not applied, for example if dry lime is added to an FBC boiler, the emission level of both HCl and HF can be much higher.

In measuring elevated levels of HF or HCl in the stack, the problem might be related to an internal flue-gas leakage in the rotating gas-gas heat-exchanger. In this event, raw flue-gas will then go directly to the stack without reducing the SO₂, HF and HCl contents. Therefore, a modern type of gas-gas heat-exchanger has been considered as part of the BAT conclusion. However, because of operational and economic reasons, replacement only needs to be considered when the heat exchanger needs to be changed or replaced anyway. The new gas-gas heat-exchanger might be a combination of a heat extractor (multi-pipe heat extractor) and a reheater, or the use of heat pipes. The best option in this case is flue-gas discharge via the cooling tower, if possible. In this case, no flue-gas reheating is necessary and therefore no gas-gas heat-exchanger is needed. Another option is the use of a high-grade drop catcher and passing the flue-gas via an acid resistant stack pipe, where no flue-gas reheating is necessary and therefore no gas-gas heat-exchanger is needed.

Because the injection of limestone for CFBC has been regarded as BAT for the reduction of SO₂ instead of the wet scrubber of pulverised combustion, the BAT associated level of HCl is between 15 – 30 mg/Nm³.

4.5.12 Ammonia (NH₃)

The disadvantage of SNCR and SCR systems is the emission of unreacted ammonia into the air (ammonia slip). The ammonium concentration associated with the use of BAT is considered to be below 5 mg/Nm³ to avoid problems in the utilisation of fly ash and possibly the smell of the flue-gas in surrounding areas. The ammonium slip is often the limiting factor in the utilisation of the SNCR technique. To avoid ammonia slip with the SNCR technique, a low layer of SCR catalyst can be installed in the economiser area of the boiler. As this catalyst reduces the ammonia slip, it also reduces the corresponding amount of NO_x.

4.5.13 Water pollution

Different waste water streams (see Chapter 1) are generated by operating coal- and lignite-fired combustion plants. To reduce emissions to water and to avoid water contamination all measures that have been presented in Section 3.10 are considered to be BAT and summarised in the following table:


Civonline.it

QUOTIDIANO TELEMATICO DELL'ETRURIA by SEAPRESS

Versione solo testo per la stampa

19/11/2008 19:54

L'Enel ribadisce l'impegno della riduzione di fumi



CIVITAVECCHIA - Nuovi impegni sul tema emissioni a Tvn. L'Enel infatti, dopo la presa di posizione dei consiglieri dei comuni del comprensorio che stanno promuovendo un ordine del giorno ad hoc, ha confermato l'impegno preso nel 2007 con il Ministero dello Sviluppo Economico. I fumi, secondo l'azienda elettrica, verranno ridotti del 30% all'anno relativamente a polveri e anidride solforosa, come definito nel decreto autorizzativo di conversione della centrale di Torrevaldaliga Nord. Questi i nuovi tetti che l'impianto si impegnerà a non oltrepassare: 2.100 tonnellate all'anno di anidride solforosa contro le precedenti previste 3.150 e 260 tonnellate di polveri sottili in un anno contro le 390. Da Enel

precisano inoltre che per essere conformi con gli indirizzi del decreto legislativo 59/05 di Autorizzazione Integrata Ambientale nella struttura civitavecchiese sono state introdotte migliori tecniche ora disponibili sul mercato. Dopo una apposita conferenza dei servizi tenutasi la scorsa primavera, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha già preso atto dell'impegno di Enel ed ha trasmesso la documentazione al Ministero dell'Ambiente.

Questo articolo è stato stampato da Civonline.it

[http://www.civonline.it/notizia.php?](http://www.civonline.it/notizia.php?IDNotizia=71775&IDCategoria=)

[IDNotizia=71775&IDCategoria=](http://www.civonline.it/notizia.php?IDNotizia=71775&IDCategoria=)

© Seapress 1999-2008

La riproduzione integrale o parziale dei testi è permessa solo citando la fonte



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

GRANDI PROGETTI INFRASTRUTTURALI
RELAZIONI ESTERNE
00198 Roma, viale Regina Margherita, 137
Tel. +39 0683052640 Fax +39 06 83052280

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie

16/04/2008 - 0007121



ALL. 9

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. Energia e Risorse Minerarie
Ufficio C2 – Mercato Elettrico
Via Molise 2
00187 ROMA

c.a. ing. Stefano Felini
Responsabile del procedimento

OGGETTO: Autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 rilasciata ai sensi del D.L. n. 7/2002, convertito in legge 9 aprile 2002 n. 55, relativa alla riconversione a carbone della Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia. Procedimento per la verifica della necessità di procedere al riesame, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 17, comma 4, del D. Lgs. n. 59/2005. Trasmissione deduzioni.

In riferimento al procedimento in oggetto e facendo seguito alla ns. prot. 8974 del 04/04/2008, riscontrata con Vs. prot. 6452 del 07/04/2008, si trasmettono le deduzioni, elaborate dalla scrivente Società con particolare riferimento alle posizioni espresse dalle Amministrazioni intervenute in sede di Conferenza di Servizi del 18/03/2008, oltre che in ordine al contenuto della Relazione istruttoria 01/04/2008, qui fatta pervenire acclusa alla citata Vs. del 07/04/2008.

Vi confermiamo la nostra disponibilità ad un incontro per approfondire e meglio illustrare il contenuto delle predette deduzioni.

Distinti saluti.

Ennio Fano

Responsabile Grandi Progetti Infrastrutturali

Roma, 16 aprile 2008

**Procedimento relativo alla verifica della necessità di procedere al riesame,
ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 17, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio
2005, n. 59. Autorizzazione unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003.**

Riconversione a carbone di Torrevaldaliga Nord. Deduzioni di ENEL.

Indice

- Premessa
- 1. Partecipazione del pubblico al procedimento AIA
- 1.1. Rilievi di fatto
- 1.2. Ulteriori considerazioni
- 2. Valori limite di emissione per alcuni inquinanti
- 3. Monitoraggi e controlli
- 4. Impiego delle migliori tecniche disponibili (MTD)
- 5. La competenza sull' eventuale procedimento di riesame

E' in corso di svolgimento ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, MSE), il procedimento (ex art. 17, comma 4, D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59) volto a verificare la necessità o meno di dar luogo al "riesame" del provvedimento del 24 dicembre 2003, avente ad oggetto la trasformazione a carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord (comune di Civitavecchia). Si tratta dell'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività produttive (ora MSE) ex art. 1 della legge n. 55/02, di conversione del d.l. n. 7/02 (decreto cd. "sblocca-centrali").

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, D. Lgs. n. 59/05:

«Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, nonché le autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la necessità di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4».

A sua volta, l'art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 59/05 stabilisce che:

«4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle

amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono».

Nel Resoconto Verbale della Conferenza di Servizi del 18/03/2008 e nella "Relazione Istruttoria" 1° aprile 2008, allegata alla lettera del Ministero della Sviluppo Economico del 7 aprile 2008, prot. n. 0006452, vengono evidenziate presunte "criticità sostanziali" che determinerebbero la necessità di riesame dell'AIA di Torrevaldaliga Nord. Esse possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

1. mancata partecipazione del pubblico al procedimento AIA;
2. mancata individuazione dei valori limite di emissione per alcuni inquinanti rilevanti prodotti dalla centrale;
3. carenze dei piani di monitoraggio e controllo;
4. impiego delle migliori tecniche disponibili.

Enel ritiene, come qui di seguito si evidenzia, che non sussistano le condizioni per il suddetto riesame, e che pertanto il MSE definisca, in tal senso, il presente procedimento.

PREMESSA

La trasformazione a carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord è stata autorizzata con decreto del 24 dicembre 2003 ai sensi del d.l. n. 7/02, convertito con modificazioni in legge n. 55/02 (art. 1 del D.m. 55/02/2003 di autorizzazione alla trasformazione).

L'autorizzazione concessa ai sensi di tale norma costituisce autorizzazione unica ed «[...] è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione» (art. 1, comma 1). Nella legge n. 55/02 (art. 1, comma 2) si sancisce inoltre che «l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio» ed altresì che l'autorizzazione unica «comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali».

A tale riguardo si precisa che nella fase istruttoria la procedura di VIA è stata gestita in modo unitario con l'AIA, tant'è che il Ministero dell'Ambiente, con lettera del 1° agosto 2002, n. 8357/VIA/A.O.13.B chiedeva «[...] alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere il proprio parere in merito alla VIA, nonché in materia di AIA [...]». Inoltre alle Conferenze dei Servizi il Ministero dell'Ambiente era stato sempre rappresentato dalle due Direzioni competenti per VIA ed AIA.

In proposito, si richiama integralmente quanto già espresso con ns. prot. EP/P2007004731 del 20/12/2007 e con il documento alla stessa allegato, ove si evidenziava che – sia dal punto di vista giuridico sia sotto il profilo della tutela ambientale e dei relativi controlli – non sussistono le condizioni necessarie per procedere al riesame previsto dall'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 59/05 e che l'Autorizzazione unica rilasciata per la Centrale di Torrevaldaliga Nord nel 2003 soddisfa tutti i requisiti della normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale.

Infatti, sotto il profilo normativo:

- l'Autorizzazione unica rilasciata per l'impianto di Torrevaldaliga Nord comprende l'AIA, ciò per espressa disposizione di legge (art. 1, comma 2, del d.l. n. 7/02 conv. in l. n. 55/02), come anche espressamente posto in rilievo dal TAR Lazio nella sentenza n. 6267/2005, confermata in appello e pertanto divenuta definitiva;
- il recepimento integrale della direttiva comunitaria IPPC (Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996), avvenuto tramite il D. Lgs. n.

59/05, introduce un regime transitorio (art. 17) che fa salve le autorizzazioni integrate già rilasciate, anche nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi della l. n. 55/02;

- in merito alla possibilità di sottoporre l'autorizzazione al riesame, lo stesso D. Lgs. n. 59/05, all'art. 9, comma 4, elenca quattro condizioni, una almeno delle quali deve verificarsi per il riesame: nessuna di tali fattispecie può essere applicata al caso della Centrale di Torrevaldaliga Nord.

Nella medesima comunicazione si evidenziava inoltre la piena coerenza di quanto disposto dall'Autorizzazione unica con le prescrizioni del D. Lgs. n. 59/05.

In merito, poi, a quanto emerso nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 18/03/2008 ed alle valutazioni contenute nella "Relazione Istruttoria" non si può che confermare quanto già rappresentato nella predetta nostra comunicazione del 20/12/2007, con alcune precisazioni che qui di seguito si espongono.

1. Il potere del Ministero di decidere il riesame si ritiene sia collegato esclusivamente all'esistenza di una della quattro ipotesi di cui all'art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 59/05, e dunque ad una **valutazione di legittimità in un contesto normativo che, come detto, fa salve le autorizzazioni già rilasciate.**

Dalla citata "Relazione Istruttoria" del 1° aprile 2008 si evince, invece, chiaramente la tesi secondo cui una eventuale decisione di riesame possa essere il frutto di una **vera e propria valutazione di merito.**

Nella relazione si rileva infatti, per un verso, *«la convergenza dei pareri espressi dai rappresentanti delle Amministrazioni intervenute [...] verso la ineludibile necessità di riesaminare l'autorizzazione unica rilasciata a favore della società Enel Produzione per la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord per quanto attiene gli aspetti inerenti l'autorizzazione integrata ambientale»*, mentre per altro verso, nella parte conclusiva, si ritiene poi che *«sia opportuno consentire al Ministero dell'ambiente di procedere al riesame [...]»*.

Appare chiaro il fraintendimento della portata dell'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 59/05 e del successivo art. 17, comma 4, laddove la relazione istruttoria ritiene "opportuno" il riesame dell'autorizzazione unica rilasciata per Torrevaldaliga

Nord per l'aggiornamento di due aspetti che non sono compresi tra le ipotesi di cui all'art. 9, comma 4, cit.

Si tratta dei profili che riguardano la "partecipazione del pubblico" e l'indicazione formale dei valori limite di emissione per tutti gli inquinanti: si ritiene che entrambe le fattispecie non rientrino tra le ipotesi che legittimano il riesame.

2. La posizione del rappresentante del Ministero dell'Ambiente (di seguito, MATTM) all'interno della Conferenza di Servizi (pag. 2 del verbale) presenta, peraltro, un "vizio originario": il procedimento di riesame si renderebbe necessario in quanto alle autorizzazioni uniche (quale quella per Torrealvaliga Nord) rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/05 – che, ai sensi della l. n. 55/02, erano comprensive di autorizzazione ambientale integrata – non potrebbe essere attribuita la valenza di AIA in virtù delle nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute.

Tale posizione non risulta condivisibile perché configge con il principio generale indicato dall'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 59/2005 secondo cui sono fatte salve «*le autorizzazioni uniche e quelle che comprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione*» rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data di entrata in vigore dello stesso D. Lgs. n. 59/2005.

3. Non si può altresì condividere l'affermazione dello stesso rappresentante del MATTM secondo cui, in mancanza del riesame della autorizzazione rilasciata dal MSE per la centrale di Torrealvaliga Nord, successivamente alla messa in esercizio dell'impianto "qualunque cittadino" potrebbe impugnare direttamente tale autorizzazione davanti alla Corte di Giustizia CE.

Al riguardo va precisato che, ai sensi delle disposizioni del Trattato CE, possono essere impugnati in via diretta davanti alla Corte di Giustizia (per l'annullamento o, in carenza, per mancata adozione) soltanto gli atti delle istituzioni comunitarie e non degli Stati membri.

4. Si ribadisce che il potere all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di verificare la necessità di procedere al riesame è attribuito dall'art. 17, comma 4 cit. secondo cui «*la stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la necessità di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9,*

comma 4».

Si tratta, quindi, di un potere che non è libero ed incondizionato, ma che resta collegato alla sussistenza delle seguenti condizioni di cui all'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 59/05:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

Ancora più specificamente: all'autorità (in questo caso il MSE) è sì attribuita una discrezionalità tecnica, ma solo al fine di valutare autonomamente la ricorrenza di una o più delle condizioni indicate dal citato art. 9, comma 4. Non esiste, quindi, una discrezionalità anche nella individuazione dei presupposti che legittimerebbero il riesame della autorizzazione. Una diversa interpretazione si rivelerebbe incompatibile con il principio fondante "a monte" la legittimità delle autorizzazioni già rilasciate: esso, in pratica, verrebbe ad essere svuotato di contenuto se fosse consentito di sottoporre a riesame tali autorizzazioni anche al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge. Ipotesi, queste ultime, nelle quali l'interesse di carattere ambientale, beninteso in fattispecie già individuate dal legislatore in ossequio al principio di legalità sostanziale, richiede che "comunque" – ossia pur in presenza di un provvedimento che resta in ogni caso legittimo – l'autorizzazione debba essere sottoposta a riesame.

Una lettura coordinata delle disposizioni normative conduce quindi a non condividere un'interpretazione che estenda il riesame di cui all'art. 17, comma 4 cit. ad ipotesi non predeterminate normativamente.

Ciò si ritiene di dover puntualizzare con insistenza perché, al contrario,

esaminando il verbale della Conferenza di Servizi del 18/03/2008 e la Relazione Istruttoria si rileva che nessuna di quelle che il rappresentante del MATTM ha definito "criticità sostanziali che rendono indispensabile il riesame" (cfr. pag. 3 del verbale) è in realtà tale.

In ogni caso nessuna delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 9 sussiste nel caso di specie. In particolare, quelle previste ai punti a) e c), presuppongono un impianto in esercizio, e tale non è (ancora) la centrale di Torrevaldaliga Nord. Quanto alla condizione sub b), essa non sussiste nel caso di specie, avendo Enel applicato nella progettazione della Centrale di Torrevaldaliga Nord le migliori tecniche disponibili, come emerge sia dalle note tecniche predisposte da Enel sia dai verbali delle conferenze di servizi istruttorie che hanno esaminato i vari aspetti del progetto ed hanno sempre richiesto ed ottenuto l'allineamento alle migliori tecnologie disponibili. Non si ravvisa inoltre neppure nella presente fattispecie la condizione sub d): il decreto autorizzatorio n. 55/02/2003 indica che i valori di emissione devono essere addirittura più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalle normative vigenti. Comunque nessuna "nuova" disposizione legislativa comunitaria o nazionale (da individuarsi evidentemente in prescrizioni successive ed ulteriori rispetto a quelle contenute nel D.Lgs. n. 59/2005) "esige" siffatto riesame.

1. PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCEDIMENTO AIA

1.1. Rilievi di fatto

Nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per i progetti di competenza statale qual è il progetto di Torrevaldaliga Nord, è fatto obbligo al proponente di pubblicare su due quotidiani, uno a diffusione nazionale l'altro a diffusione regionale, la notizia dell'avvenuta presentazione del progetto preliminare.

La normativa in tema di AIA all'epoca vigente (D. Lgs. n. 372/99, di recepimento della Direttiva 96/61/CE), ugualmente prevedeva (art. 4, comma 5) che la partecipazione del pubblico fosse assicurata con lo stesso strumento della pubblicazione a mezzo stampa della comunicazione relativa all'avvio del

procedimento.

Entrambi tali prescrizioni sono state pertanto ottemperate da parte di Enel attraverso la pubblicazione su "Corriere della Sera" (nazionale) e su "Il Messaggero" (regionale) in data 22 aprile 2002, ove è espressamente evidenziato che l'avviso riguarda un progetto assoggettato alla procedura unica ex l. n. 55/02, che notoriamente, come già ricordato, include anche l'AIA.

Detto adempimento è riportato nei "considerato" del decreto di autorizzazione del Ministero n. 55/02/2003 («[...] sono da ritenersi soddisfatti tutti gli oneri di notizia di avvio di procedimento nei confronti di tutti i soggetti interessati»).

Si ribadisce che la l. n. 55/02, che regola il rilascio dell'autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico "svolto nei principi di semplificazione" e ai sensi della quale è stato emanato il decreto di autorizzazione alla trasformazione, prevede che «L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio».

Successivamente alla citata pubblicazione sui quotidiani, numerose sono state le occasioni di confronto tra Enel ed il pubblico.

In ambito della procedura di VIA, l'Enel ha risposto alle osservazioni al progetto avanzate da alcuni soggetti sia in veste di singoli cittadini sia come associazioni. Tra i soggetti che hanno avanzato richieste sono presenti anche i Comuni di Civitavecchia e Tarquinia.

Tra le organizzazioni si citano la Cooperativa Pantano e l'associazione Ambiente e Lavoro per il Progresso.

Dopo la pubblicazione dell'avviso al pubblico, si sono tenuti numerosi incontri e dibattiti organizzati anche da attori istituzionali.

Al proposito si citano, quali esempi, l'Assemblea Pubblica del 10 gennaio 2003 indetta dai sindaci di Civitavecchia, Allumiere, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa, alla quale Enel ha aderito e nel corso della quale sono intervenuti numerosi partecipanti sia come singoli sia come associazioni e l'audizione del 26 giugno 2003 organizzata dal Consiglio Regionale, presenti anche i Comitati contrari alla trasformazione a carbone.

Altro momento importante è stato la istituzione nel gennaio del 2003 da parte

del MSE di un "Tavolo Tecnico" per confrontare le ragioni dei comitati del NO con i contenuti del progetto dell'Enel, con il preciso scopo, così come dichiarato dal rappresentante del Governo, di portare un chiarimento sui temi della salute e dell'ambiente.

Al Tavolo, oltre ai rappresentanti dei comitati del "NO al carbone", delle Amministrazioni interessate e dell'Enel hanno partecipato esperti scientifici "super partes" di chiara fama (dott. Allegrini, direttore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR; prof. Biggeri dell'Università di Firenze; prof. La Vecchia dell'Istituto Mario Negri di Milano; prof. Tirelli, direttore dell'Istituto dei Tumori di Aviano) designati dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il compito di dare supporto al Governo sui temi della salute e dell'ambiente.

1.2. Ulteriori considerazioni

Tenuto quindi conto di quanto sopra riportato, risulta come il procedimento autorizzatorio abbia assicurato una piena ed incisiva partecipazione del pubblico in termini sia formali sia sostanziali; il confronto con il pubblico non è stato limitato al solo procedimento di VIA, bensì ha investito, in un arco temporale che si è protratto anche oltre l'emanazione del decreto autorizzativo, tutti gli aspetti rilevanti in fase di esercizio, rilevanti dunque ai fini dell'AIA.

Va qui evidenziato e sottolineato che lo stesso MSE, nel corso della Conferenza di Servizi del 18/03/2008, ha giustamente e correttamente rilevato come le norme contenute nella direttiva IPPC in tema di modalità di partecipazione del pubblico non fossero suscettibili di applicazione diretta (come chiaramente desumibile dalla formulazione dell'art. 15, comma 1, della Direttiva 96/61/CE: «[...] gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le domande di autorizzazione di nuovi impianti e di modifiche sostanziali siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinché possa esprimere le proprie osservazioni, prima della decisione dell'autorità competente») essendo state dettagliate dalla successiva direttiva 2003/35/CE che fissava il termine di recepimento del 25 giugno 2005, posteriore quindi

all'emanazione della autorizzazione unica rilasciata per la centrale di Torrevaldaliga.

La Relazione Istruttoria del 1° aprile 2008, poi, riafferma - altrettanto **correttamente** - che la procedura di consultazione del pubblico che è stata svolta nell'ambito della procedura di VIA espletata nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica di Torrevaldaliga Nord non avrebbe potuto prevedere *«una autonoma procedura di consultazione per l'AIA, in quanto non ancora codificata»*.

In altre parole, anche in sede di relazione istruttoria è lo stesso MSE ad esternare e riaffermare il principio per cui **non può attribuirsi una efficacia retroattiva alle norme comunitarie** così come, allo stesso tempo, non si può ritenere che la normativa sopravvenuta possa inficiare la legittimità dell'autorizzazione unica già rilasciata.

Il MSE nella medesima Relazione Istruttoria afferma tuttavia che, nell'ambito della procedura di VIA che è stata espletata, occorre però *«citare espressamente il riferimento all'allora vigente direttiva IPPC o al primo atto nazionale di recepimento per le questioni inerenti l'AIA per consentire al pubblico il corretto inquadramento anche di tali materie»*. Su questo presupposto considera pertanto "opportuno" procedere al riesame quale aggiornamento che consenta la *«partecipazione del pubblico nell'ambito della consultazione sulla specifica materia di competenza dell'autorizzazione integrata ambientale, con particolare riferimento alla questione dei monitoraggi e controlli»*.

In pratica, secondo quanto emerge dalla Relazione Istruttoria del MSE, si **dovrebbe ripercorrere dall'inizio il procedimento di partecipazione che è già stato svolto**, attraverso una nuova procedura di consultazione del pubblico che specifichi espressamente che l'autorizzazione ha valenza di AIA.

Se ciò, da un lato, porta alla conclusione che, in modo invero singolare, il Ministero non attribuisce evidentemente il giusto rilievo alla prescrizione normativa secondo cui l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 55/02 *«comprende l'autorizzazione ambientale integrata»*, dall'altro, si deve osservare che la decisione del Ministero appare erronea e non

condivisibile non solo perché, come detto, si riferisce ad una ipotesi che non rientra nelle previsioni normative che legittimano il riesame ma anche perché priva di effettivo valore sostanziale, oltretutto contraria ai principi che regolano la materia (si è ripetutamente osservato che nel D. Lgs. n. 59/05 il riesame si giustifica solo per fondati motivi di ordine sostanziale) nonché alle procedure già svolte.

In altri termini, si tratta esclusivamente di un indebito aggravio procedimentale, peraltro contrastante con i principi cardine dell'ordinamento amministrativo (l. n. 241/90) con particolare riferimento all'economicità, proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Il MSE sembra non considerare che, come già riconosciuto dal TAR Lazio nelle sentenze sez. II-bis n. 5481/05 e 6267/05, la partecipazione del pubblico nel caso di specie non è stata garantita soltanto attraverso la pubblicazione degli avvisi al pubblico sui quotidiani in data 22 aprile 2002, ma si è sostanziata in una serie veramente ampia di modalità aggiuntive, puntualmente richiamate nel documento di ENEL, che hanno messo in condizione gli interessati di avere piena ed effettiva conoscenza del progetto in tutti i suoi aspetti formali e sostanziali.

In ogni caso, come evidenziato nelle considerazioni "in fatto" che precedono, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico concretamente adottate per il progetto di riconversione della Centrale sono state tali da soddisfare sia le prescrizioni in tema di VIA sia quelle in tema di AIA.

5. La conclusione sopra esposta, circa il carattere meramente formale dell'aggiornamento procedurale ritenuto opportuno dal MSE, appare del tutto evidente ove si consideri che nella relazione istruttoria la ripetizione delle procedure di partecipazione del pubblico dovrebbe riguardare particolarmente la questione dei monitoraggi e dei controlli.

In precedenza, tuttavia, nella stessa Relazione Istruttoria si richiama la sentenza del TAR Lazio n. 2121/08 nella quale, in tema di procedimento di AIA ed in particolare proprio di predisposizione dei piani di monitoraggio e controllo, è stato ritenuto sufficiente il rinvio a protocolli successivi tra il gestore

dell'impianto e l'organo di controllo preposto alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni in materia di AIA.

Pertanto, la valutazione del MSE sul punto non appare condivisibile.

Se, infatti, la stessa Relazione prende atto che la predisposizione dei piani di monitoraggio e controllo può essere demandata ad una fase successiva all'emanazione della autorizzazione integrata ambientale non si vede proprio quale "corretto inquadramento della fattispecie" potrebbe conseguire ad una partecipazione riferita ad un momento antecedente che, come detto, può anche prescindere dalle informazioni su detti piani.

Ma non solo. E' soprattutto approfondendo l'indagine sulle disposizioni in tema di AIA che si trae la conferma di quanto precede.

La direttiva 2008/1/CE, che integra in un solo testo le varie modifiche apportate nel tempo alla direttiva originaria 96/61/CE, affronta in modo puntuale il tema della partecipazione del pubblico e delle misure che lo Stato membro deve adottare per promuoverla.

Premette che *«una partecipazione effettiva del pubblico al processo decisionale dovrebbe da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro, consentire ai responsabili di tenere conto di tali rilievi»* (24° considerando).

Ciò sta a significare che l'informazione del pubblico e l'apporto alle decisioni amministrative sono legati da un nesso di presupposizione: se le decisioni devono essere prese in seguito (vedasi, il monitoraggio e controllo che dovranno essere concordati tra ENEL e ARPA Lazio, prima della messa in esercizio della centrale) appare evidente che l'apporto del pubblico è nel senso di esprimere "punti di vista e preoccupazioni" di cui il decisore terrà conto, non già di esprimere opinioni su decisioni che non sono state ancora intraprese.

Nel medesimo "considerando" della Direttiva sopra citata, si richiede infatti, allo Stato membro, di fornire informazioni sul funzionamento dell'impianto e sui "dati di controllo", espressione quest'ultima che non può che riferirsi ai controlli effettuati, non a quelli da effettuare.

Tra le condizioni che la domanda di autorizzazione deve soddisfare (art. 6)

rileva – per quanto ci interessa – quella delle *«misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente»* (lettera i).

La direttiva richiede all'operatore di indicare nella domanda di autorizzazione le misure, i metodi, le apparecchiature per il controllo dell'impatto ambientale derivante dall'impianto. Viceversa, all'autorità competente è rimesso il compito di stabilire, per il tramite dell'autorizzazione, *«gli opportuni requisiti di controllo degli scariche, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l'obbligo (per l'operatore: ndr) di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione»*.

Il D. Lgs. n. 59/05 ripete pedissequamente i requisiti che devono essere soddisfatti dalla domanda di autorizzazione (art. 5). Analoga conformità testuale è ravvisabile nelle condizioni dell'autorizzazione (*rectius*, nelle prescrizioni: art. 7).

Se l'autorizzazione contiene **prescrizioni aggiuntive**, non richieste dalla normativa comunitaria e non contemplate nella normativa nazionale di recepimento (quale è quella di "concordare" con ARPA Lazio le misure di monitoraggio e di controllo), non solo non può ravvisarsi nella mancata adozione di tale accordo una violazione dell'obbligo di informazione preventiva del pubblico, per le ragioni sopra espresse, ma non si può pretendere che di un accordo non ancora realizzato si debba dare informazione anticipata al pubblico (mancandone quanto meno l'oggetto).

E' appena il caso di sottolineare che – se è indubbio che l'attività di controllo incombe in modo prioritario sull'operatore – non è meno vero che l'attività di *«vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti»* obbligati ai sensi della normativa sull'AIA è riservata alle autorità pubbliche (art. 11, comma 7), che devono mettere a disposizione del pubblico *«i risultati del controllo delle emissioni»* (comma 8).

Si conferma, dunque, l'obbligo di provvedere all'informazione sul monitoraggio e sul controllo in fase di valutazione dei risultati (vedi anche art. 12).

Ancora una volta, l'aggiornamento ritenuto "opportuno" dal MSE si configurerebbe esclusivamente come un inutile aggravio del procedimento

rilevante su un piano solo formale in particolare per gli aspetti segnalati nella relazione istruttoria.

6. Una nuova partecipazione del pubblico non sarebbe in ogni caso necessaria sul piano sostanziale perché, come sopra messo in evidenza e come evidenziato nelle osservazioni del dicembre 2007, il progetto di Torrevadali Nord oggetto dell'autorizzazione unica del MAP è perfettamente conforme alle disposizioni che si riferiscono all'AIA.

Anche sotto questo profilo le conclusioni della Relazione Istruttoria condurrebbero ad una duplicazione della procedura già svolta.

Anche qui sussisterebbe un contrasto non solo con i principi di economicità, proporzionalità e di non aggravamento che devono reggere l'azione amministrativa ma anche con il principio cardine del diritto comunitario nella materia delle autorizzazioni ambientali di perseguire l'obiettivo del massimo coordinamento e riunificazione dei procedimenti e provvedimenti che riguardano le differenti autorizzazioni ambientali e, in particolare, la VIA e l'AIA (o IPPC).

Tale principio era espresso sin dalla direttiva 97/11/CE, modificativa della direttiva 85/337/CE sulla VIA ed oggi ripreso dall'art. 6 della nuova direttiva 2008/1/CE.

In conformità alle raccomandazioni sulla semplificazione del contesto delle attività di impresa formulate dai più autorevoli organismi internazionali (OCSE) e dalla stessa Comunità europea, tale principio persegue il fine di ridurre gli oneri burocratici gravanti sui soggetti interessati e il carico di lavoro delle amministrazioni. Ciò avvalendosi in primo luogo dello strumento di coordinamento delle procedure, per il quale gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della VIA e dell'IPPC e, in secondo luogo, quello della economia degli oneri documentali, secondo cui la direzione predeterminata dei flussi informativi comporta che la documentazione utilizzata ai fini delle procedure "presupposte" (VAS e VIA), qualora soddisfi il requisito dell'equipollenza, può essere riutilizzata tal quale nei procedimenti amministrativi "presupponenti" (IPPC).

L'applicazione di tali principi nel nostro ordinamento si rileva nell'art. 34 del D.

Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), che regola i rapporti tra VIA e IPPC disponendo specificatamente, al comma 2, che gli strumenti di informazione e partecipazione previsti dalla VIA comprendono a tutti gli effetti quelli richiesti per l'AIA.

Tale norma, una volta chiaramente abbandonata da parte del legislatore la c.d. *joint implementation*, rappresenta l'applicazione del principio di coordinamento tra VIA e IPPC (AIA), stabilendo alcuni principi guida per lo svolgimento dei due procedimenti; uno regolato dallo stesso Codice e l'altro dal D. Lgs. n. 59/05.

In particolare, già le modifiche introdotte dalla direttiva 2003/35/CE hanno sostanzialmente uniformato sia i requisiti documentali/progettuali delle procedure di VIA e di IPPC, sia le fasi di pubblicità e partecipazione di tutte e tre le procedure (VAS, VIA e IPPC).

Tale norma poi esprime chiaramente anche il principio di economia degli oneri documentali nonché quei modelli di recepimento nei quali le due procedure, parallele, condividono la fase di partecipazione, ovvero, qualora disposte in serie (in base al progressivo approfondimento della progettazione), lo svolgimento della fase di partecipazione nella procedura "presupposta" (VIA) esonera da tale adempimento nel corso della procedura "presupponente" (IPPIC).

Se, in linea generale, quindi, si deve considerare che la documentazione VIA comprende quella della AIA, ciò è comprovato nel caso specifico dalle osservazioni "in fatto" che precedono, le quali, come detto, dimostrano che l'autorizzazione unica di TVN è risultata perfettamente allineata ai contenuti della normativa sull'AIA.

2. MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER ALCUNI INQUINANTI

Nel Resoconto Verbale della Conferenza di Servizi del 18/03/2008 e nella Relazione Istruttoria si afferma che sia la direttiva 96/61/CE sia il D. Lgs. n. 59/05 imporrebbero che l'AIA riporti i limiti di emissione per gli inquinanti rilevanti emessi dall'impianto («[...] che possono essere emesse dall'impianto

interessato in quantità significativa» – art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 59/05). Inoltre lo stesso Ministero, nel Resoconto Verbale, ipotizza che solo l'esplicita definizione di tali limiti assicuri la verifica degli inquinanti interessati.

Il decreto di autorizzazione alla conversione a carbone riporta limiti alle emissioni per numerosi inquinanti, dettagliando in una tabella ben 11 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), elencando 17 diossine (PCDD/PCDF) e per esse descrivendo in modo puntuale la modalità di calcolo del limite, introducendo al proposito il fattore di tossicità equivalente. Infine elenca ben 12 metalli, indicandone i relativi limiti.

In merito alla mancata presenza dell'arsenico tra i metalli elencati dal decreto autorizzativo, va anzitutto evidenziato che la normativa in materia (all'epoca, il D.m. 12 luglio 1990 ora confluito nel D. Lgs. n. 152/06) per alcune sostanze fissa i valori limite di emissione per classi omogenee anziché per singola sostanza (dunque, non è previsto un limite specifico per l'arsenico) ⁽¹⁾.

In altri termini, il limite di legge è applicato alla sommatoria degli inquinanti appartenenti alla classe di riferimento.

Sulla base di tale principio, nel corso della Conferenza di Servizi del 29 ottobre 2003 l'Istituto Superiore di Sanità ha proposto la fissazione di valori di riferimento per le emissioni di microinquinanti anch'essi articolati per classi omogenee di elementi, in particolare proponendo il valore di 0,5 mg/Nm³ per la somma delle emissioni derivanti dalla classe omogenea costituita da Antimonio (Sb), Arsenico (As), Piombo (Pb), Cromo (Cr), Cobalto (Co), Rame (Cu), Manganese (Mn), Nichel (Ni), Vanadio (V) e Stagno (Sn).

Il decreto di autorizzazione della Centrale, che sembrerebbe tralasciare il valore limite dell'arsenico, in realtà lo contempla, laddove richiama le "prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate" (pag. 3 dell'all. 2 art. 2).

In tal modo, pertanto, il decreto recepisce integralmente le posizioni espresse dall'Istituto Superiore di Sanità nel corso della predetta Conferenza di Servizi, a cui pertanto occorre far esclusivo riferimento per l'individuazione delle sostanze

⁽¹⁾ La suddivisione degli inquinanti in classi di tossicità deriva direttamente dalle indicazioni della O.M.S., che sono state recepite nella legislazione di vari Paesi comunitari, tra cui la Germania, alla quale si è conformata la legislazione italiana, appunto con il D.m. 12/07/1990.

contemplate, non essendo a tal fine necessaria la mera trascrizione contenuta nel richiamato allegato al decreto autorizzativo.

In tal senso, la circostanza che fra i riferimenti ai microinquinanti di cui alle righe 11-12 della citata pag. 3 dell'all. 2 al decreto di autorizzazione non figurì l'arsenico, deve ritenersi dovuta ad un mero errore di trascrizione, in ogni caso del tutto ininfluenza ai fini della questione in esame, essendo integralmente richiamati dal decreto i contenuti della Conferenza dei Servizi, che invece espressamente cita l'arsenico.

Per quanto concerne le emissioni di acido fluoridrico (HF), come per tutte le altre sostanze non esplicitamente richiamate, restano fermi gli obblighi dettati dalla normativa di settore (D. Lgs. n. 152/06). Tale affermazione è avvalorata dal fatto che, come detto in seguito, lo stesso decreto autorizzativo prevede i controlli delle emissioni di alogenuri, e quindi anche di acido fluoridrico e pertanto il valore limite di emissione rimane quello fissato dal predetto D.m. 12 luglio 1990, pari a 5 mg/Nm³.

Per tutte le sostanze per le quali sono indicati i limiti di emissione, vengono definiti anche gli obblighi di rilevamento delle stesse sia in termini di qualità (si citano i metalli pesanti, gli IPA, le PCDD/PCDF, l'ammoniaca e gli alogenuri) sia in termini di frequenza dei controlli («Rilevamenti alle emissioni: dovranno essere effettuati con cadenza annuale [...] Per i primi due anni di esercizio i rilevamenti di cui sopra avranno cadenza semestrale» - dall'Allegato 2 del decreto).

Infine, confrontando i valori previsti nel D. Lgs. n. 152/06 per impianti nuovi con quelli riportati dal decreto autorizzativo di Torrevadalis Nord, risulta che questi ultimi sono di gran lunga più stringenti.

A titolo di esempio si riporta il raffronto tra i valori di emissione di alcuni inquinanti riportati dal decreto di autorizzazione con quelli previsti dal D. Lgs. n. 152/06.

	Limiti da D. Lgs. 152/06	Limiti da DM 55/02/2003	Riduzione rispetto al D. Lgs. 152/06
	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	
IPA	0,1	0,01	100 volte inferiore

Hg	0,1	0,05	- 50 %
	[ng/Nm ³]	[ng/Nm ³]	
PCDD (diossine)	10	0,1	1.000 volte inferiore

Tabella 1 – Confronto tra i limiti di emissione per alcuni microinquinanti

In merito poi ai macroinquinanti (SO₂, NOx e polveri), i valori limite sono metà di quelli previsti dalle direttive comunitarie per impianti nuovi come riportato nella tabella seguente.

	Limiti orari imposti nel funzionamento a carbone	Limiti imposti dalla normativa (giornalieri)
	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]
SO ₂	100	200
NOx	100	200
polveri	15	30

Tabella 2 – Confronto tra i valori limite di emissione

Va da sé che fermo rimane l'obbligo di rispettare la normativa vigente di settore per gli inquinanti eventualmente non citati esplicitamente nel decreto.

3. MONITORAGGI E CONTROLLI

Il piano delle attività di monitoraggio, articolato come meglio illustrato qui di seguito, era illustrato all'interno del SIA, e pertanto incluso nella documentazione resa disponibile al pubblico nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione unica di cui si è già ampiamente trattato al paragrafo 1 del presente documento.

Il decreto autorizzativo (nel relativo all. 2 art. 2 già richiamato), con riferimento al piano di monitoraggio contenuto nel SIA, detta specifiche prescrizioni.

In particolare sono imposti i seguenti obblighi:

- rilevamento delle emissioni;
- esecuzione di campagne di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico;
- esecuzione di una campagna di biomonitoraggio;
- aggiornamento delle postazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria, già in esercizio nell'area intorno alla centrale;
- monitoraggio dell'ambiente marino antistante la centrale;
- controllo della polverosità derivante dalla movimentazione del materiale pulverulento.

Per ottemperare a tali prescrizioni Enel ha presentato un "Piano di monitoraggio e biomonitoraggio" che è stato approvato da parte del Comitato di Controllo istituito dal Ministero dell'Ambiente con decreto 30 aprile 2004 e composto da esperti delle diverse discipline, nel quale sono riportate le indicazioni delle attività da attuare relativamente alle reti di monitoraggio, emissioni diffuse di polveri, rilevamento microinquinanti in aria, biomonitoraggio, monitoraggio dell'ambiente marino antistante la centrale.

Rilevamento delle emissioni (SME)

Il decreto di autorizzazione impone l'esecuzione di misure alle emissioni, da eseguire con cadenza annuale per gli inquinanti di cui si è detto trattando dei limiti, riportati dettagliatamente nel testo del decreto.

I dettagli relativi all'esecuzione delle misure devono essere definiti in un protocollo da concordare con ARPA Lazio.

E' inoltre previsto un sistema di misura in continuo delle emissioni, il cui progetto è stato oggetto di approvazione da parte del Comitato Ministeriale di controllo.

Campagne di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico

La finalità di tali campagne è quella di acquisire informazioni sui livelli di microinquinanti completando in tal modo il quadro fornito dalle misure in continuo derivanti dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria.

Sulla base delle passate esperienze maturate sia in campo nazionale sia sul sito di Civitavecchia, sono effettuate campagne di misura annuali per la

determinazione delle concentrazioni in aria di microinquinanti (metalli) e per i parametri di deposizione di alcune sostanze.

Il posizionamento delle postazioni è stato definito dal decreto che, tenendo conto dell'esperienza maturate nel corso degli anni passati, ha individuato nelle quattro postazioni di Aurelia, S. Agostino, Poggio Ombriccolo e Parco Antonelli i siti presso i quali posizionare le apparecchiature di misura.

La frequenza è stata concordata con ARPA Lazio a seguito di una serie di comunicazioni intercorse tra il novembre 2004 e il gennaio 2007, e prevede misure ogni settimana (52 l'anno) nelle due postazioni più influenzate dall'attività antropica (Antonelli e Aurelia) mentre una frequenza di due settimane (26 l'anno) per le rimanenti due postazioni (S. Agostino e Poggio Ombriccolo).

In ciascuna postazione verranno effettuati campionamenti di:

- particolato PM10
- particolato totale
- deposizioni umide e secche.

Oltre la misura di concentrazione di particolato, i campioni ottenuti sono analizzati per la determinazione dei microinquinanti organici ed inorganici (metalli), delle specie ioniche influenzanti l'acidità atmosferica e, relativamente alle sole deposizioni umide, anche il pH e la conducibilità.

I microinquinanti inorganici misurati sono:

Al, As, Be, Cr, Co, Ni, Cd, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Mn, Pd, Pt, Pb, Cu, Rh, Sn, V, Zn, Ti.

Le sostanze influenzanti l'acidità atmosferica sono:

Ca, Na, Mg, K, NH₄, SO₄⁻, NO₃⁻ Cl⁻

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono:

Naftalene; 2-Metilnaftalene; 1-Metilnaftalene; 2,6-Dimetilnaftalene; Acenafilene; Acenaftene; 2,3,5-Trimetilnaftalene; Fluorene; Fenantrene; Antracene; 1-Metilfenantrene; Fluorantene; Pirene; Ciclopenta[c,d]pirene; Benzo[a]antracene; Crisene; Benzo[j]fluorantene; Benzo[b]fluorantene; Benzo[k]fluorantene;

IDROCARBURI (metanici- non metanici)	X	X	X																	
BTX(benzene- toluene-xilene)	X	X	X																	

X = Analizzatori già presenti
1) = Analizzatori sostituiti
2) = Nuovi analizzatori
3) = Sostituzione sonda da PTS a PM10

STAZIONI METEO DOPO AGGIORNAMENTO

STAZIONI	Centrale TN	Leonzo	Lumiere	DVA Stazione Lumiere	DVA Stazione Lumiere
----------	-------------	--------	---------	----------------------------	----------------------------

PAG 33/47

Benzo[e]pirene; Benzo[a]pirene; Perilene; Indeno[1,2,3-cd]pirene;
Dibenzo[a,h]antracene; Benzo[g,h,i]perilene; Dibenzo[a,e]pirene;
Dibenzo[a,h]pirene; Dibenzo[a,i]pirene; Dibenzo[a,l]pirene

La lista degli IPA comprende, in pratica, tutti i composti inseriti nell'elenco US-EPA integrato con altri, composti considerati dalla American Conference of Governmental Industrial Hygenists (ACGIH), al fine di valutare la presenza di tutti quelli con maggior potere carcinogenetico. E' comunque ormai accertato che i composti ritenuti pericolosi per l'igiene pubblica, caratterizzati dalla presenza di quattro o più anelli benzenici condensati, sono praticamente assenti nelle emissioni dei grandi impianti di combustione.

Le attività per la predisposizione logistica delle postazioni (platee, alimentazione elettrica, rete di protezione, etc.) sono iniziate nell'ottobre 2006 ed attualmente sono in corso di esecuzione le relative misurazioni.

La campagna è condotta in accordo con ARPA Lazio, come definito nell'ambito della citata corrispondenza intercorsa tra il novembre 2004 e il gennaio 2007.

Aggiornamento delle postazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria, già in esercizio nell'area intorno alla centrale

Le postazioni che costituiscono la rete di rilevamento della qualità dell'aria in esercizio intorno alla Centrale di Torrealvaliga Nord dall'82 sono state a suo tempo installate, in accordo con le Autorità locali, al fine di monitorare l'influenza dell'impianto sull'area circostante in termini di ricadute.

Gli interventi di integrazione previsti dal decreto di autorizzazione hanno interessato tutte le postazioni della rete di rilevamento e sono stati attuati in modo da consentire la misura di SO₂, NO_x e polveri PM10. Sono stati inoltre installati due misuratori di ozono (O₃) e tre misuratori di polveri PM 2,5.

Oltre alla strumentazione chimica citata, è stata messa in servizio una nuova postazione meteo completa.

I dettagli di tutti gli interventi sono riportati nella tabella qui di seguito.

Si precisa che tutti gli interventi sono stati concordati con l'ARPA Lazio e con l'Osservatorio Ambientale di Civitavecchia, con particolare riguardo alla strumentazione da installare. →

Campagne di biomonitoraggio

Con decorrenza dal dicembre 2006, l'Enel ha avviato il programma di biomonitoraggio che prevede l'uso di biosensori di tipo attivo e di biosensori vegetali di tipo passivo, trasmettendo nel giugno 2007 e nel dicembre 2007 la documentazione attestante gli aggiornamenti delle attività in corso.

L'area considerata è compresa entro un raggio di 20 km a fare centro dalla centrale.

Il numero delle postazioni è stato definito anche sulla base degli esiti del biomonitoraggio eseguito negli anni 1995, 1996 e 1997, a seguito di una specifica prescrizione contenuta nel decreto MICA del 16 novembre 1992 (Enel, 1999).

Il progetto è stato sviluppato adottando la tecnica proposta dall'APAT nell'ambito del progetto di biomonitoraggio del territorio nazionale il quale prevede l'utilizzo di una griglia a maglia regolare di 18x18 km e si è cercato di far coincidere le nuove postazioni con quelle già utilizzate nelle passate campagne di biomonitoraggio.

Per i biosensori di tipo passivo (specie presenti spontaneamente nel territorio), la scelta all'interno dell'area è stata effettuata considerando le specie a maggior diffusione ed a maggior densità. Gli elementi scelti presentano condizioni fisiologiche in grado di garantire l'affidabilità dei dati rilevati.

Per i biosensori di tipo attivo, le plantule, da cui provengono i biosensori, sono opportunamente selezionate. Tutte le specie utilizzate come biosensori attivi devono sottostare a particolari accorgimenti nel loro impiego, secondo quanto previsto dalle norme tecniche. In generale, tutti i tipi di biosensori ed i metodi di utilizzo fanno riferimento, per quanto possibile e con le dovute modificazioni derivanti dal progresso della ricerca scientifica, alle normative italiane ed europee (norme VDI) e/o a metodi elaborati dalla ricerca italiana ed internazionale.

I biosensori utilizzati per l'allestimento della rete di biomonitoraggio sono stati individuati tra le seguenti tipologie:

- licheni per la determinazione del bioaccumulo di elementi in traccia (biomonitoraggio passivo);
- specie arboree spontanee autoctone per la determinazione del bioaccumulo di elementi in traccia e/o per la bioindicazione (biomonitoraggio passivo);
- specie erbacee spontanee autoctone per la determinazione del bioaccumulo di elementi in traccia e/o per la bioindicazione (biomonitoraggio passivo);
- specie erbacee coltivate in vaso per la determinazione del bioaccumulo di elementi in traccia (biomonitoraggio attivo);

Monitoraggio dell'ambiente marino antistante la centrale

Il "Piano di monitoraggio dell'ambiente marino antistante la centrale" prevede l'esecuzione di rilievi volti ad individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti dell'ambiente marino, collegabili alla presenza degli effluenti di centrale.

Le indagini relative alle comunità fitoplanctoniche e zooplanctoniche costiere vengono effettuate, nell'arco del periodo di monitoraggio, con campionamenti in 4 stazioni con cadenza stagionale. Le stazioni (figura 1) sono poste tra Punta S. Agostino e Capo Linaro, in modo tale che, procedendo da nord verso sud, siano collocate in corrispondenza di Punta S. Agostino (A), del refluo termico di Torrevadali Nord (B), del Porto di Civitavecchia (D) e del Villaggio del Fanciullo (E). Le stazioni A, B, D, E sono a circa un miglio dalla costa. I campionamenti sono effettuati nel mese centrale di ogni stagione per tre giorni consecutivi in modo da tener conto nel campionamento della variabilità nel breve arco temporale. I prelievi di zooplancton vengono effettuati mediante tratte verticali (1 tratta fino alla profondità di 20 m), utilizzando un retino provvisto di armatura conica con imboccatura da 30 cm e maglia da 80 μ ; in modo da filtrare un volume d'acqua totale 1,4 m³ in ogni stazione. I campioni di fitoplancton sono raccolti contemporaneamente a quelli di zooplancton.




Figura 1 - Stazioni di campionamento per fitoplancton e zooplancton

E' da segnalare che le attività di monitoraggio sono state oggetto di verifica e approvazione da parte del Comitato di Controllo istituito dal Ministero dell'Ambiente e costituito da esperti delle diverse discipline.

Quanto sopra riportato riguarda le attività che potevano essere, e sono state, messe in atto prima dell'avvio dell'impianto.

Le altre prescrizioni riguardanti il monitoraggio si riferiscono specificatamente ad attività che possono essere attuate solo ad impianto in esercizio.

Controllo della polverosità derivante dalla movimentazione del materiale pulverulento

Nella Centrale di Torrevaldaliga Nord sia i depositi di materiale sia i sistemi per la loro movimentazione risultano essere progettati per il funzionamento in depressione (carbone, calcare, gesso) o in pressione (ceneri). Conseguentemente le sole operazioni per le quali risulta possibile il generarsi di

"fugitive emission" (termine anglosassone con il quale vengono ormai normalmente definite le "emissioni diffuse") sono quelle di conferimento di carbone e calcare dalla nave alla banchina e di gesso dalla banchina alla nave.

Non si considera il gesso come potenziale sorgente in quanto tale materiale è caratterizzato dalla presenza di elevate umidità e quindi non soggetto a produrre polvere.

Nel caso di movimentazione di materiali sfusi, quale ad esempio il carbone, la generazione di emissioni diffuse di polveri è causata principalmente da due fenomeni fisici:

- la polverizzazione e l'abrasione di materiale superficiale dovute all'applicazione di forza meccanica mediante utensili (ruote, lame, etc.);
- la sospensione di particolato dovuta all'erosione del vento sulle superfici esposte.

Al fine di monitorare tali emissioni è prevista la installazione di una postazione per la misura in continuo della concentrazione di polveri nelle immediate vicinanze del molo (nei pressi dei punti di scarico/carico dei materiali pulverulenti). Tale postazione, il cui posizionamento di dettaglio sarà concordato non appena possibile con ARPA Lazio e l'Osservatorio Ambientale di Civitavecchia, sarà equipaggiata con un misuratore di polveri totali con campionatore sequenziale. Inoltre, al fine di acquisire informazioni più dettagliate relativamente all'ulteriore contributo di deposizioni al suolo, si prevede di effettuare una campagna di indagini da svolgere con l'utilizzo di deposimetri.

Cinque deposimetri per la raccolta delle deposizioni totali saranno posizionati nelle immediate vicinanze dei punti di movimentazione dei materiali pulverulenti, tipicamente sulle banchine e/o nelle loro immediate vicinanze; il loro posizionamento definitivo sarà concordato con ARPA Lazio e con l'Osservatorio Ambientale del Comune di Civitavecchia, sulla base sia delle indicazioni fornite dall'applicazione dei modelli di diffusione sia delle esigenze logistiche connesse alla possibilità del loro posizionamento. La campagna avrà durata di circa un anno in modo tale da poter monitorare le differenti condizioni climatiche. I campioni saranno prelevati dai deposimetri con frequenza pari a

circa 30 giorni, assicurando in tal modo la presenza di almeno 10 campioni validi.

Per quanto riguarda infine le modalità di controllo, si ricorda che la documentazione tecnica (progetti e piani di gestione) relativa a:

1. sistema di misura in continuo delle emissioni;
2. piano delle campagne di monitoraggio e biomonitoraggio;
3. gestione del materiale pulverulento;
4. recupero e reinserimento della Posidonia Oceanica;
5. piano di gestione dei rifiuti;
6. impianti trattamento acque;

è stata oggetto di valutazione e di specifica approvazione da parte del Comitato di Controllo istituito dal Ministero dell'Ambiente.

L'atto di approvazione finale è stata preceduta da approfondite e dettagliate valutazioni da parte del Comitato di Controllo a cui sono seguite richieste di integrazioni e/o spiegazioni alle quali Enel ha risposto tramite documentazione tecnica.

Nella tabella seguente è riportata la sintesi della situazione relativa alle diverse attività di monitoraggio.

	Approvato da Comitato Controllo	Concordato	Iniziato / attuato
Campagna annuale monitoraggio atmosferico	SI	ARPA	SI
Aggiornamento postazioni QA	SI	ARPA	SI
Monitoraggio ambiente marino	SI	ARPA	SI
Biomonitoraggio	parzialmente		SI
Misura continuo emissioni	SI		Da installare e da avviare all'esercizio dell'impianto
Rilevamento emissioni	SI		Da avviare all'esercizio dell'impianto
Controllo polverosità movimentazione materiale pulverulento	SI		Da installare e da avviare all'esercizio dell'impianto

Tabella 3 - Sintesi della situazione dei monitoraggi

Relativamente ad alcuni aspetti legati alle situazioni di esercizio, tra le quali si citano quale esempio la gestione del Sistema di Misura in Continuo delle Emissioni ovvero la gestione di situazioni caratterizzate dal guasto di componenti dell'impianto, si ricorda che per la Centrale, nel suo precedente assetto, erano già operativi protocolli redatti in accordo con l'ente preposto al controllo (ARPA Lazio) in ottemperanza ai vigenti disposti normativi di settore.

Gli aggiornamenti dei predetti protocolli connessi al nuovo assetto impiantistico della Centrale sono stati comunicati ad APAT e ARPA.

Analogamente per il nuovo assetto a carbone saranno predisposti e concordati con ARPA Lazio i relativi protocolli operativi.

4. IMPIEGO DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Nel Resoconto Verbale della Conferenza di Servizi del 18/03/2008 si afferma che il ricorso alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) «[...] dovrebbe espressamente risultare nel provvedimento di AIA».

L'Enel ha dichiarato nello Studio di Impatto Ambientale, valutato positivamente nel corso del procedimento di VIA, di applicare le MTD.

Inoltre il Decreto autorizzativo alla trasformazione a carbone fa riferimento nei "considerato" alle Conferenze di Servizi nel corso delle quali l'Enel ha confermato di far ricorso alle MTD nella realizzazione del suo progetto.

Inoltre anche il Comune di Civitavecchia, nel corso delle Conferenze di Servizi, aveva subordinato il suo parere positivo, successivamente rilasciato con prescrizioni, alla applicazione delle MTD.

I valori di emissione progettuali proposti da Enel risultavano essere la metà di quanto previsto dalla normativa europea di settore per gli impianti nuovi.

Successivamente, su sollecitazione del Ministro dello Sviluppo Economico, l'Enel ha implementato il suo progetto, prevedendo l'uso di nuovi materiali, resi nel frattempo disponibili dallo sviluppo della tecnologia, negli impianti di abbattimento delle polveri (filtri a manica) e mettendo in atto modifiche fluidodinamiche ed impiantistiche negli impianti di abbattimento della SO₂ (desolfatore); anche in questo caso maturate successivamente l'emanazione del decreto di autorizzazione.

Per quanto riguarda i filtri a manica, Enel ha previsto l'utilizzo di miscele di PPS (polifenilensolfuro) e P84. La particolare applicazione di filtri in feltro stratificato composto da uno strato interno in PPS e da uno strato esterno composto da una miscela di P84 e di PPS trilobato consente di ottenere emissioni inferiori rispetto al materiale standard.

Relativamente agli impianti di abbattimento della SO₂ si sono previste modifiche ai banchi ugelli da dove esce la soluzione di calcare, che abbatte gli ossidi di zolfo producendo gesso. Inoltre è stata progettata l'introduzione di componenti per deviare il flusso di gas e favorire il contatto con la soluzione reagente, migliorando così le prestazioni del sistema.

Con tali soluzioni si prevede di ridurre in termini massici di quasi un terzo le emissioni di polveri ed SO₂ rispetto ai valori di decreto.

Da sottolineare che rispetto alle emissioni dell'impianto nella configurazione ad olio le emissioni nell'assetto a carbone dei parametri sopra considerati (SO₂ e polveri) sono ridotte di circa 88%.

Nella tabella che segue (Tabella 4) è riportato il confronto dei valori di

emissione attesi nel nuovo assetto a carbone con quelli previsti dalla normativa riguardante i nuovi impianti.

	Limiti orari imposti nel funzionamento a carbone	Limiti imposti dalla normativa (giornalieri)
	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]
SO ₂	100	200
NOx	100	200
Polveri	15	30

Tabella 4 – Confronto tra i valori limite di emissione

Nella seguente tabella si confrontano, espressi in tonnellate/anno, i valori autorizzati dal decreto 55/02/2003 con quelli che Enel dichiara di rispettare a seguito degli ulteriori interventi progettati, sopra descritti.

	Autorizzati da DM 55/02/2003	Garantiti dopo ulteriori interventi	Riduzioni
	[ton / anno]	[ton / anno]	[%]
SO ₂	3.150	2.100	- 33
NOx	3.450	3.450	-
polveri	390	260	- 33

Tabella 5 – Confronto tra i valori massici di emissione

Da un punto di vista formale, è da osservare che l'esigenza di richiamare l'uso delle MTD non è citata da nessuna norma sia nazionale sia comunitaria. Infatti la Direttiva 96/61/CE, direttiva che introduce l'AIA, fa riferimento alle MTD come "base per la definizione dei limiti". Analogamente anche la normativa nazionale (D. Lgs. n. 59/05) richiama le MTD come "riferimento" per la definizione delle condizioni autorizzative. Entrambe le fonti non riportano la necessità di un riferimento esplicito alle MTD nell'atto autorizzativo.

5. LA COMPETENZA SULL' EVENTUALE PROCEDIMENTO DI RIESAME

Nel caso in cui il MSE stabilisca che il riesame debba essere effettuato, si ritiene che l'autorità competente in merito sia lo stesso MSE (e non il MATT), contrariamente all'orientamento che emerge dalla Relazione istruttoria del 1° aprile 2008, ove si rileva che «[...] sia opportuno consentire al Ministero dell'Ambiente [...] di procedere al riesame».

L'art. 17 del D. Lgs. n. 59/05, recante "Disposizioni transitorie", al comma 4, dispone che: «Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, nonché le autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la necessità di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4».

L'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 59/05 prevede poi che il riesame possa essere effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale.

Il che vuol dire che ci possono essere casi, come nella presente fattispecie, in cui le amministrazioni competenti in materia ambientale effettuino la proposta e casi in cui, in deroga a quanto stabilito sul piano delle competenze dal D. Lgs. n. 59/05 e per espressa disposizione transitoria, l'autorità chiamata ad esprimersi sul riesame sia un'autorità diversa dal Ministero dell'Ambiente.

Una conferma esplicita dell'assunto si ricava altresì dal testo dell'art. 9 che, nell'individuare l'autorità che deve procedere al riesame, non menziona, come nelle altre disposizioni, il termine "autorità competente" (che in base alle definizioni fornite dall'art. 2 è il Ministero dell'ambiente), ma fa riferimento "all'autorità che ha proceduto al rilascio".

Ne consegue che nei casi considerati dall'art. 17 citato la competenza al riesame sia della stessa autorità che ha proceduto al rilascio delle autorizzazioni uniche e delle altre comprensive per legge di quelle ambientali se intervenute tra il 10 novembre 1999 e la data di entrata in

vigore della nuova normativa, vale a dire, nel nostro caso, dal MSE, essendo l'autorizzazione stata rilasciata con decreto del 24 dicembre 2003.

Infine, in via del tutto subordinata ma ad ulteriore supporto del predetto assunto valgono altre due considerazioni: l'art. 2, lett. 8, della Direttiva 91/61/CE, di cui il D. Lgs. n. 59/05 costituisce compiuta attuazione, nel definire il concetto di autorità competente al rilascio e al riesame dell'A.I.A., rinvia «alla o alle autorità o agli organismi che sono incaricati, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri dell'adempimento dei compiti derivanti dalla direttiva», senza alcuna menzione specifica della esclusiva competenza in capo alle amministrazioni competenti in materia ambientale.

L'altra considerazione riguarda più in generale il potere di riesame che, secondo l'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza, è guidato dal criterio generale del *contrarius actus*, secondo cui un provvedimento può essere annullato (*sub specie* riesaminato) dalla stessa amministrazione che lo ha emanato.

Pertanto si ritiene che, alla luce del dato normativo di riferimento e della circostanza che, poiché nel caso di specie l'autorizzazione unica, entro i limiti temporali indicati dall'art. 17, è stata rilasciata dal MAP (ora Sviluppo Economico), sia quest'ultimo competente ad esprimersi sul riesame della stessa. Il che comporta che laddove il MSE non accolga le tesi sopra prospettate in ordine all'insussistenza delle condizioni che comportano il riesame e concluda il procedimento in corso ritenendolo necessario, tale riesame dovrà essere effettuato dal medesimo Ministero, e non da quello dell'Ambiente.

In conclusione, si evidenzia che l'Autorizzazione unica rilasciata dal MAP con decreto del 24 dicembre 2003 n. 55/02/2003 per la trasformazione a carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord, che soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, non debba essere sottoposta al riesame previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 4, e 9, comma 4, del D. Lgs. n. 59/05.

Ciò alla luce delle considerazioni sopra svolte, che qui di seguito brevemente si riassumono:

- 1) in tema di partecipazione del pubblico, il procedimento autorizzatorio a suo tempo svolto ha assicurato tale partecipazione in termini sia formali sia sostanziali, anche per ciò che concerne i programmi di monitoraggio;
- 2) quanto ai valori limite di emissione dell'arsenico, il decreto di autorizzazione della Centrale, che sembrerebbe tralasciare tale valore, in realtà lo contempla in quanto dalla sua formulazione è agevole ricavare che il decreto stesso recepisce integralmente le posizioni espresse dall'Istituto Superiore di Sanità nel corso della Conferenza di Servizi del 29/10/2003;
- 3) per quanto concerne le emissioni di acido fluoridrico, come per tutte le altre sostanze non esplicitamente richiamate dal decreto di autorizzazione, restano fermi gli obblighi dettati dalla normativa di settore (D. Lgs. 152/06), come avvalorato dal fatto che lo stesso decreto prevede i controlli delle emissioni di alogenuri, e quindi anche di acido fluoridrico;
- 4) relativamente a quanto previsto per le attività di monitoraggio e controllo, sono stati adempiuti sia gli obblighi connessi all'informazione al pubblico sia quanto prescritto dal decreto di autorizzazione, avviando le prescritte attività di monitoraggio e prevedendo i necessari apprestamenti tecnici;
- 5) con riferimento all'adozione delle MTD, nello Studio di Impatto Ambientale, valutato positivamente nel corso del procedimento di VIA, l'Enel ne ha espressamente dichiarato l'applicazione; inoltre il decreto autorizzativo fa riferimento nei "considerato" alle Conferenze di Servizi nel corso delle quali l'Enel ha confermato di far ricorso alle MTD nella realizzazione del suo progetto;
- 6) nella denegata ipotesi in cui il MSE ritenga necessario procedere in ogni caso al riesame dell'AIA, tale riesame sarebbe comunque di competenza del MSE stesso, anziché del MATT, come ipotizzato nel corso del presente procedimento.

Roma, 16 aprile 2008

Enel Produzione S.p.A.


ALL. 10

Versione solo testo per la stampa

06/10/2008 20:59

Nuvola rossa da Tvn: era la ruggine delle caldaie

Enel: «Soffiaggi di alcune tubature, niente di inquinante»



CIVITAVECCHIA - Una nube densa, rossastra, che ha subito allarmato chi - come il lettore che ci ha inviato la fotografia sotto il titolo, scattata al porto con un cellulare - venerdì scorso, in tarda mattinata, ha notato il fenomeno, proveniente dall'area tra le due centrali. Non dalle ciminiere, ma da alcune condotte, come poi ha confermato l'ufficio stampa dell'Enel. «A Torrevaldaliga Nord - si legge nella nota - a seguito di lavori di lavaggio ("soffiaggi") delle tubature di una caldaia della centrale, è fuoriuscita una nuvola di vapore acqueo mista a ruggine che si è dispersa all'interno del cantiere». Enel «assicura che si tratta di un fenomeno tipico delle attività di collaudo dell'impianto che non ha alcuna conseguenza per i lavoratori della centrale e per

l'ambiente circostante».

Questo articolo è stato stampato da Civonline.it

[http://www.civonline.it/notizia.php?](http://www.civonline.it/notizia.php?IDNotizia=70319&IDCategoria=)

[IDNotizia=70319&IDCategoria=](http://www.civonline.it/notizia.php?IDNotizia=70319&IDCategoria=)

© Seapress 1999-2008

La riproduzione integrale o parziale dei testi è permessa solo citando la fonte

ALL. 10/B

